

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 ottobre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1994, n. 3.

Ulteriore proroga della gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) prevista dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 29 . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 8.

Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1983, n. 21 e 27 aprile 1990, n. 24 recanti norme per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 10.

Modifiche agli articoli 4 e 11 delle leggi regionali 3 giugno 1983, n. 21 e 27 aprile 1990, n. 24 recanti norme per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1994, N. 11.

Proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni regionali di cui all'art. 17 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, concernente: «Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania» . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 12.

Autorizzazione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania E.R.S.A.C. per la Gestione provvisoria del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1994 . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 13.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1994. . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 14.

Integrazione alla Legge Regionale 31 agosto 1973, n. 16 concernente: Norme sulla previdenza dei Consiglieri della regione Campania . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 15.

Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania - ERSAC, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482 . . . . . Pag. 9

#### REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1994, n. 19.

Norme per l'attuazione dei Consorzi obbligatori di cui al comma settimo dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 20.

Istituzione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e delle Attività Produttive . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 20 norme in materia di bruciature delle stoppie . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 22.

Approvazione dello Statuto della Comunità Montana «Val Sarmento» . . . . . Pag. 13

**LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 23.**

Approvazione dello Statuto della Comunità Montana «Medio Agri» . . . . . Pag. 13

**LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 24.**

Modifica e sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 4 novembre 1986, n. 23 . . . . . Pag. 13

**LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 25.**

Fondo di raccolta dei finanziamenti sottratti alle popolazioni lucane, in particolare ai terremotati . . . . . Pag. 14

**LEGGE REGIONALE 21 giugno 1994, n. 26.**

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 54 «Nuove norme in materia di cooperazione» . . . . . Pag. 15

**LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 27.**

Integrazione alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, in applicazione dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 e dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. . . . . Pag. 15

**LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 28.**

Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata . . . . . Pag. 16

**REGIONE PIEMONTE****LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. 2.**

Fusione tra la S.I.To. S.p.a. e la So.Co.Tras. S.p.a. . . . . Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. 3.**

Iscrizione alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L. del personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza - Ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. e l'I.N.A.D.E.L. di periodi assicurativi del personale ex I.S.E.F. . . . . Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 4.**

Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. . . . . Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 13 aprile 1994, n. 5.**

Subdelega delle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche. . . . . Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 13 aprile 1994, n. 6.**

Contributo per la ristrutturazione e la manutenzione di Villa Gualino . . . . . Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 15 aprile 1994, n. 7.**

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni in materia di disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali. . . . . Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 15 aprile 1994, n. 8.**

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, recante nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata . . . . . Pag. 28

**REGIONE TOSCANA****LEGGE REGIONALE 27 giugno 1994, n. 48.**

Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore . . . . . Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 29 giugno 1994, n. 49.**

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale. . . . . Pag. 31

**LEGGE REGIONALE 11 luglio 1994, n. 50.**

Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani . . . . . Pag. 38

**LEGGE REGIONALE 11 luglio 1994, n. 51.**

Modifiche alle leggi regionali 21 agosto 1989 n. 51 «Testo unico delle leggi sul personale» e 9 aprile 1990, n. 41 «Recepimento del 5° accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario» . . . . . Pag. 39

**REGIONE SICILIA****LEGGE 9 giugno 1994, n. 25.**

Norme sull'agriturismo . . . . . Pag. 40

**LEGGE 9 giugno 1994, n. 26.**

Provvedimenti per l'inserimento di personale tecnico nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e successive aggiunte e modificazioni. Utilizzazione di personale disponibile a seguito della cessazione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno . . . . . Pag. 43

**LEGGE 9 giugno 1994, n. 27.**

Interventi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, recante: «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia» . . . . . Pag. 44

**LEGGE 9 giugno 1994, n. 28.**

Nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione siciliana. . . . . Pag. 45

**LEGGE 9 giugno 1994, n. 29.**

Contributi in favore delle aziende pubbliche e private ed agli enti locali e loro consorzi che esercitano servizi di trasporto pubblico locale . . . . . Pag. 46

**DECRETO PRESIDENZIALE 23 maggio 1994, n. 30.**

Regolamento per l'attuazione degli interventi della Regione siciliana in favore delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti creditizi pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, modificata dall'art. 28 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 . . . . . Pag. 47

## REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

## Provincia di Bolzano

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12: Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinati. Pag. 48

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 gennaio 1994, n. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 18 marzo 1980, n. 9 «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la disciplina del commercio». Pag. 48

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 1994, n. 4.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, concernente «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani» in provincia di Bolzano, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17. . . . . Pag. 49

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 1994, n. 5.

Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente l'incattivazione dell'assistenza scolastica ed il vincolo di destinazione. Pag. 50

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° marzo 1994, n. 6.

Regolamento riguardante i criteri e le modalità per l'accertamento degli stati di non autosufficienza, ai fini della corresponsione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. . . . . Pag. 51

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1994, n. 7.

Regolamento concernente le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico all'interno di strutture ricettive. . . . . Pag. 53

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 marzo 1994, n. 8.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 39. . . . . Pag. 54

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1994, n. 10.

Modifica dell'art. 56 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, recante provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1. . . . . Pag. 54

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 aprile 1994, n. 12.

Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 21 luglio 1992, n. 29. . . . . Pag. 54

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1994, n. 13.

Modifiche al regolamento tipo per le scuole infermieri professionali approvato con D.P.G.P. 18 aprile 1980, n. 18. . . . . Pag. 55

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1994, n. 14.

Modifiche del regolamento di esecuzione dell'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico. . . . . Pag. 56

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 maggio 1994, n. 15.

Nuove procedure per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o acquisti ammessi a contributo. . . . . Pag. 57

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 17.

Correzione del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 2 maggio 1994, n. 14, recante «Modifiche del regolamento di esecuzione dell'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico». . . . . Pag. 57

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 giugno 1994, n. 18.

Regolamento di esecuzione sulle modalità di accesso all'impiego provinciale. . . . . Pag. 58

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20.

Regolamento per la disciplina delle modalità di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di agevolzioni economiche. . . . . Pag. 61

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 21.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi e esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. . . . . Pag. 61

## REGIONE CAMPANIA

## LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1994, n. 3.

Ulteriore proroga della gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) prevista dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 29.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Campania n. 5 del 24 gennaio 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. In attesa che, con successivo atto legislativo, il consiglio regionale della Campania provveda alla definizione del riordino strutturale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) ovvero al suo scioglimento, i poteri conferiti al commissario straordinario, già prorogati con legge regionale 1° settembre 1993, n. 29, sino al 31 dicembre 1993, sono ulteriormente prorogati al 30 aprile 1994.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 ultimo comma dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 gennaio 1994

GRASSO

94R0324

## LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 8.

Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 10 del 14 febbraio 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. In attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», così come modificata ed integrata dalla legge 7 agosto 1990, n. 253, i bacini idrografici di interesse regionale sono quelli di seguito riportati:

- 1) Rio d'Auriva;
- 2) Savone;
- 3) Agnena;
- 4) Regi Lagni;

- 5) Lago Patria;
- 6) Alveo Camaldoli;
- 7) Bacini Flegrei;
- 8) Volla;
- 9) Torrenti Vesuviani;
- 10) Ischia e Procida;
- 11) Sarno;
- 12) Penisola Sorrentina;
- 13) Capri;
- 14) Penisola Amalfitana;
- 15) Irno;
- 16) Picentino;
- 17) Tusciano;
- 18) Minori costieri in destra del fiume Sele;
- 19) Minori costieri in sinistra del fiume Sele;
- 20) Alento;
- 21) Lambro;
- 22) Mingardo;
- 23) Bussento;
- 24) Minori costieri del Cilento;
- 25) Coleggio e Cervaro, per i quali si applica il disposto dell'art. 20, comma 2 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183.

## Art. 2.

1. Ai fini della elaborazione dei piani di Bacino regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 così come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 253, i bacini idrografici regionali sono raggruppati nei complessi territoriali di seguito riportati e indicati nella cartografia allegata:

- a) Bacino Nord-occidentale della Campania, comprendente i bacini idrografici del Rio D'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria e Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola di Ischia e Procida;
- b) Bacino del Sarno, comprendente i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina e Capri;
- c) Bacino in destra Sele comprendente i bacini idrografici della Penisola Amalfitana, Irno, Picentino, Tusciano e Minori costieri in destra Sele;
- d) Bacino in sinistra Sele comprendente i bacini idrografici Minori, costieri in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori costieri del Cilento.

## Art. 3.

1. Per ciascun complesso territoriale, di cui al precedente articolo 2, è istituita una autorità di bacino regionale.

2. La suddetta autorità opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di programmazione e di attuazione, inerenti il bacino idrografico di competenza, aventi per finalità:

- a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici;
- b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmatici;
- c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
- d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, forestale e paesaggistico, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.

3. Nel perseguimento delle predette finalità, l'autorità di bacino regionale ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operante nel bacino idrografico.

## Art. 4.

1. Sono organi dell'autorità di bacino regionale:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

## Art. 5.

1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente della giunta regionale ovvero dall'assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed è composto dagli assessori regionali aventi competenza in materia di lavori pubblici, acqua, ecologia, aree protette ai sensi della legge regionale 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 33, agricoltura e foreste, beni culturali ed ambientali e dai presidenti o loro delegati delle amministrazioni provinciali e dell'area metropolitana competente per territorio.

2. Il comitato istituzionale delle autorità di bacino regionale ha i seguenti compiti:

- a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino che può articolarsi in piani riferiti agli specifici bacini di cui all'art. 1;
- c) adotta i provvedimenti necessari per garantire l'elaborazione del piano di bacino;
- d) adotta il piano di bacino, una volta approvato dal consiglio regionale secondo le procedure di cui all'ultimo comma del presente articolo;
- e) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque;
- f) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma d'intervento in corso, ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- g) predisporre relazione annuale sull'uso del suolo sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio sullo stato di attuazione del programma di intervento.

3. Il comitato nominato istituzionalmente entro il 30 settembre di ciascun anno invia alla giunta regionale il piano di bacino, la giunta lo approva entro il 31 ottobre e lo invia al consiglio regionale per la successiva approvazione che deve avvenire entro il 30 novembre.

4. Il piano approvato dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 20, terzo comma della legge 18 marzo 1989, n. 183 viene trasmesso al comitato nazionale per la difesa del suolo per la definitiva approvazione.

5. Il comitato istituzionale si avvale della consulenza del comitato tecnico di cui al successivo articolo.

## Art. 6.

1. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da:

- a) un funzionario del Ministero dei lavori pubblici;
- b) un funzionario del Ministero dell'ambiente;
- c) nove funzionari regionali di comprovata qualificazione appartenenti ai settori:

- 1) piani e programmi di intervento ordinario e straordinario;
- 2) ecologia;
- 3) protezione civile;
- 4) interventi sul territorio agricolo, bonifica ed irrigazione;
- 5) foreste, caccia e pesca;
- 6) acque ed acquedotti;
- 7) geotecnica, geotermia, difesa del suolo;
- 8) opere Pubbliche, attuazione, espropriazioni;
- 9) urbanistica;

d) un funzionario per ciascun amministrazione provinciale ed area metropolitana competente per territorio;

e) tre docenti universitari esperti nelle materie regolate dalla presente legge.

2. Il comitato tecnico svolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo al comitato istituzionale, avvalendosi in tale attività della segreteria tecnico-operativa. In particolare predispone e svolge i seguenti compiti:

- a) istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, il quale formula proposte di merito;
- b) cura l'elaborazione del piano di bacino e dei relativi programmi d'intervento;
- c) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale.

3. Alla nomina dei componenti e degli esperti del comitato tecnico provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa designazione motivate dei rispettivi funzionari da parte dei Ministri, degli assessori regionali e dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dell'area Metropolitana, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. Ai componenti il comitato tecnico di bacino si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

5. Il comitato tecnico si intende regolarmente costituito quando sono stati nominati almeno 2/3 dei componenti.

## Art. 7.

1. Il segretario generale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed è nominato, con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183 tra i dirigenti regionali di seconda qualifica particolarmente esperti e di comprovata qualificazione nel settore disciplinato dalla presente legge: la nomina avviene sulla base di motivata relazione allegata agli atti. Ovvero tra professionisti esperti con la stessa comprovata qualificazione: la nomina viene fatta per pubblico concorso per soli titoli. Il limite di età richiesto è quello di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253 il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che ne regola la durata in cinque anni salvo rinnovo.

3. Il segretario generale può affidare le funzioni vicarie, da esercitare in caso di assenza o impedimento, ad uno dei componenti la segreteria tecnica operativa di adeguata professionalità. A questi nel periodo di effettivo esercizio della funzione compete lo stesso compenso attribuito al segretario generale.

4. I segretari generali delle autorità di bacino regionale ed interregionali sono membri di diritto del comitato tecnico regionale di cui all'art. 47 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

5. Il segretario generale:

- a) presiede il comitato tecnico;
- b) dirige la segreteria tecnico-operativa;
- c) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con diritto al voto;
- d) cura i rapporti con gli enti;
- e) rende al comitato istituzionale, il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo.

## Art. 8.

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti ai settori di cui al punto c) dell'articolo 6 ed è articolata negli uffici:

- a) segreteria;
- b) studi e documentazione;
- c) piani e programmi;

2. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i titoli, unicamente professionali e di anzianità di servizio e di carriera per le graduatorie di accesso alla segreteria tecnico-operativa.

3. La segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di Bacino regionale ed ai relativi atti.

4. Alla costituzione della segreteria tecnico-operativa si provvederà mediante decreto del presidente della giunta regionale. L'individuazione dei componenti avverrà su proposta dell'assessore delegato previa designazione del segretario generale. L'emanazione del decreto di nomina dovrà avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l'amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora partecipino ai lavori del comitato tecnico, anche il disposto dell'art. 14 della stessa legge.

6. Presso la segreteria tecnico-operativa è istituito un sistema informatico centralizzato con funzioni di monitoraggio ambientale.

#### Art. 9.

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nel rispetto delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di Bacino deve comprendere:

a) il quadro conoscitivo, organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 20 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni ed integrazioni; legge 6 dicembre 1991, n. 394, leggi regionali 1° settembre 1993, n. 33, 21 gennaio 1993, n. 10, 2 luglio 1992, n. 4;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di equilibrio territoriale, nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, con particolare riferimento alle opere idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altro intervento o norma di vincolo o d'uso, finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di intervento antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possono incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui altri e delle relative portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie di impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo in relazione alla gravità del dissesto.

#### Art. 10.

1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, fermo restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell'articolo 21 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Il programma di intervento è elaborato dal comitato tecnico ed è sottoposto alle procedure di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

#### Art. 11.

1. Gli enti, territorialmente interessati dal piano di bacino, sono tenuti a rispettarne le prescrizioni. Qualora gli stessi enti non adottassero i provvedimenti finalizzati all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici al piano di bacino, entro tre mesi dalla data di notifica del predetto piano, la Regione provvederà d'ufficio all'adeguamento tramite la nomina di commissari ad acta.

#### Art. 12.

1. Allo scopo di assicurare le idonee dotazioni logistiche e strumentali l'autorità di bacino regionale, previa circostanziata relazione al comitato istituzionale, procede ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi, nonché a reperire i locali per ubicarne gli uffici, se non dati in disponibilità dalla giunta regionale, ed a provvedere a tutte le opere di sistemazione logistica e funzionale.

2. Gli atti adottati dall'autorità di bacino regionale saranno sottoposti al voto di approvazione della giunta regionale della Campania.

#### Art. 13.

1. Il funzionamento dei bacini interregionali del Sele, del Fortore e dell'Ofanto, è regolato dalle intese interregionali di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Tali intese sono approvate dalla giunta regionale, sentita la Quarta commissione consiliare permanente del consiglio regionale.

#### Art. 14.

1. Al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle competenze amministrative, il comitato istituzionale delle autorità di bacino regionale fino all'approvazione del piano di bacino, esprime un parere obbligatorio sugli atti di rilievo, di competenza degli enti rappresentati nel comitato istituzionale.

#### Art. 15.

1. All'onere derivante dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte:

a) per quanto riguarda le spese relative agli studi, alle consulenze, e alle collaborazioni tecnico-scientifiche, provvedendo mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati al capitolo di spesa 1102 per l'anno finanziario 1994, legge n. 183/1989.

b) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attività delle autorità di Bacino, ivi compreso il trattamento economico del segretario generale ed i compensi e le indennità dei membri del comitato tecnico, provvedendo mediante istituzione del cap. 1150 denominato: «Spese per l'espletamento delle attività di bacino - trattamento economico del segretario generale e compensi ai membri del comitato tecnico» con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1994. All'onere di cui innanzi si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1102 che si riduce di pari importo.

2. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con leggi di approvazione di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## Art. 16.

1. La giunta regionale della Campania, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, predisporrà un disegno di legge al fine di regolamentare, in conformità con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni e l'organizzazione dei consorzi di bonifica.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica, la normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 così come integrata e modificata dalla legge 7 agosto 1990, n. 253.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

7 febbraio 1994

GRASSO

94R0293

## LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1983, n. 21 e 27 aprile 1990, n. 24 recanti norme per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 21 febbraio 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. All'art. 4, comma 2, punto E) della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 il «punto e virgola» è sostituito con il «punto» ed è di seguito aggiunto: «Il possesso del requisito di iscrizione al suddetto albo, per le imprese iscritte al 23 novembre 1980 nel solo registro ditte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, può essere di data successiva a quella di presentazione della istanza di cui al presente articolo, purché il relativo certificato di iscrizione sia prodotto in sede di istruttoria della pratica e, per le ditte per le quali è già stata deliberata la concessione del contributo, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione da parte del competente settore regionale».

## Art. 2.

1. All'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21, dopo il comma 2° è aggiunto il seguente comma:

«Qualora il collaudo dei lavori e/o delle attrezzature presenti particolari aspetti di natura tecnico-amministrativa, al collaudatore tecnico se ne può affiancare, con parere consultivo, un secondo o un dipendente regionale amministrativo di livello non inferiore al VI, che abbia particolare comprovata esperienza nel settore».

## Art. 3.

1. All'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21, dopo il comma 1° il «punto» è sostituito con la «virgola» e sono di seguito aggiunte le seguenti parole: «salvo proroga da concedere, per una sola volta, con autorizzazione dell'assessorato preposto al competente settore».

## Art. 4.

1. All'art. 11, comma 2°, della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21, le parole «previsto dalle tariffe professionali vigenti ridotte del 30%» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito dall'art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni».

## Art. 5.

1. Alla fine del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

«Le ditte che non hanno ottemperato all'invito a produrre la documentazione di cui ai commi precedenti e nei termini previsti dagli stessi, vengono diffuse a provvedervi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica da parte del competente settore, con esplicita avvertenza che, in mancanza, sarà revocato il contributo se già concesso o sarà considerato rinunciatorio l'istante se ancora in corso di istruttoria».

## Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2°, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

18 febbraio 1994

GRASSO

94R0294

## LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1994, n. 10.

Modifiche agli articoli 4 e 11 delle leggi regionali 3 giugno 1983, n. 21 e 27 aprile 1990, n. 24 recanti norme per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 21 febbraio 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il 4° comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 è sostituito dal seguente:

«4. La commissione, per l'istruttoria delle domande, deve avvalersi, quale supporto tecnico, del rispettivo settore provinciale del genio civile, istituito ai sensi della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11».

## Art. 2.

1. Il 3° comma dell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 va sostituito con i seguenti commi:

«L'onere per l'attuazione della presente legge grava, anche per il funzionamento dei settori provinciali del genio civile, quali supporti delle commissioni provinciali, nonché delle aree generali di coordinamento di sviluppo attività settore secondario e settore terziario, sui fondi destinati alla regione Campania per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche o integrazioni».

«I fondi di cui trattasi vanno assegnati con deliberazione di giunta ai settori ed alle aree suindicate».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

18 febbraio 1994

GRASSO

94R0295

## LEGGE REGIONALE 1° marzo 1994, n. 11.

Proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni regionali di cui all'art. 17 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, concernente: «Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 13 del 7 marzo 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Proroga dei termini*

1. I limiti temporali e quantitativi fissati dalle autorizzazioni regionali di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, sono prorogati fino e non oltre il 31 luglio 1994. Comunque non potranno essere concesse proroghe per gli impianti situati in aree protette perimetrate a norma di legge.

2. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio effettuano gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e ne trasmettono le risultanze all'amministrazione regionale entro trenta giorni dalla sua richiesta.

3. La proroga delle autorizzazioni regionali di cui al primo comma si applica anche per quelle scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*Soggetti attuatori*

1. I provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, possono essere attuati dai comuni, dalle comunità Montane e dai loro consorzi, dai consorzi delle aree di Sviluppo industriale - A.S.I.

## Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

1° marzo 1994

GRASSO

94R0296

## LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 12.

Autorizzazione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania E.R.S.A.C. per la Gestione provvisoria del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 16 del 28 marzo 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'Ente Regionale di Sviluppo in Campania - E.R.S.A.C., ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, è autorizzato a gestire provvisoriamente per il primo quadrimestre dell'anno 1994 (1° gennaio-30 aprile) il proprio bilancio di previsione di spesa sulla base dell'entità del contributo regionale erogato all'E.R.S.A.C. nell'esercizio finanziario 1993 il cui stanziamento previsto dalla legge di approvazione del bilancio regionale 7 giugno 1993, n. 20 e successivi provvedimenti legislativi di variazione è stato determinato in lire 25.000 milioni, importo confermato nel bilancio di previsione della Regione Campania per il 1994.

## Art. 2.

1. È fatto obbligo all'E.R.S.A.C. di modificare le previsioni di entrata e quelle collegate di uscita relative al contributo ordinario di funzionamento riducendole dai previsti 25 miliardi e 700 milioni ai 25 miliardi.

## Art. 3.

1. È fatto obbligo all'E.R.S.A.C. dell'osservanza, in sede di gestione provvisoria del bilancio 1994 a quanto espressamente disposto dall'articolo 33, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

GRASSO

94R0447

## LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 13.

**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1994.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 16 del 28 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il termine del 28 febbraio 1994 indicato all'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 è prorogato alla data del 30 aprile 1994, secondo le prescrizioni del suddetto articolo 1.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania con effetto dal 1° marzo 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

21 marzo 1994

GRASSO

94R0448

## LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 14.

**Integrazione alla Legge Regionale 31 agosto 1973, n. 16 concernente: Norme sulla previdenza dei Consiglieri della regione Campania.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 16 del 28 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 è aggiunto il secondo comma:

«2. Nei casi nei quali trattasi esclusivamente di prendere atto della concorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 da cui discende il diritto ai benefici previdenziali e di solidarietà, la decisione è assunta direttamente dall'Ufficio e verrà comunicata dal Presidente all'Ufficio di Presidenza».

## Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 aggiungere:

«Gli adempimenti consequenziali e la relativa verifica dei presupposti sono delegati al responsabile del Servizio preposto».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

21 marzo 1994

GRASSO

94R0449

## LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 15.

**Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania - ERSAC, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 16 del 28 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il personale dell'ERSAC, proveniente dall'ex Ente di Sviluppo in Campania ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386 ed in servizio alla data del 29 novembre 1988 è iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CAPDEL.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, si applicano al personale di cui al primo comma, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con efficacia dal 29 novembre 1988.

#### Art. 2.

1. È fatta salva l'opzione di mantenere la posizione assicurativa costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS, esercitata dal personale di cui all'art. 1 entro il 27 febbraio 1989, ai sensi del sesto comma dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

#### Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

GRASSO

94R0450

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1994, n. 19.

Norme per l'attuazione dei Consorzi obbligatori di cui al comma settimo dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 18 del 5 aprile 1994)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

I Comuni e le Province sono obbligati, ai sensi dell'art. 25 comma 7 della legge n. 142/90, a costituire consorzi per l'esercizio di funzioni e servizi.

#### Art. 2.

I Consorzi di cui all'art. 1 si configurano quali enti strumentali dell'Ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomia statutaria, imprenditoriale e gestionale.

I Consorzi volontari, nel rispetto dei principi e procedure fissati dall'art. 25 della legge n. 142/1990, e dall'art. 6 del 30 giugno 1993, n. 212, sono disciplinati esclusivamente dalle norme statutarie, le quali possono richiamarsi alla presente normativa.

#### Art. 3.

I Consigli degli Enti che devono consorzarsi approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

La mancata sottoscrizione della convenzione da parte degli enti obbligati comporta l'attivazione della procedura prevista dall'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 4.

La Convenzione dovrà prevedere: la durata, i fini, le forme di consultazione e le rispettive quote di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

#### Art. 5.

Lo Statuto dovrà prevedere fra l'altro:

- la sede e la denominazione del Consorzio;
- la ripartizione delle attribuzioni fra l'Assemblea, l'Amministratore unico ed il Segretario;
- le modalità di sostituzione dell'Amministratore unico nei casi di assenza e di impedimento dello stesso;
- il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- le modalità di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti consorziati.

#### Art. 6.

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore unico;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 7.

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato.

Nell'ipotesi in cui il Sindaco o il Presidente della Provincia optino per un delegato, quest'ultimo decade dall'incarico qualora si verifichi la cessazione della carica del Sindaco o del Presidente che ha conferito la delega.

#### Art. 8.

All'atto del suo insediamento che deve aver luogo nei quindici giorni successivi alla data di costituzione, proclamata dal Sindaco del Comune o dal Presidente con la maggiore quota di partecipazione al Consorzio, con provvedimento da notificarsi a tutti gli enti consorziati, l'Assemblea generale dà atto della regolarità della sua composizione, e quindi, procede agli adempimenti per la nomina dell'Amministratore unico di cui al successivo art. 10.

#### Art. 9.

Il voto di ciascun componente l'assemblea è commisurato alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.

Nei casi in cui l'assemblea dovrà procedere mediante votazione segreta, lo Statuto dovrà prevedere modalità di esercizio del diritto tali da garantire la segretezza pur nel rispetto della partecipazione per quote differenti.

#### Art. 10.

Ogni Ente associato deve trasmettere all'Assemblea del Consorzio, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, che deve essere fatta entro dieci giorni dall'insediamento della stessa, con deliberazione consiliare resa esecutiva, un elenco di cinque cittadini residenti con esperienze e professionalità adeguate alla gestione del servizio o dei servizi cui il Consorzio è preposto.

Non possono essere designati coloro che rivestono la carica di consigliere comunale provinciale o regionale o che l'abbiano rivestita nel corso degli ultimi cinque anni e coloro che non posseggono i requisiti per essere eletti alle suddette cariche.

Qualora uno degli enti associati non provvede nei suddetti termini alla designazione, i nominativi dei cittadini residenti saranno indicati dal Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 11.

L'Amministratore unico dura in carica 5 anni, alla sua sostituzione, per decadenza, dimissioni o per altre cause provvede l'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 10.

In tal caso l'elenco dei cittadini residenti, che deve essere trasmesso dai Comuni consorziati, è limitato a due nomi.

#### 12.

L'Assemblea elegge l'Amministratore unico, mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione di ciascun ente consorziato.

L'Amministratore unico è il legale rappresentante del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.

#### Art. 13.

I Componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel numero fissato dallo Statuto e secondo i requisiti fissati dall'art. 57 della legge n. 142/1990, è eletto dall'Assemblea e durano in carica tre anni, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

#### Art. 14.

Al Segretario compete la responsabilità gestionale del Consorzio e si applicano le norme contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Al Segretario ed ai Dirigenti del Consorzio si applicano, altresì, le norme contenute nell'art. 53.

#### Art. 15.

Al funzionamento del Consorzio, si provvederà in fase di prima attuazione mediante distacco di personale da parte degli Enti consorziati.

In materia di ordinamento degli uffici e del personale i Consorzi attuano i principi e le norme contenuti nell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 16.

Ai Consorzi di applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale concernente la nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali, nonché le norme sul controllo degli organi e degli atti previsti dagli articoli 39 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 17.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 29 marzo 1994

BÖCCIA

94R0558

## LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 20.

### Istituzione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e delle Attività Produttive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28 del 18 giugno 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

È istituito l'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e delle attività produttive.

L'Osservatorio promuove attività permanenti di analisi del mercato del lavoro e delle attività produttive finalizzate all'esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione, orientamento e formazione professionale.

L'Osservatorio, in particolare, è finalizzato:

- alla impostazione degli interventi di competenza regionale attinenti ai problemi dell'occupazione;
- a favorire la mobilità dei lavoratori;
- a conoscere, i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta di lavoro per favorire l'incontro;
- a conoscere la domanda qualitativa e quantitativa dell'emigrazione di ritorno per favorirne l'inserimento nel mondo produttivo regionale;
- alla predisposizione di proposte concernenti le politiche formative ed occupazionali.

#### Art. 2.

##### Compiti dell'Osservatorio

All'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro e delle attività produttive sono assegnati i seguenti compiti:

la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche interessate a particolari problemi;

la predisposizione e la diffusione di note periodiche corredate da quadri statistici che consentono di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro, l'andamento della formazione professionale e l'andamento delle attività produttive;

la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato dell'occupazione, della formazione professionale e delle attività produttive, della domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative espresse dal sistema delle imprese e dallo sviluppo dei servizi sul territorio;

l'analisi del sistema produttivo e dei servizi allo scopo di attuare le politiche di risanamento e consolidamento.

#### Art. 3.

##### Organizzazione dell'Osservatorio

L'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro e delle attività produttive è composto da:

- il Comitato per le attività produttive;
- la Segreteria Tecnica.

## Art. 4.

*Comitato per le Attività Produttive*

È istituito il Comitato per le attività produttive.

Il Comitato è composto:

- 1) dall'Assessore regionale alle attività produttive, o suo delegato;
- 2) dall'Assessore regionale alla Programmazione, o suo delegato;
- 3) dall'Assessore regionale alla Formazione Professionale o suo delegato.

Fanno altresì parte del Comitato:

a) n. 3 rappresentanti designati dalle 3 OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

b) n. 1 rappresentante designato dall'Associazione regionale degli industriali operanti nella Regione;

c) n. 1 rappresentante designato dall'Associazione regionale delle piccole e medie industrie operanti nella Regione;

d) n. 1 rappresentante designato dalle Associazioni regionali degli Artigiani di comune intesa.

Il Comitato è insediato con decreto del Presidente della Regione; in caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) vi provvede il Presidente della Regione.

Il Comitato dura in carica cinque anni e comunque fino allo scioglimento del Consiglio Regionale che lo ha eletto.

Il Comitato si avvale di una apposita Segreteria Tecnica per lo svolgimento delle proprie attività.

Il Comitato è convocato e presieduto dall'Assessore alle attività produttive o suo delegato.

## Art. 5.

*Compiti del Comitato*

Il Comitato individua e definisce le linee di indirizzo delle attività dell'Osservatorio ed in particolare:

a) approva il programma annuale delle attività dell'Osservatorio, predisposto dalla Segreteria Tecnica, previsto dal successivo art. 7 e lo trasmette alla Giunta Regionale ed alla Commissione Consultiva competente;

b) approva le pubblicazioni periodiche ed annuali predisposte dalla Segreteria Tecnica previste dal precedente art. 2.

## Art. 6.

*Segreteria Tecnica*

È attivata presso il Dipartimento attività produttive della regione Basilicata una Segreteria Tecnica per l'espletamento delle attività dell'Osservatorio.

La Segreteria Tecnica è composta da un servizio regionale individuato ai sensi del settimo e ottavo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.

La Giunta Regionale doterà il predetto servizio dei profili professionali necessari.

## Art. 7.

*Programma di lavoro*

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale e sentita la Commissione Consultiva competente, approva il programma di lavoro per l'anno successivo predisposto dalla Segreteria Tecnica.

Entro lo stesso termine la Giunta presenta al Consiglio Regionale un rapporto sull'attività svolta dall'Osservatorio e sul programma di lavoro realizzato.

## Art. 8.

*Segreto statistico*

La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell'Osservatorio avvengono nel rispetto della normativa vigente e vengono raccolte:

- a) dall'Istituto Centrale di Statistica o da altri soggetti pubblici;
- b) dalla Regione o per conto della Regione;
- c) dal Ministero del Lavoro;
- d) dal CED.

## Art. 9.

*Rapporti con altri Enti ed Organismi*

La Regione si impegna ad assicurare la collaborazione dell'Osservatorio alla Commissione Regionale per l'Impiego, all'Agenzia per l'Impiego ed agli altri organismi preposti alla gestione del mercato del lavoro, delle attività produttive e previsti dalla legislazione statale e regionale, secondo le modalità precisate in apposite convenzioni già sottoscritte e/o da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro, dell'Industria ed altri organi centrali e periferici dello Stato.

Viene fatto salvo l'impegno della Regione Basilicata riportato nell'apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di contribuire alla costruzione del sistema informativo e di osservazione nazionale e regionale su basi di coordinamento ed omogeneità.

## Art. 10.

*Abrogazione*

È abrogata la legge regionale n. 3 del 24 gennaio 1989.

## Art. 11.

*Pubblicazione della legge*

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 13 giugno 1994

94R0559

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 20 norme in materia di bruciatore delle stoppie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28 del 18 giugno 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) il secondo comma dell'art. 2 è abrogato;
- b) al primo comma dell'art. 3, dopo le parole «superfici boscate» sono aggiunte le seguenti: «e spugliate ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree ed arbustive.»;

c) all'art. 3 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Ai conduttori di aziende agricole, le cui superfici sono state destinate a colture cerealicole, è fatto comunque obbligo di praticare, al fine di evitare il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato confinante, entro dieci giorni dalla ultimazione della mietitrebbiatura, una precesa della larghezza come indicata al primo comma, ovvero di metri 5 nel caso in cui tali superfici siano contigue con altre cerealicole condotte da soggetti diversi.»

d) al primo comma dell'art. 6, dopo le parole «sanzioni amministrative» sono aggiunte le seguenti: «pecuniarie, la cui riscossione è affidata all'Ufficio Tributi e Finanze del Dipartimento Regionale Finanze, Bilancio e Patrimonio.»;

e) alle lettere a), b), e) dell'art. 6 è cancellata la parola «ammenda»;

f) all'art. 6 è aggiunto, infine il seguente comma:

«Le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale con le procedure previste dalla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 30 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

g) dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-bis. È abrogata la legge regionale 22 giugno 1981, n. 16».

#### Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 13 giugno 1994

94R0560

### LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 22.

Approvazione dello Statuto della Comunità Montana «Val Sarmiento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28 del 18 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Articolo unico

È approvato, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9, lo Statuto della Comunità Montana «Val Sarmiento» nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 13 giugno 1994

BOCCIA

(Omissis).

94R0561

### LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 23.

Approvazione dello Statuto della Comunità Montana «Medio Agri».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28 del 18 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Articolo unico

È approvato, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9, lo Statuto della Comunità Montana «Medio Agri» nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 13 giugno 1994

BOCCIA

(Omissis).

94R0562

### LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 24.

Modifica e sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 4 novembre 1986, n. 23.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28 del 18 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale n. 23 del 4 novembre 1986 è sostituito dal seguente:

«Composizione del Comitato».

Il C.R.I.A. è composto:

a) dal Coordinatore regionale del Dip.to all'Ambiente o da un dirigente regionale di livello apicale all'uso da questi delegato con funzioni di Presidente;

b) da quattro funzionari regionali in servizio rispettivamente presso il Dipartimento Ambiente, Attività Produttive, Assetto del Territorio ed Agricoltura, designati dai Coordinatori preposti ai relativi Dipartimenti;

c) dal responsabile del settore chimico del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione con sede in Potenza o suo delegato;

d) dal responsabile del settore chimico del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione con sede in Matera o suo delegato;

e) dal Direttore dell'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile con sede nel capoluogo della Regione o suo delegato;

f) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo della Regione o suo delegato;

g) dal Direttore del Dipartimento periferico dell'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) avente sede a Potenza o suo delegato;

h) da cinque esperti rispettivamente in Impiantistica Industriale, in Meteorologia, in Chimica Industriale, in Tossicologia ed in Metodologia di analisi ambientali nominati dalla Giunta regionale e scelti tra docenti universitari o altri soggetti operanti presso Istituti o Enti di ricerca ovvero tra esperti di comprovata esperienza nel settore;

i) da due funzionari, esperti in problematiche ambientali, designati da ciascuna Provincia della Regione.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale in servizio presso il Dipartimento Ambiente, designato dal Coordinatore al ramo.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I Componenti del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I Componenti che senza giustificazione rimangano assenti per tre riunioni consecutive vengano dichiarati decaduti dal Presidente del Comitato.

Per la sostituzione di un componente, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvederà per competenza, la Giunta regionale.

Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

#### *Norma transitoria*

Fino all'insediamento del Comitato di cui all'art. 1 resta in carica il Comitato costituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1986.

#### Art. 3.

##### *Pubblicazione*

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 13 giugno 1994

BOCCIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 25.

Fondo di raccolta dei finanziamenti sottratti alle popolazioni lucane, in particolare ai terremotati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28 del 18 giugno 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

È costituito, nell'ambito del bilancio della regione Basilicata, con apposito capitolo, un fondo di raccolta di finanziamenti sottratti alle popolazioni lucane, in particolare ai terremotati, sostenuto dalle somme che saranno recuperate a seguito di pronunciamenti dell'autorità giudiziaria, della Corte dei conti, della Pubblica Amministrazione o per autonoma decisione di quanti, anche a seguito di pentimento, decideranno di restituire denaro illecitamente, incongruamente percepiti in rapporto ad appalti di lavori, progettazioni, consulenze, servizi, investimenti non eseguiti o parzialmente eseguiti.

#### Art. 2.

Nel fondo confluiscono anche le somme provenienti dai recuperi forzosi o autonomi, riferiti ad illeciti arricchimenti di amministratori, imprenditori e tecnici che, in riferimento alla responsabilità ricoperta, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, delle cariche elettive, delle designazioni, o di quant'altro legato alle attività derivanti dall'attuazione delle norme regionali, nazionali e comunitarie in materia di finanziamenti pubblici, si siano illecitamente arricchiti sottraendo fondi destinati alla ricostruzione, allo sviluppo della Regione ed in particolare alla creazione di attività produttive, ai servizi e di formazione professionale.

I fondi raccolti, comprensivi di quelli derivanti dalle azioni civili, connesse a procedimenti penali, verranno riutilizzati, sulla base di decisione del Consiglio Regionale, prioritariamente nelle attività produttive ed occupazionali.

#### Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

#### CONTABILITÀ SPECIALI

##### *Entrata*

Cap. 1392 - Recupero di somme indebitamente percepite da parte di beneficiari di fondi regionali specialmente relativi alla gestione del terremoto 1980-81. P.M.

##### *Uscita*

Cap. 8042 Reimpiego di somme recuperate in quanto indebitamente percepite da parte di beneficiari di fondi regionali specialmente relativi alla gestione del terremoto 1980-81.

## Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 13 giugno 1994

BOCCIA

94R0564

## LEGGE REGIONALE 21 giugno 1994, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 54 «Nuove norme in materia di cooperazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 29 del 24 giugno 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 19 della legge regionale n. 54 del 3 novembre 1993 è così modificato:

«È abrogata la legge regionale 23 novembre 1978, n. 50.

La prescrizione di cui al secondo comma del precedente art. 2 vale a partire dal 31 gennaio 1995.

La sezione dell'albo relativa alle cooperative di solidarietà sociale è disciplinata dalla legge regionale n. 39 del 20 luglio 1993 e sue successive modificazioni».

## Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 21 giugno 1994

BOCCIA

COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE BASILICATA

Legge regionale concernente: «Modifiche alla legge regionale 31 novembre 1993, n. 54 - Nuove norme in materia di cooperazione».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

Il Governo ha, peraltro, segnalato, in ordine al terzo comma dell'art. 1, che la dizione «cooperazione solidarietà sociale» è opportunamente da sostituire con «cooperative sociali», in linea con le disposizioni di cui alla legge quadro n. 381/1991 e legge regionale n. 39/1993.

Il Commissario del Governo:

PROFILI

94R0575

## LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 27.

Integrazione alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, in applicazione dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 e dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 4 luglio 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1978, n. 43, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento della indennità spettante al consigliere regionale».

## Art. 2.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16 è aggiunto il seguente art. 1-bis:

«Art. 1-bis

Opzione

1. Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal presidente del consiglio regionale all'atto della proclamazione.

2. I consiglieri dipendenti di amministrazioni pubbliche possono effettuare l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in qualsiasi momento; essa è comunicata al presidente del consiglio regionale che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal mese successivo a quello cui la comunicazione risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l'opzione esercitata.

3. I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui all'art. 4 della presente legge, nonché l'indennità e rimborsi spese di missione di cui alla legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 3.

#### Publicazione

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 28 giugno 1994

BOCCIA

94R0576

## LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 28.

Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 4 luglio 1994)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

#### Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e in attuazione della legge n. 394/91, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico.

I fini di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche sono perseguiti nella prospettiva della qualità di vita dei cittadini, anche favorendo l'accrescimento della loro consapevolezza ambientale attraverso una migliore educazione ambientale, e di conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali, anche con la sperimentazione di attività produttive attente alla vocazione agro-silvo pastorale presente sul territorio.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, utilizzando, compatibilmente, soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, istituisce aree naturali protette, individuate in siti non compresi nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale e secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1 lettera a) della legge n. 394/91, con una o più delle seguenti finalità:

a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;

c) salvaguardia di biotopi, di associazioni vegetali o forestali e di formazione geologiche, geomorfologiche, paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

d) mantenimento, sistemazione o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica sui percorsi migratori della stessa in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 157/92;

e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura e della presenza antropica.

La Regione promuove inoltre campagne di educazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della conoscenza e del rispetto dell'ambiente.

### Art. 2.

#### Classificazione delle aree naturali protette

1. Relativamente alle diverse caratteristiche ed agli scopi per cui vengono istituite le aree naturali protette si distinguono in:

- parchi naturali;
- riserve naturali.

2. Le aree individuate dalla presente legge sono soggette ai vincoli di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267 sul «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi» e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431.

### Art. 3.

#### Parchi naturali

1. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di costa di valore naturalistico ed ambientale. Costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

2. Nei parchi naturali è favorita e stimolata la ricerca scientifica e sono consentite le usuali attività produttive e le operazioni agro-silvo-pastorali purché non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e con le finalità del parco stesso; è promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato.

3. Il piano di gestione territoriale di cui al successivo art. 19, può enucleare, all'interno dei parchi, una zonazione del territorio e prevedere, anche, una o più riserve naturali integrali aventi lo scopo di proteggere e conservare la natura e l'ambiente di tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.

4. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree possono essere istituite delle zone di rispetto pre-parco.

### Art. 4.

#### Riserve naturali

1. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, tratti di costa che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

2. Le riserve naturali in relazione al diverso grado di protezione all'ambiente si distinguono in:

- aree naturali integrali;
- originate o guidate;
- particolari o speciali.

3. Le aree protette che insistono in territori di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

## Art. 5.

*Riserve naturali integrali*

Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.

## Art. 6.

*Riserve naturali orientate*

Le riserve naturali orientate hanno lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale.

## Art. 7.

*Riserve naturali orientate*

Le riserve naturali speciali hanno lo scopo di conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico educativo, oppure per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biotico-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica.

## CAPO II

PROPOSTE PER L'ISTITUZIONE  
DELLE AREE NATURALI PROTETTE

## Art. 8.

*Soggetti di promozione  
per la istituzione di aree naturali protette*

1. Possono promuovere l'istituzione delle aree naturali protette, oltre allo stesso ente regione:

- a) la provincia territorialmente interessata;
- b) i comuni sul cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione;
- c) le associazioni ambientaliste, operanti in Basilicata, ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le proposte, regolarmente istruite e corredate del parere del comitato di cui al successivo art. 11 formano oggetto di trattazione in sede di conferenza di cui all'art. 22 comma 1, lettera a) della legge n. 394/91.

3. Le proposte devono essere inoltrate al dipartimento ambiente della Regione, corredate di una scheda riportante tutte le indicazioni necessarie per motivarne l'esistenza, di una cartografia in scala idonea e di tutti gli opportuni elaborati tecnici.

## Art. 9.

*Leggi istitutive delle aree naturali protette*

1. In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, le aree naturali protette sono individuate ed istituite con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di esse:

- a) la perimetrazione;
- b) le misure di salvaguardia;

e per i parchi naturali, inoltre:

- c) gli indirizzi per il funzionamento dell'ente per la gestione del parco;
- d) il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- e) i principi del regolamento del parco;
- f) l'indennità di carica per gli organi del parco ed il collegio dei revisori nonché i rimborsi spese.

## Art. 10.

*Individuazione di aree naturali protette*

1. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 9, sono individuate, in questa fase, le seguenti aree naturali protette, anche sulla scorta della deliberazione del comitato delle aree naturali protette del 21 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1994:

a) sistemi parchi e riserve:

- 1) Gallipoli-Cognato-Piccole Dolomiti Lucane;
- 2) Vulture-S. Croce-Bosco Grande;
- 3) parco archeologico-storico naturale delle chiese rupestri del Materano;
- 4) Oasi di S. Giuliano e Collina Timmari;
- 5) Bosco Pantano di Policoro;
- 6) Lago Pantano di Pignola;
- 7) Lago Grande e Piccolo di Monticchio;
- 8) Lago Laudemio;
- 9) Abetina di Laurenzana.

2. Sono altresì individuate in via prioritaria le seguenti aree di ripercuote:

- a) le aree già comprese nei piani regionali paesistici di area vasta ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3;
- b) le ulteriori aree già individuate ai sensi della legge regionale 22 maggio 1980, n. 42, ovvero segnalate nei censimenti effettuati dalla Società Botanica Italiana, nonché da altri organismi scientifici e dalle associazioni ambientaliste.

## Art. 11.

*Comitato scientifico regionale per l'ambiente*

1. È istituito il Comitato scientifico regionale per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia di tutela ambientale.

Il Comitato esprime pareri in materia di aree naturali protette. Formula proposte alla giunta regionale per l'effettuazione di studi, ricerche ed iniziative di interesse regionale in materia di tutela ambientale.

2. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale regionale in servizio presso il dipartimento ambiente, designato dall'assessore al ramo.

## Art. 12.

*Composizione del comitato*

1. Il Comitato scientifico regionale per l'ambiente è composto da:

- a) coordinatore del dipartimento all'ambiente che lo presiede;
- b) tre dirigenti regionali, rispettivamente degli uffici salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico, Forestale ecologia caccia e pesca, Urbanistica ed ambiente;
- c) sei esperti rispettivamente in geologia, architettura con specializzazione in urbanistica e/o pianificazione del territorio, zoologia, botanica, scienze forestali e agronomia con specializzazione in coltivazioni universitari o altri soggetti operanti presso istituti o enti di ricerca ovvero fra esperti di comprovata esperienza nel settore;
- d) due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e maggiormente rappresentative nel territorio regionale;
- e) un rappresentante della soprintendenza ai beni ambientali;
- f) un rappresentante della soprintendenza archeologica;
- g) un dirigente di ciascuna provincia competente.

2. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

3. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alle lettere d), e) e f) del primo comma del presente articolo, il presidente della giunta previa delibera della stessa, provvede ugualmente alla costituzione del comitato appena pervenuta almeno la metà più una delle designazioni di cui al precedente comma 1. Successivamente si provvederà ad integrare il comitato con gli altri componenti.

4. I componenti del comitato restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale e comunque non oltre i tempi fissati dalla legge.

5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti con decreto del presidente della giunta e sostituiti con esperti di pari qualifica.

## 13.

*Funzionamento del comitato regionale per l'ambiente*

1. Le riunioni del comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il comitato esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di parità del numero dei voti, prevale quello del presidente.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

3. Alle riunioni del comitato possono essere sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni agricole.

## Art. 14.

*Compensi e rimborsi*

1. Ai pubblici dipendenti, membri del comitato in ragione del proprio ufficio, non compete alcuna indennità.

2. Ai sei esperti del comitato compete un gettone di presenza pari a L. 200.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute del comitato.

3. Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello dove si svolge la seduta è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno compiuto con i mezzi pubblici di linea tra il comune di residenza e il comune dove si svolge la seduta del comitato, documentate mediante presentazione dei relativi biglietti.

4. Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria è corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonché le eventuali spese autostradali debitamente documentate.

5. Ai componenti del comitato non dipendenti regionali che per ragione del loro ufficio debbano recarsi in località diversa da quella dove ha sede il comitato stesso, spetta oltre all'indennità prevista dal precedente comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai dipendenti regionali della più alta qualifica funzionale. La missione è autorizzata dall'assessore regionale all'ambiente.

## Art. 15.

*Delega alle province*

1. La gestione delle aree naturali protette è delegata alle province.

2. La Regione mantiene la gestione delle aree interprovinciali.

3. In relazione a ciò la gestione della regione o della provincia avviene nei modi e nei limiti indicati nella presente legge.

4. Il riferimento a regione e province nei successivi articoli è fatto in relazione alle rispettive competenze di cui ai precedenti commi.

## CAPO III

## GESTIONE DEI PARCHI NATURALI

## Art. 16.

*Gestione dei parchi naturali e loro organi*

1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi enti dotati di personalità giuridica.

2. Sono organi degli enti parchi:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il direttore del parco;
- la comunità del parco;
- il collegio dei revisori dei conti.

3. La legge istitutiva, inoltre, definirà la costituzione di eventuali organi consultivi tecnico-scientifici.

4. Lo statuto dell'ente definirà la forma organizzativa con la composizione degli organi e l'individuazione dei compiti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 394/91 e nei limiti di cui alla presente legge.

1. La comunità del parco è costituita dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità Montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'ente parco. In particolare il suo parere è obbligatorio:

- sul regolamento del parco;
- sul piano del parco;
- su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo;
- sul bilancio e sul conto consuntivo.

3. La comunità del parco delibera, previo parere vincolante del consiglio direttivo, sul Piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La comunità del parco elegge al suo interno un presidente e un vice presidente. È convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal presidente dell'ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

5. Lo statuto del parco, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni, è adottato dalla comunità del parco medesima ed è approvato dal consiglio regionale.

6. In fase di prima applicazione della legge istitutiva del parco ed entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il presidente della giunta regionale insedia la comunità del parco che, nei successivi 60 giorni dal proprio insediamento, adotta lo statuto del parco.

## Art. 18.

*Personale dell'ente parco*

1. L'ente parco si avvale di personale messo a disposizione o comandato dalla regione o dagli enti territorialmente interessati.

2. L'ente, in mancanza di proprio personale, può avvalersi di accompagnatori naturalistici singoli o associati tramite convenzione, incaricati di volta in volta di guidare ed assistere i visitatori dell'area protetta nelle escursioni, attività e presa di conoscenza, con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.

3. L'ente può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il suo personale.

## Art. 19.

*Piano di gestione territoriale dei parchi*

1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo la presente legge, l'ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano di gestione territoriale del parco, con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel rispetto delle finalità istitutive.

2. Il piano è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti.

3. I piani di gestione territoriale devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in specie:

- l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- l'esercizio non regolamentato della pesca;

- c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali;  
 d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei ficheni e dei funghi;  
 e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;  
 f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geobiologici;  
 g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le immissioni sonore di disturbo;  
 h) l'impiego nell'attività agro-silvo pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;  
 i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;  
 l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con la finalità del parco;  
 m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.

4. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali con esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi faunistici.

5. I piani di gestione territoriale sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'ente parco e devono essere trasmessi alla giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale gli enti interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni al presidente della regione o della provincia.

6. La giunta, esaminate le osservazioni, provvede alla stesura del testo definitivo, dei piani e li sottopone al consiglio regionale per l'approvazione.

7. Le indicazioni contenute nei piani di gestione territoriale, una volta approvate, hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

8. Ai piani di gestione territoriale possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai precedenti commi.

#### Art. 20.

##### Controlli

Le deliberazioni degli organi del parco sono sottoposte a controllo nei modi e nelle forme indicati nella legge regionale n. 10/91 per gli enti strumentali della Regione.

#### Art. 21.

##### Divieti transitori

1. Nelle aree individuate dalla legge istitutiva del parco, sino alla entrata in vigore dei piani di gestione territoriale, sono vietate:

- a) la costruzione di nuove strade ed edifici;  
 b) le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), i) e l) del comma tre dell'art. 19.

2. Sono invece consentiti:

- a) i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali già adottati e quelli necessari ad evitare il degrado del bosco;  
 b) gli interventi di difesa idrologica già adottati purché compatibili con le finalità del parco.

3. Per le riserve naturali la legge istitutiva definisce i divieti e le misure di salvaguardia.

#### Art. 22.

##### Concessioni ed autorizzazioni

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere ed interventi localizzati nell'area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso.

2. A tal fine gli enti competenti provvedono a rilasciare le concessioni o autorizzazioni, previo parere dell'ente parco, che deve essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 23.

##### Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche

1. La regione o la provincia, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali di cui alla presente legge, promuove e coordina studi, rilievi cartografici e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costruire l'insieme dell'area naturale protetta.

2. Gli enti gestori dei parchi stimolano e promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscitano iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attraverli ed interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità istituzionale dei parchi naturali.

3. Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al conseguimento degli obiettivi della presente legge, anche in considerazione dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà derivanti dall'istituzione delle aree naturali protette in zone montane disagiate, la regione e la provincia finanzia l'esecuzione delle seguenti opere o attività, purché compatibili con la finalità del parco e del relativo piano di gestione territoriale prevedendo:

a) l'aumento del 20% dell'entità dei contributi e dei finanziamenti, ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100% dei lavori previsti ed effettuati per opere di nuova realizzazione, conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi conservativi di edifici e le opere per conservare e restaurare i manufatti. L'aumento è invece del 10% relativamente al contributo o al finanziamento per le zone pre-parco, ove istituite;

b) l'assunzione a carico della regione o della provincia delle spese relative allo studio dei piani di assetto anche delle foreste di proprietà privata associate nelle varie forme di legge;

c) la regione candida i programmi ed i progetti formulati dagli enti di gestione delle aree, per quelle provinciali sulla base dell'ordine di priorità indicate dalle province, alle fonti finanziarie regionali, statali e comunitarie.

#### Art. 24.

##### Indennizzi

Quando, all'interno dei parchi naturali, si verificano riduzioni documentali dei redditi agro-silvo-pastorali, in conseguenza dell'istituzione dei parchi stessi, l'ente gestore del parco provvede al conseguente indennizzo in conformità alla vigente legislazione in materia. Esso provvede, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

#### Art. 25.

##### Acquisizione ed espropriazioni di beni immobili

Gli enti gestori dei parchi nell'ambito delle finalità istitutive del parco, possono prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione ai sensi della normativa vigente.

#### CAPO IV

##### NORME GENERALI

#### Art. 26.

##### Coordinamento

1. La giunta regionale provvede a:

- a) elaborare gli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree protette;

b) emanare direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività nelle aree naturali protette;

c) verificare il raggiungimento dei fini istituzionali delle aree naturali protette e dell'osservanza delle norme che le reggono;

d) conservare la lista ufficiale delle aree naturali protette e la documentazione ufficiale relativa all'individuazione delle loro singole caratteristiche;

e) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per personale dipendente e per i volontari addetti alla sorveglianza delle aree protette;

f) quando altro si rende necessario all'attuazione di una efficace politica di protezione delle aree naturali.

2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti sopra indicati, nei modi di legge può avvalersi di istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.

#### Art. 27.

##### *Vigilanza e sorveglianza*

1. L'attività di vigilanza nelle aree di rispettiva competenza di cui alla presente legge è esercitata dalla regione o dalla provincia attraverso i propri uffici.

2. La sorveglianza nei territori di cui alla presente legge è esercitata:

da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli enti di gestione;

dal Corpo Forestale dello Stato ex art. 27, comma 2, legge 6 dicembre 1991, n. 394 mediante apposita convenzione;

da guardie volontarie delle associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

3. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal prefetto ai sensi degli artt. 133 e 134 testo unico legge pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

#### Art. 28.

##### *Demanio per la tutela della natura*

1. La regione e la provincia in caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, nella determinazione del valore di mercato tiene conto del valore naturalistico derivante, dalla rarità e dal particolare valore ambientale della zona.

2. I beni acquisiti ai sensi del comma uno, costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso di aree protette, viene concesso all'ente gestore in uso gratuito a tempo indeterminato per i suoi fini istituzionali.

3. Gli enti gestori delle aree protette, in relazione alla necessità di una più sicura tutela degli ambienti naturali di particolare valore naturalistico possono proporre il loro acquisto alla regione o alla provincia.

4. Gli enti gestori possono accettare donazioni e ricevere legati da privati.

5. Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinata nei bilanci della regione o della provincia è destinata all'ampliamento del demanio per la tutela della natura.

#### Art. 29.

##### *Ricerca scientifica*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 in riferimento alla fauna selvatica omeoterma e quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, lettera a) e dall'art. 22, comma 1, lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente le aree protette, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica sul territorio regionale inerenti la flora, la fauna invertebrata e vertebrata eteroterma, i geotipi che prevedano il prelievo di parti o del tutto, la cattura o la soppressione di specie, individuate come da sottoporre a tutela da elenchi compresi in direttive CEE, leggi statali e regionali o considerate

tali dalla letteratura scientifica, presenti sul territorio regionale, è consentito, al fine di conservare la biodiversità ed il permanere delle specie, solamente previa autorizzazione dell'Ufficio salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico che ha il compito di vigilare sulle diverse attività di ricerca di iniziativa sia regionale che di enti, Università, associazioni, privati cittadini.

2. Il soggetto proponente la ricerca dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima del previsto inizio della stessa, il programma di lavoro indicando specificatamente obiettivi, tempi, modalità, luoghi e personale coinvolto impegnandosi a rispettare le eventuali prescrizioni che l'ufficio incaricato della vigilanza potrebbe indicare e a far pervenire entro sei mesi dalla conclusione della ricerca un rapporto sintetico sull'effettivo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti.

3. Il mancato rispetto dei comuni precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31.

#### Art. 30.

##### *Divieti generali*

1. È vietato l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti nei boschi di enti pubblici comprese le strade interne e le chiazze. È vietata, altresì, salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada con mezzi a motore con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuori strada. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nel lavoro agricolo, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio.

2. Nelle aree di cui alla presente legge trovano applicazione tutti i limiti ed i divieti di cui alla vigente legislazione statale e regionale.

#### Art. 31.

##### *Sanzioni*

1. I limiti ediziali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando l'infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette di cui alla presente legge.

2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà comunque superare il limite previsto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute dalle leggi istitutive dei parchi naturali e dai loro piani di gestione territoriale o dai decreti di vincolo di tutela delle riserve naturali non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.

4. In aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 a lire 18.000.000. La stessa sanzione si applica anche in ipotesi di inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della zona.

#### Art. 32.

##### *Tutela della flora - Specie regionali protette*

1. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale e previo parere del Comitato scientifico di cui all'art. 11 predispone l'elenco delle specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione anche di semplici parti e analogamente l'elenco delle specie vegetali a protezione limitata e ne indica le modalità di raccolta e i limiti quantitativi. Gli elenchi saranno resi noti mediante affissione agli albi pretori dei comuni, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente le specie vegetali provenienti da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo o da colture industriali, giardini ed orti botanici. In tal caso le piante o parti di piante poste in commercio devono essere accompagnate da certificato del produttore. Il produttore che coltiva specie a protezione assoluta deve farne comunicazione al comune in cui è ubicato il fondo e all'Ufficio Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico della Regione per gli opportuni controlli.

3. La Regione protegge le alberature e i singoli alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. La proposta di protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le alberature e gli alberi sono radicati, che ha 60 giorni per far conoscere le proprie osservazioni.

Pervenute le osservazioni o decorso inutilmente il termine assegnato, il presidente della giunta regionale, sentito il Comitato scientifico regionale per l'ambiente di cui all'art. 11, dispone l'individuazione, con apposito carteggio, delle alberature e dei singoli alberi da salvaguardare e ne dà notizia al proprietario.

Le alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti solo previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o di altro organo appositamente delegato.

**Art. 33.**

*Biotipi individuati ex legge regionale n. 42/1980*

Sono fatti salvi le riserve, i biotipi, le specie vegetali, le alberature e i singoli alberi già istituite e/o individuati con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 42/80.

**Art. 34.**

*Norma transitoria*

1. La legge regionale n. 11/90 istitutiva del parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano esplica i suoi effetti fino alla istituzione dell'ente parco per l'area di cui al punto 3 dell'art. 10 della presente legge.

2. Il nuovo ente subentra a tutti gli effetti nella gestione.

**Art. 35.**

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del comitato di cui agli artt. 11 e seguenti della presente legge valutati in 10.000.000 gravano sul cap. 550 del bilancio di previsione della Regione.

Agli oneri derivanti dalla gestione delle riserve naturali già istituite, valutate in lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1994 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4653 (di nuova istituzione) «Interventi a favore delle riserve naturali» e la copertura finanziaria è assicurata con uno storno dal cap. 4650.

2. Le leggi di bilancio degli esercizi finanziari successive al 1994 quantificheranno gli oneri occorrenti a fronteggiare la spesa di cui al comma precedente che farà carico allo stesso corrispondente capitolo.

3. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza di cassa:

*In diminuzione*

Cap. 4650 - Contributi per la tutela del suolo, dell'abitato e per lo smaltimento dei rifiuti L. 100.000.000

*In aumento*

Cap. 4653 - Interventi a favore delle riserve naturali L. 100.000.000

**Art. 36.**

*Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale n. 42/80 «Tutela della flora e dei biotipi in Basilicata».

2. Sono abrogate tutte le altre norme incompatibili o in contrasto con la presente legge.

**Art. 37.**

*Pubblicazione*

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 28 giugno 1994

BOCCIA

94R0577

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. 2.

Fusione tra la S.I.To. S.p.a. e la So.Co.Tras. S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 15 del 13 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Per consentire la riconduzione ad unità della gestione dell'Interporto di Torino e dello sviluppo degli investimenti pubblici e privati in quella infrastruttura, la Gestione Regionale è autorizzata a proporre la fusione, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice civile, tra la Società Interporto di Torino (S.I.To.) S.p.a. e la Società Coordinamento Trasporti (So.Co.Tras.) S.p.a. entrambe a partecipazione regionale, mediante l'incorporazione della So.Co.Tras. S.p.a. nella S.I.To. S.p.a., sulla base di un progetto di fusione predisposto ai sensi dell'articolo 2501-bis del codice civile, dagli amministratori delle società stesse.

2. La giunta regionale comunica alla competente commissione permanente del Consiglio regionale le linee del progetto di fusione, preventivamente alla formalizzazione della relativa proposta alle assemblee straordinarie delle società, ai sensi dell'articolo 2502 del Codice civile.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 1994

BRIZIO

94R0733

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. 3.

Iscrizione alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L. del personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza - Ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. e l'I.N.A.D.E.L. di periodi assicurativi del personale ex I.S.E.F.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 15 del 13 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il personale assegnato, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) all'Ente per il diritto allo studio universitario dalla data del 1° gennaio 1993 ed il personale

assunto dall'Ente stesso successivamente alla predetta data, è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, alla C.P.D.E.L., all'I.N.A.D.E.L. o all'Ente di previdenza eventualmente subentrano ad essi in forza di normativa nazionale. Per il personale, di cui all'art. 39 della legge regionale 16/92, l'iscrizione decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Al personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.

3. Per la ricongiunzione presso gli Enti previdenziali, di cui al comma 1, dei periodi assicurativi del personale già dipendente dalla disciplina opera dell'I.S.E.F., iscritto all'I.N.P.S., si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali).

#### Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La Presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 7 aprile 1994

BRIZIO

94R0734

### LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 4.

#### Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

La Corte Costituzionale con sentenza n. 61 del 10 febbraio 1994 si è pronunziata in merito.

Il Consiglio Regionale ne ha autorizzato in data 12 aprile 1994 la promulgazione, dopo espletamento della procedura di cui all'articolo 86 del Regolamento del Consiglio Regionale.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, la Regione Piemonte, in coerenza con i principi fondamentali della vigente normativa statale, con la presente legge disciplina e coordina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni, avute in delega dallo Stato a norma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse le acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.

2. Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicale nel sottosuolo, a livello sia ipodermico che profondo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie.

3. Rientrano nelle finalità della presente legge tutte le iniziative tecniche, amministrative e finanziarie intese a conseguire il riequilibrio dei prelievi idrici dalle falde sotterranee con priorità dell'uso potabile rispetto agli altri usi.

4. Per il conseguimento delle suddette finalità la Regione Piemonte promuove la realizzazione di attività tecnico scientifico e progettuali finalizzate in particolare all'acquisizione di conoscenze sistematiche delle acque sotterranee per quanto riguarda sia le disponibilità che gli effetti sulla qualità e sulla quantità determinati dalle modalità di prelievo ed uso. Assicura, inoltre, il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale, e della pianificazione di bacino in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, promuove e partecipa ad iniziative interregionali riguardanti il bacino del fiume Po.

#### Art. 2.

##### Tutela della pubblica amministrazione

1. La Giunta regionale con propri motivati provvedimenti individua, anche per ambiti territoriali omogenei, le acque sotterranee che hanno carattere di pubblico e generale interesse e ne richiede l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione.

3. Per acque sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originali dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.

4. Per falde freatiche o con superficie libera si intendono quelle falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato idrografico di superficie.

5. Per falde in pressione o confinate si intendono quelle falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui superficie piezometrica si colloca ad una quota superiore a quella del tetto dell'acquifero.

#### Art. 3.

##### Catasto pozzi, sorgenti e piezometri

1. Ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle acque sotterranee del territorio regionale, nonché per finalità di pianificazione e di gestione, la Regione concorre alla realizzazione di un sistema informativo sulle risorse idriche sotterranee coordinato a livello di bacino padano e istituisce il catasto pozzi, sorgenti e piezometri che raccoglie, codifica e gestisce in forma unitaria i dati tecnici ed amministrativi relativi alle utenze di acque sotterranee.

2. Il catasto assicura un flusso informativo in merito allo stato di qualità delle acque sotterranee, alla tipologia ed alla qualità di acqua utilizzata, nonché alle altre caratteristiche delle opere relative alla gestione del sistema di prelievo.

3. La rilevazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvengono sulla base di modelli e procedure che verranno approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I dati del catasto, validati e aggregati, sono pubblici.

4. Per la realizzazione del catasto di cui al presente articolo, la Regione si avvale dei comuni e delle province.

#### Art. 4.

##### Riserva delle acque da falde in pressione

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione è riservata ad uso potabile. Per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. L'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere concessa, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

## Art. 5.

*Uso domestico delle acque sotterranee*

1. Il proprietario del fondo, o il suo avente causa, previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, può utilizzare le acque sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impieghi connessi ad attività produttive.

2. Per finalità conoscitive e di controllo, il Sindaco comunica al Servizio regionale opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio copia autorizzazione rilasciata, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli di cui al comma 3, dell'articolo 3.

3. L'uso potabile delle acque di falda freatica può essere consentito dal Sindaco solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del D.P.R. 236/1988 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre a controllo sanitario, con frequenza almeno annuale, le acque soppunte.

4. L'uso delle acque di falda in pressione può essere consentito in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

5. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute può essere consentita per una portata massima di due litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.

6. È fatto obbligo a chiunque utilizzi acque sotterranee per uso domestico di dichiarare al Sindaco del Comune in cui ricade l'opera di presa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base dei modelli di cui al comma 3, dell'articolo 3 i dati caratteristici dell'utenza. La mancata dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 14.

## Art. 6.

*Ricerca di acque di falda freatica per usi diversi da quelli domestici*

1. La ricerca delle acque da falda freatica per usi diversi da quelli domestici è subordinata ad autorizzazione della Regione.

2. L'autorizzazione ha durata massima di un anno, prorogabile per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

3. La domanda di ricerca va presentata al Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, in duplice originale, con allegati:

a) lo studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;

b) il progetto del pozzo;

c) il progetto di massima dell'utilizzazione, comprendente la quantità d'acqua richiesta ed il tipo d'uso, le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche, i tracciaci e i diametri delle condotte. I contenuti della documentazione sopra elencata sono meglio precisati con deliberazione della Giunta Regione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nella domanda il richiedente deve indicare il professionista abilitato a cui affidare la direzione dei lavori.

5. Un originale della domanda, con l'attestazione della data di presentazione, è restituito al richiedente.

6. Il servizio opere pubbliche e difesa del suolo dispone l'affissione della domanda per quindici giorni all'Albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere, nonché degli altri Comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

7. Nel termine di centottanta giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta regionale, delegando all'uso il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, provvede in merito alla domanda stessa, rilasciando l'autorizzazione, se non ostano motivi di pubblico interesse, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere.

8. Qualora il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo riconosca una domanda inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, la dichiara inammissibile.

9. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico, i termini da osservarsi per l'inizio e la conclusione dei lavori e la cauzione da versarsi da parte del richiedente. Le spese di istruttoria e di direzione dei lavori sono a carico del richiedente.

10. Nell'autorizzazione sono impartite disposizioni circa la sorveglianza, l'esecuzione dei lavori e l'installazione di apparecchiature e strumenti di prova. La Regione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.

11. L'autorizzazione può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

a) quando non siano stati avviati i lavori nel termine di centottanta giorni dal giorno in cui essa fu notificata;

b) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre centottanta giorni senza che siano intervenuti documentate cause di forza maggiore;

c) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;

d) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona.

12. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori invia al Servizio opere pubbliche e difesa del suolo una dettagliata relazione finale con allegata la dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato e due copie della scheda debitamente compilata e sottoscritta, relativa al catasto di cui all'articolo 3. Nella relazione finale il direttore dei lavori in particolare riferisce in ordine a:

a) andamento generale dei lavori;

b) stratigrafia dei terreni attraversati;

c) risultati di una prova di emungimento, con almeno tre diversi gradini di portata, interpretata in maniera da conoscere l'equazione caratteristica del pozzo e la sua efficienza idraulica;

d) idoneità delle acque reperite in relazione all'uso previsto.

13. Una copia della scheda del catasto è inviata dal Servizio opere pubbliche e difesa del suolo all'Assessorato regionale all'ambiente, Servizio uso delle acque pubbliche.

## Art. 7.

*Estrazione ed utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici*

1. L'estrazione e l'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica che hanno carattere di pubblico e generale interesse è autorizzata dalla Giunta Regionale mediante concessione secondo le procedure di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, nel rispetto dei criteri e delle norme statali e regionali per il corretto e razionale uso delle risorse idriche con particolare riguardo all'attuazione delle disposizioni della legge 183/1989.

2. Ai fini del rilascio della concessione il richiedente è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute.

3. La qualità di acqua che può essere concessa è commisurata:

a) per usi potabili, ai reali fabbisogni della popolazione servita;

b) per usi agricoli, al numero dei capi di bestiame, all'entità della superficie da irrigare, al tipo di coltura e al sistema di irrigazione;

c) per usi industriali, agli effettivi fabbisogni del processo produttivo e a quelli igienico sanitari;

d) per tutti gli altri usi ai fabbisogni strettamente connessi alla funzionalità dell'insediamento.

4. La qualità di acqua concessa deve tener conto delle reali potenzialità della falda freatica anche in deroga a quanto stabilito al comma 3.

5. Il progetto esecutivo relativo alla domanda di estrazione e utilizzazione dell'acqua per usi industriali, deve contenere anche il progetto di riciclo delle acque utilizzate secondo i criteri della migliore tecnologia.

6. Nel disciplinare di concessione per usi industriali vanno specificati la quantità di acqua riciclata e scaricata, il quantitativo globale di acqua concesso e la sua ripartizione tra fabbisogni delle varie fasi del processo produttivo e necessità igienico sanitarie.

#### Art. 8.

##### *Ricerca, estrazione ed utilizzazione della acque da falde in pressione per uso potabile*

1. La ricerca, l'estrazione e utilizzazione delle acque da falde in pressione, ad uso potabile, è autorizzata dalla Giunta Regionale secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7.

2. Le stesse procedure si applicano nell'ipotesi di deroga di cui all'articolo 4, comma 2. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta all'articolo 6, comma 3 con una dettagliata relazione sull'indisponibilità di risorse idriche alternative.

3. L'utilizzazione ai fini potabili è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 236/1988. A tal fine il richiedente deve presentare con il progetto esecutivo, sulla base dello studio idrogeologico dell'area e dei risultati dei lavori e delle prove di ricerca, la valutazione della vulnerabilità e del rischio della falda con la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. 236/1988.

4. Gli Enti acquedottistici, nella realizzazione di nuove opere di presa, acquisiscono in proprietà la zona di rispetto delimitata a norma dell'articolo 6 del D.P.R. 236/1988 oppure stipulano apposita convenzione con proprietario o con il fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante. La convenzione disciplina le attività agricole consentite e prevede la corresponsione di un indennizzo commisurato al mancato reddito. La Giunta Regionale, entro centotantacinque giorni dell'entrata in vigore della presente legge, predispone un modello di convenzione e individua i criteri guida per la determinazione dell'indennizzo.

5. Nel disciplinare di concessione sono contenute le prescrizioni relative alla salvaguardia del punto di presa, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive e di falda freatica.

#### Art. 9.

##### *Ulteriori disposizioni per le utenze agricole*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, l'uso di acque sotterranee a scopi agricoli può essere consentito solo in carenza di acque superficiali. Alla relativa concessione si provvede sentito il parere dell'Assessorato regionale all'agricoltura che, in particolare, verifica se la quantità d'acqua richiesta è congruente con i valori medi di riferimento dei fabbisogni idrici per tipo di coltura, anche in relazione alla natura dei terreni ed alle caratteristiche climatiche della zona.

2. Le domande di nuove utenze e quelle di riconoscimento in sanatoria sono accolte solo se non risulta possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

3. In ogni caso sono considerate prioritarie le domande rivolte a soddisfare i fabbisogni di più utenti associati fra di loro, rispetto alla domanda del singolo utente, a parità di superficie da irrigare.

4. Per finalità conoscitive e di controllo delle acque sotterranee ed in particolare delle utenze agricole, la Regione può avvalersi della collaborazione dei Consorzi irrigui e di bonifica.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni comuni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici*

1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve essere compatibile con la capacità di ricarica dell'aquifero in ciascun bacino.

2. Qualora sia accertata l'anomalo abbassamento del livello delle falde, l'autorità che ha rilasciato la concessione ha facoltà di imporre la riduzione dell'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo.

3. Le opere di captazione di acque sotterranee ad uso potabile ed industriale devono essere dotate di adeguati strumenti di misurazione dei volumi di acqua prelevate, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. Lo stesso obbligo è prescritto per altri usi nei relativi disciplinari di concessione in rapporto alla rilevanza dei prelievi, sulla base di criteri definiti con deliberazioni della Giunta Regionale.

4. Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, nel disciplinare di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.

5. Tutti i soggetti che per finalità proprie o per obblighi della pubblica amministrazione gestiscono piezometri sono tenuti a comunicare al Servizio opere pubbliche e difesa del suolo l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia e i dati periodicamente rilevati, secondo le modalità di cui al comma 3, dell'articolo 3.

6. Per il corretto e razionale uso delle risorse idriche, l'Amministrazione Regionale può autorizzare nuove concessioni dalle preesistenti opere di captazione, sempre che sia accertata la disponibilità naturale della risorsa. In tal caso i rapporti tra i concessionari devono essere regolati da apposita convenzione che stabilisca gli indennizzi da riconoscere al preesistente concessionario per l'utilizzazione delle opere realizzate, le modalità di gestione e la ripartizione degli oneri relativi.

#### Art. 11.

##### *Riconoscimento delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici -*

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 ed all'articolo 105 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei pozzi e sorgenti regolarmente autorizzati a norma del T.U. 1775/1933 devono presentare domanda di riconoscimento ai Servizi opere pubbliche e difesa del suolo competenti per territorio.

2. Una copia della domanda è restituita al titolare con l'attestazione della data di presentazione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- copia della scheda al catasto di cui all'articolo 3;
- copia del progetto di utilizzazione dal quale risultino le caratteristiche dell'opera di presa, la quantità d'acqua utilizzata, il tipo d'uso, i tracciaci e i diametri delle condotte;
- copia del preesistente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933, qualora prescritto;
- dichiarazione attestante che la documentazione presentata descrive fedelmente lo stato di fatto delle opere eseguite.

4. Gli utilizzatori di acqua sorgive per uso diverso da quello domestico non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, sono esonerati dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera c) del comma 3.

5. Il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo, esperimento ogni opportuno accertamento in ordine agli aspetti di tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico di falda interessato dall'utilizzazione, stabilisce le condizioni di esercizio sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6 e lo trasmette, insieme agli atti di istruttoria, al Servizio uso delle acque pubbliche che predispone lo schema di deliberazione della Giunta Regionale di riconoscimento dell'utenza preesistente.

6. Al fine del riconoscimento, deve essere preliminarmente accertata se il pozzo consente la miscelazione delle acque della falda con quelle delle falde sottostanti. Qualora venga accertata la miscelazione, deve essere prescritta l'esecuzione dei lavori atti ad eliminarla. In particolare i pozzi che presentano finestre in sia in falda freatica che in falda in pressione sono riconosciuti a condizione che il titolare si obblighi ad eseguire in un congruo termine i lavori atti ad isolare la falda freatica da quella in pressione. Non potendosi utilmente eseguire detti lavori è imposta la chiusura del manufatto fatta salva la facoltà del titolare di trivellare un nuovo pozzo, in sostituzione di quello malfunctionante, a norma della presente legge.

7. Nel caso si accerti che il pozzo interessi esclusivamente la falda freatica si procede al suo riconoscimento. Nel caso in cui il pozzo utilizzi acque di falda in pressione per usi diversi da quelli potabili in carenza di acque di falda freatica il riconoscimento è effettuato in via precaria per un periodo massimo di dieci anni, a prescindere da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2. Alla scadenza il riconoscimento può essere rinnovato ove permanga la carenza di risorse idriche di falda freatica e si accerti la non disponibilità di acque superficiali.

8. Qualora le opere di captazione non vengano più utilizzate spetta all'utente provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva del pozzo. In caso di inadempienza il titolare del pozzo incorre nelle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 14, comma 1, lettera c).

9. L'inosservanza del termine di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) e l'utenza può essere riconosciuta a norma del presente articolo, purché risulti compatibile con quelle precedentemente autorizzate.

#### Art. 12.

##### *Riconoscimento in sanatoria di pozzi abusivi per usi diversi da quelli domestici*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge gli utilizzatori di pozzi sprovvisti di regolare autorizzazione devono presentare ai Servizi opere pubbliche e difesa del suolo competenti per territorio domanda di riconoscimento in sanatoria redatta secondo le modalità di cui all'articolo 11.

2. Trascorso inutilmente il termine suddetto i pozzi non dichiarati sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) e devono essere definitivamente chiusi a spese del proprietario del fondo. La mancata chiusura del pozzo comporta la sanzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

3. L'eventuale riconoscimento in sanatoria avviene secondo le modalità di cui all'articolo 11 della presente legge e nel rispetto dei diritti delle utenze regolarmente autorizzate.

#### Art. 13.

##### *Aree vincolate a fini idropotabili*

1. La Giunta Regionale individua ed elenca progressivamente, sulla base di studi e ricerche, le aree da riservare al soddisfacimento delle esigenze idropotabili, anche allo scopo di integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente compromesse.

#### Art. 14.

##### *Sanzioni amministrative*

1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottindicazioni violazioni:

a) lire 1 milione qualora non si osservino le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6;

b) lire 10 milioni qualora non si osservino i termini di cui all'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 12, comma 1;

c) lire 20 milioni in caso di inosservanza dell'obbligo di chiusura definitiva dei pozzi di cui all'articolo 11, comma 8 e all'articolo 12, comma 2;

d) da lire 5 milioni a lire 20 milioni qualora non si osservino le prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli;

e) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per ogni altra violazione delle presente legge.

2. All'accertamento delle violazioni provvedono gli organi di polizia urbana e rurale dei Comuni, nonché gli altri organi previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

#### Art. 15.

##### *Entrate*

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono iscritti in apposito capitolo istituito con la seguente denominazione: «Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di uso delle acque sotterranee».

2. Nello stato di previsione dell'entrata nel bilancio per l'anno finanziario 1993 il capitolo, di cui al comma 1, viene istituito con la donazione «per memoria».

3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 16.

##### *Norma di rinvio*

1. Nell'ambito della revisione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e del relativo regolamento di attuazione, deve essere prevista una apposita Sezione Acque del Comitato regionale per le opere pubbliche, competente anche nelle materie relative alla ricerca, estrazione e utilizzazione e salvaguardia delle acque sotterranee.

2. La durata dei procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento ed alla concessione d'uso delle acque sotterranee è stabilita, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con deliberazione della Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

##### *Disposizioni finali*

1. Le norme di cui alla presente legge relative all'utilizzazione delle acque che hanno carattere di pubblico e generale interesse si applicano alle concessioni di piccole derivazioni e costituiscono criteri di riferimento per l'espressione dei pareri regionali sul rilascio di concessioni di grandi derivazioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977.

2. Gli avvisi inerenti le domande di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee per i quali il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 1775/1933 prescrive la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio Annunci Legali della Provincia sono pubblicati, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. L'applicazione della presente legge, a partire dal secondo anno della sua entrata in vigore, è documentata annualmente e per aree omogenee attraverso una apposita relazione che la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale. In particolare deve essere documentato il bilancio dell'utilizzo delle acque sotterranee per quanto concerne le finalità di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e la riserva e l'utilizzo delle acque «da falde in pressione di cui all'articolo 4».

4. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 1775/1933 e della normativa vigente in materia di inquinamento delle acque, potabilizzazione, vincoli paesaggistici e idrogeologici, emungimenti da falde idriche, prevenzione degli infortuni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 12 aprile 1994

BRIZIO

94R0735

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1994, n. 5.

Subdelega delle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità della legge

1. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e degli articoli 3 e 67 del Statuto della Regione Piemonte, la presente legge:

- subdelega alle Province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, di cui all'articolo 13, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 ed all'articolo 90 del D.P.R. 616/1977;
- stabilisce la data di inizio dell'esercizio delle funzioni;
- prevede il trasferimento degli archivi alle Province, nonché il trasferimento di personale regionale in relazione alla subdelega;
- prevede le direttive, gli atti di indirizzo e di coordinamento;
- prevede l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività delle Province;
- regola i rapporti finanziari conseguenti.

## Art. 2.

## Oggetto della subdelega

1. Sono subdelegate alle Province le funzioni amministrative relative all'utilizzazione delle risorse idriche concernenti:

- l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche;
- le licenze di attingimento;
- le autorizzazioni per la ricerca e le concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli domestici;
- la polizia amministrativa relativa alle materie subdelegate con la presente legge, compresa la vigilanza di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Sono riservate alle Regioni, in quanto attinenti ad esigenze di carattere unitario, tutte le funzioni amministrative relative alla tutela, all'utilizzazione ed alla disciplina delle risorse idriche non espressamente subdelegate ai sensi del comma precedente, nonché quelle relative al rilascio di pareri in relazione alle funzioni esercitate dallo Stato di cui all'articolo 91, numeri 1), 2), 3) e 4), del D.P.R. 616/1977.

## Art. 3.

## Inizio esercizio delle funzioni

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative subdelegate a partire dal 1° maggio 1995.

2. Fino a tale data, le funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione secondo le norme vigenti.

## Art. 4.

## Personale ed archivi

1. In fase di prima applicazione della presente legge e contestualmente al passaggio delle funzioni, la Regione trasferisce alle Province i dipendenti regionali dei Servizi periferici opere pubbliche e difesa del suolo che svolgono in via preminente, come risulta dai carichi di lavoro rilevati nell'anno 1992 nonché dai relativi piani di lavoro, le funzioni oggetto della materia subdelegata dalla presente legge.

2. La Regione può, altresì, trasferire alle Province, d'intesa con le medesime, in aggiunta al personale di cui al comma 1, un ulteriore contingente di personale regionale operante nei rispettivi Servizi opere pubbliche e difesa del suolo e nel Servizio uso delle acque pubbliche del Settore pianificazione e gestione delle risorse idriche, che presenta richiesta in tal senso.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato il personale di cui ai commi precedenti onde consentire alle Province di organizzare le proprie strutture e stabilire l'organico necessario per l'esercizio delle funzioni subdelegate in relazione al personale trasferito ed alle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Provincia.

4. Conseguentemente, dal 1° maggio 1995 sono soppresse le relative Unità operative organiche regionali «Acque pubbliche» e sono ridotti gli organici dei Servizi periferici opere pubbliche e difesa del suolo di un numero di unità per qualifica corrispondente al numero di dipendenti trasferiti.

5. Entro la data di inizio dell'esercizio delle funzioni subdelegate, sono trasferiti alle Province gli archivi cartacei ed informatizzati delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate e quelli delle istruttorie in corso.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate, la Regione riconosce annualmente alle Province un concorso nelle spese per il personale e l'organizzazione nella misura di lire 2 miliardi 500 milioni. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al relativo riparto tra le Province, d'intesa con le medesime, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entità delle attività istruttorie da esperire da parte di ciascuna Provincia.

## Art. 5.

## Indirizzo e coordinamento

1. Le funzioni amministrative subdelegate con la presente legge sono esercitate dalle Province nel rispetto:

- della legislazione che disciplina la materia;
- delle direttive emanate dal Governo nazionale;
- delle norme regolamentari e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche attraverso l'Assessore delegato, assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate:

- l'indirizzo ed il coordinamento;
- i rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con Enti nazionali, interregionali e regionali.

3. La Giunta Regionale disciplina le modalità di funzionamento degli archivi informatizzati delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni per l'utilizzazione delle risorse idriche. Ogni Provincia trasmette periodicamente i dati dell'archivio informatizzato alla Regione che ne cura l'aggregazione ai fini della tutela e della salvaguardia delle risorse idriche e la successiva pubblicazione.

4. Ogni anno i Presidenti delle Province riferiscono al Presidente della Giunta Regionale, o all'assessore delegato per la materia, sull'attività relativa all'esercizio delle funzioni subdelegate.

5. La Giunta Regionale riferisce annualmente alla competente commissione del Consiglio regionale sullo stato di applicazione della legge.

## Art. 6.

*Poteri sostitutivi e revoca*

1. In caso di grave e persistente inerzia delle Province nell'esercizio delle funzioni subdelegate, la Giunta regionale invita le stesse a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso invano il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione delle Province.

2. Nel caso di ulteriore e persistente inattività o di violazione di legge, ovvero di non adeguamento alle direttive ed agli indirizzi, la subdelega può essere revocata con legge regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata e l'Unione regionale delle Province del Piemonte.

## Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili su base annua in lire 2 miliardi 500 milioni, si provvede a partire dal 1995, in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 aprile 1994

BRIZIO

94R0736

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1994, n. 6.

Contributo per la ristrutturazione e la manutenzione di Villa Gualino.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 1994)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad accettare l'erogazione liberale in denaro di L. 1.000.000.000, disposta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione del compendio immobiliare di proprietà regionale denominato Villa Gualino, sito in Torino, viale Settimo Severo 65.

## Art. 2.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1994, l'importo di L. 1.000.000.000 al Consorzio Villa Gualino S.c. a r.l., società concessionaria per la realizzazione di lavori di ristrutturazione, manutenzione e gestione del compendio immobiliare, di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

1. Alla spesa di L. 1.000.000.000 si provvederà in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, a tal fine destinando una somma di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 23600, come risulta dal bilancio pluriennale per il periodo 1993/95 tranches 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 aprile 1994

BRIZIO

94R0737.

## LEGGE REGIONALE 15 aprile 1994, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978; n. 38 e successive modifiche ed integrazioni in materia di disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 1994)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La lettera *d)* dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, è sostituita dalla seguente:

*«d) interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole e destinati alla residenza e dimora abituale dei proprietari, danneggiati o interessati da eventi calamitosi dichiarati gravi.»*

## Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 38/1978 così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 79, è sostituito dal seguente:

*«Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti dagli interventi di cui alle lettere *d), f)* dell'articolo 2, sono demandati ai Comuni, i quali possono avvalersi degli uffici tecnici periferici regionali. In ogni caso, le perizie presentate a supporto delle domande dei soggetti richiedenti dovranno essere sottoposte al visto di congruità degli uffici tecnici periferici regionali.»*

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 38/1978, è sostituito dal seguente:

«In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità, le opere possono essere immediatamente disposte, entro il limite di 50 milioni, ed iniziate direttamente a cura del dirigente dell'ufficio tecnico periferico regionale, territorialmente competente, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore da questi delegato.»

#### Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 38/1978 così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 1987, n. 53, è sostituito dal seguente:

«L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non può superare la somma di lire 25 milioni per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilità e l'abitabilità dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non può superare la somma di lire 65 milioni per ciascun alloggio.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 15 aprile 1994

BRIZIO

94R0738

### LEGGE REGIONALE 15 aprile 1994, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, recante nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Consiglio di amministrazione delle A.T.C. si intende regolarmente costituito quando, oltre ai membri eletti di cui alla lettera a), risultino nominati almeno due dei membri di cui alla lettera b).».

#### Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11/1993, è inserito il seguente:

«3-bis. Il personale del disciolto Consorzio che abbia conseguito il livello economico differenziato di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 36, conserva tale beneficio senza intaccare il numero di livelli economici differenziati attribuibili dalla Regione Piemonte per il 1993 al proprio personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992.»

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11/1993, sono abrogate le seguenti parole: «, nonché previdenziale».

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 11/1993, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis - *Trattamento di quiescenza e di previdenza.*

1. Il personale assunto dalle A.T.C., successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è iscritto alla C.P.D.E.L. ai fini pensionistici ed all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento previdenziale o all'Ente di Previdenza che, in forza di normativa nazionale, subentri ad essi.

2. Il personale di cui all'articolo 3, comma 5 della presente legge, mantiene il trattamento di fine rapporto e l'iscrizione alla C.P.D.E.L. o agli altri Enti, come previsto dalla precedente normativa concernente gli I.A.C.P.».

#### Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 11/1993, è sostituito dal seguente:

«2. La gestione del fondo sociale di cui al comma 1 è affidata alle A.T.C. che, entro il 31 agosto di ciascun anno, sottopongono all'approvazione della Giunta Regionale la rendicontazione delle erogazioni effettuate dai Comuni nell'anno precedente».

#### Art. 6.

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 11/1993, è sostituito dal seguente:

«4. La nomina dei collaudatori degli interventi di Edilizia Sovvenzionata, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato di collaudo, è effettuata dagli Enti gestori, in conformità alla normativa regionale in materia, su indicazione dell'assessore regionale competente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 15 aprile 1994

BRIZIO

94R0739

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1994, n. 48.

Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45 del 30 giugno 1994)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 4 dello Statuto e delle competenze trasferite alla Regione ai sensi del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli artt. 2 e 3 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché delle strade private.

## Art. 2.

*Ambito di applicazione - Divieti*

1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all'art. 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all'art. 1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;

c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni;

d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;

e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della l.r. 64/76;

f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;

g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all'art. 10, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è altresì vietata ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.

## Art. 3.

*Deroga*

1. In deroga ai divieti di cui all'art. 2, la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi:

a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;

c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;

d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;

e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;

f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.

3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorità preposta alla relativa gestione.

## Art. 4.

*Motoslitte*

1. La circolazione di motoslitte è consentita, nelle aree di cui all'art. 2, soltanto nei casi contemplati dall'art. 3.

## Art. 5.

*Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti*

1. È fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a motore, nonché di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manifestazioni anche a carattere occasionale o estemporaneo da disputare con i mezzi predetti anche su sentieri e mulattiere.

## Art. 6.

*Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all'art. 2, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche.

2. L'individuazione è fatta secondo criteri che minimizzano il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all'ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati.

3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite le Comunità montane, se interessate.

4. I Comuni adeguano, ove occorre, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione dei percorsi di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvata ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

## Art. 7.

*Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto  
Autorizzazione alla gestione*

1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all'art. 2, primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all'art. 6. L'individuazione deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.

2. I Comuni adeguano, ove occorre, il proprio strumento urbanistico alla deliberazione provinciale di individuazione delle aree di cui al primo comma entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvata ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, lett. d) e dell'art. 10, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessità del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonché tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell'attività, prestando idonee garanzie finanziarie.

## Art. 8.

*Gare e manifestazioni di fuori strada*

1. Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7.

2. In via eccezionale la Provincia può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, escluse comunque le aree di cui all'art. 2.

3. L'autorizzazione è concessa previo il consenso del titolare del fondo e il parere vincolante del Comune e previa l'assunzione degli obblighi di ripristino e la prestazione delle garanzie previste dall'art. 7, quarto comma, da parte del richiedente.

## Art. 9.

*Vigilanza*

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia locale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà a norma della legislazione vigente.

## Art. 10.

*Sanzioni amministrative*

1. Chiunque violi i divieti di cui all'art. 2 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.

2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal primo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Analoga sanzione è stabilita per le violazioni dei divieti di cui all'art. 5.

4. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85, recante «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative».

## Art. 11.

*Disposizioni transitorie*

1. Chiunque risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, illegittimamente titolare o gestore di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative od agonistiche di circolazione fuori strada di veicoli a motore, deve richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7 entro quarantacinque giorni dalla data suddetta. La domanda è corredata da idonei elaborati, anche cartografici o fotografici, che descrivano la situazione di fatto e dal progetto per gli eventuali adeguamenti.

2. Il Comune rilascia l'autorizzazione provvisoria, accompagnata dalle opportune prescrizioni ai sensi dell'art. 7, quarto comma, e previa prestazione delle garanzie ivi previste.

\* 3. L'impianto consegue l'autorizzazione definitiva se compreso fra quelli individuati dalla Provincia ai sensi dell'art. 7. In caso contrario l'attività deve cessare previa esecuzione delle opere di ripristino indicate nell'atto di autorizzazione provvisoria.

4. I progetti e le autorizzazioni sono rispettivamente approvati e rilasciati a norma dell'art. 7.

## Art. 12.

*Pubblicità e materiale informativo*

1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consultabili cartografie riportanti l'ubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada e degli impianti fissi.

2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma.

3. Con la legge di bilancio è predisposto apposito capitolo di spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicoli fuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitorata di cui all'art. 13.

## Art. 13.

*Segnaletica*

1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall'individuazione dei percorsi fissi, ad apporre apposita segnaletica:

a) di divieto di circolazione, in conformità alle tipologie vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree di cui all'art. 2;

b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell'art. 6, è consentita la circolazione dei veicoli fuori strada.

2. È fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all'art. 7.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 giugno 1994

CHITI

94R0642

## LEGGE REGIONALE 29 giugno 1994, n. 49.

## Norme per il riordino del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45-bis del 30 giugno 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

NORME PER IL RIORDINO  
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

## Art. 1.

## Oggetto

1. In attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1992, n. 421», come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di seguito indicato come decreto delegato, la presente legge:

- ridetermina gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali;
- dispone modalità e tempi per la costituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
- disciplina gli organi delle costituenti aziende;
- disciplina le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari delle stesse aziende;
- individua gli strumenti della programmazione regionale;
- definisce le modalità di partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria, nonché la partecipazione dei cittadini e la tutela dei diritti dell'utenza;
- definisce le modalità per il concorso delle università, degli enti nazionali di ricerca e del volontariato alla realizzazione delle finalità del servizio sanitario regionale;
- indica i criteri di integrazione delle funzioni sanitarie con quelle di assistenza sociale di competenza degli enti locali.

## TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO  
REGIONALE

## Art. 2.

## Le unità sanitarie locali

1. Negli ambiti territoriali individuati dall'allegato 1 alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, sono istituite le unità sanitarie locali, aziende aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, del decreto delegato.

2. Le unità sanitarie locali provvedono alla gestione:

- delle attività sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione, di cui all'art. 7 del decreto delegato;
- delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, di cui all'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 «Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale»;
- delle attività di assistenza sociale la cui gestione è ad esse attribuita, in base a delega, da parte degli enti locali, che assicurano il finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto delegato.

3. Le unità sanitarie locali assicurano i livelli di assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto delegato, erogando le prestazioni, tramite articolazioni funzionali territoriali di zona e di distretto socio-sanitario.

4. Le unità sanitarie locali esplicano la propria autonomia organizzativa tramite il regolamento generale che viene adottato sentito il consiglio dei sanitari di cui all'art. 21.

## Art. 3.

## Zone e distretti

1. Ciascuna unità sanitaria locale si articola nelle zone individuate dall'allegato 1, di cui all'art. 2, comma 1. L'ambito di ogni zona ricomprende per intero uno o più distretti. Le delimitazioni distrettuali sono quelle individuate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 31 marzo 1990, n. 29. Per le delimitazioni distrettuali non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede secondo le procedure previste dall'art. 14, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1990, n. 29 ed utilizzando i criteri indicati dalla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive variazioni e modificazioni. Alla eventuale e successiva variazione degli ambiti distrettuali come sopra individuati o definiti provvede l'unità sanitaria locale, sulla base delle determinazioni della conferenza di cui all'art. 6, e nel rispetto dei seguenti criteri:

- l'ambito territoriale del distretto deve ricomprendere interamente il territorio di uno o più comuni;
- l'ampiezza del distretto deve essere non inferiore a quella di una delle circoscrizioni di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali»;
- la soglia minima di popolazione del distretto, di norma, deve essere non inferiore a 15.000 abitanti.

2. Il distretto socio-sanitario è l'articolazione funzionale della unità sanitaria locale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria di primo livello e di pronto intervento, in forma integrata e coordinata con i servizi di assistenza sociale. Nel distretto socio sanitario è assicurata l'integrazione tra i livelli operativi coinvolti nell'erogazione delle prestazioni attraverso il coordinamento delle attività distrettuali.

3. Nella zona socio sanitaria sono organizzate le attività dirette all'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale, diverse da quelle di cui al comma 2, correlate alla dimensione del bacino di utenza, secondo quanto previsto dagli atti della programmazione regionale e locale. A ciascuna zona è proposto un responsabile le cui competenze sono disciplinate dalla legge di cui all'art. 27, comma 1, lettera a).

4. Gli ospedali presenti entro lo stesso ambito zonale sono accorpatisi in presidio ospedaliero di zona.

## Art. 4.

## Le aziende ospedaliere

1. Sono aziende ospedaliere di cui all'art. 4, comma 1, del decreto delegato, gli ospedali indicati nell'allegato 2 alla presente legge, riconosciuti ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello stesso decreto.

2. Le aziende ospedaliere assicurano, relativamente alle attività specialistiche previste sulla base degli atti della programmazione regionale:

- le prestazioni di ricovero;
- le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- le attività di emergenza e urgenza ospedaliera, organizzate in forma dipartimentale.

L'azienda ospedaliera costituisce altresì riferimento per le attività specialistiche della unità sanitaria locale nella quale è ubicata, secondo le indicazioni degli atti della programmazione regionale.

3. Le unità sanitarie locali per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione, stipulano convenzioni con le aziende ospedaliere in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria specialistica. Le medesime unità sanitarie locali si attono alle tariffe determinate dalla regione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto delegato.

4. Le aziende ospedaliere esplicano la propria autonomia organizzativa tramite il regolamento generale. Tale regolamento è adottato sentito il consiglio dei sanitari di cui all'art. 22 e prevede che, per le materie di cui all'art. 10, comma 7, sia acquisito il parere della facoltà di medicina.

## Art. 5.

## La regione

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano sanitario regionale che contiene anche le disposizioni generali per la formazione, da parte delle aziende, dei piani attuativi del piano sanitario regionale, denominati piano attuativo locale e piano attuativo dell'azienda ospedaliera. I contenuti del piano sanitario regionale e le procedure per la sua approvazione sono oggetto di apposita legge regionale; con la stessa legge sono disciplinate le procedure per la formazione dei piani attuativi locali, dei piani attuativi delle aziende ospedaliere ed il raccordo con il piano regionale di assistenza sociale (PRAS) di cui alla legge regionale 2 settembre 1992, n. 42, nonché gli elementi obbligatori contenuti nella relazione annuale predisposta dalla giunta regionale sull'attuazione del piano sanitario regionale.

2. Fatte salve le funzioni di cui all'art. 21 dello statuto, la giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo tecnico e coordinamento delle attività delle aziende sanitarie, sulla base delle disposizioni del piano sanitario regionale; con i relativi atti sono stabiliti modalità e termini per l'adeguamento alle direttive regionali da parte delle medesime aziende.

3. La giunta regionale esercita le attività di controllo e vigilanza, di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché attività concernenti l'osservazione epidemiologica ed il sistema informativo regionale. La giunta regionale approva il regolamento generale e gli atti di bilancio delle aziende nonché il piano attuativo delle aziende ospedaliere. Tali atti, come sopra approvati, sono immediatamente trasmessi al consiglio regionale.

4. La giunta regionale esercita le proprie funzioni anche tramite linee guida a carattere tecnico operativo nonché schemi tipo per gli atti fondamentali delle aziende.

5. Sono organismi consultivi del consiglio regionale e della giunta regionale, la conferenza sanitaria regionale ed il consiglio sanitario regionale. Il consiglio sanitario regionale è nominato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Composizione, modalità di funzionamento e compenso dei membri del consiglio medesimo, sono disciplinati con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di spesa derivanti dal funzionamento del consiglio sanitario regionale e decorrenti dal 1° gennaio 1993, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con legge di bilancio imputando la spesa al capitolo corrispondente al capitolo 720 del bilancio 1994.

6. La conferenza sanitaria regionale è costituita dai presidenti delle conferenze dei sindaci di cui all'art. 6 e dai presidenti delle articolazioni zonali delle predette conferenze. È presieduta dai componenti della giunta regionale preposti ai settori sanità e sicurezza sociale. È sentita dalla giunta regionale in sede di predisposizione degli indirizzi per l'elaborazione dei piani attuativi locali, dei principi per l'adozione dei regolamenti generali di cui all'art. 2, comma 4, ed all'art. 4, comma 4 e dei criteri in materia di riparto delle risorse. La giunta regionale acquisisce il parere obbligatorio della conferenza sanitaria regionale sul piano attuativo delle aziende ospedaliere di cui all'art. 5. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite con regolamento regionale da approvarsi dal consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il consiglio sanitario regionale è sentito dalla giunta regionale in materia di programmazione ed organizzazione sanitaria. La giunta regionale può altresì avvalersi del parere del consiglio sanitario regionale sui provvedimenti di contenuto tecnico-sanitario.

## Art. 6.

## La conferenza dei sindaci

1. Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'art. 3, comma 14, del decreto delegato, sono esercitate dai sindaci dei comuni dell'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, tramite la conferenza dei sindaci.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la conferenza dei sindaci adotta il regolamento per disciplinare la propria attività ed elegge la rappresentanza di cui all'art. 3, comma 14, del decreto delegato, che assume la denominazione di esecutivo, mediante il quale la conferenza stessa esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

3. La conferenza dei sindaci approva, entro il termine fissato dalla legge regionale di programmazione sanitaria di cui all'art. 5, comma 1, il piano attuativo locale predisposto dal direttore generale della unità sanitaria locale nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario regionale, degli indirizzi generali impartiti dalla giunta regionale e degli indirizzi specifici impartiti dall'esecutivo della stessa conferenza. Il piano attuativo è inviato alla giunta regionale, unitamente agli atti di bilancio.

4. Nel regolamento di cui al comma 2, sono individuate le modalità per la scelta del presidente della conferenza e per la formazione dell'esecutivo. La disciplina per il funzionamento della conferenza dei sindaci deve consentire l'effettiva partecipazione dei rappresentanti di tutti i comuni delle zone all'esercizio complessivo delle funzioni attribuite alla conferenza ed al suo esecutivo. L'esecutivo è composto dal presidente della conferenza che lo presiede, e da quattro sindaci, individuati in modo da garantire la presenza di almeno un sindaco per ciascuna zona.

5. Al fine di concorrere all'esercizio delle funzioni della conferenza dei sindaci, di cui ai precedenti commi, sono costituite articolazioni zonali della conferenza composte da tutti i sindaci dei comuni facenti parte di ogni zona socio sanitaria di cui all'art. 3, comma 1. Il funzionamento della conferenza in riferimento all'articolazione zonale è disciplinato dal regolamento di cui al comma 2. Ogni articolazione zonale della conferenza elegge il proprio presidente. Il presidente della conferenza presiede anche l'articolazione zonale della quale fa parte il comune ove ricopre la carica di sindaco. L'articolazione zonale rimette all'esecutivo della conferenza dei sindaci osservazioni e proposte sul piano attuativo locale.

6. La conferenza dei sindaci, di cui al comma 2, ed il suo esecutivo intrattengono rapporti con le unità sanitarie locali tramite il direttore generale. Il direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute dell'esecutivo e della conferenza su invito del presidente.

7. L'unità sanitaria locale mette a disposizione, presso la propria sede legale, idoneo locale per la conferenza e l'esecutivo. Il regolamento, di cui al comma 2, non può determinare oneri aggiuntivi a carico delle unità sanitarie locali per il funzionamento della conferenza, delle sue articolazioni zonali e dell'esecutivo.

8. In prima applicazione, la conferenza è convocata dal sindaco del comune con maggiore popolazione, che la presiede fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 2. In tale occasione, ai fini dell'approvazione del regolamento, fatta comunque salva la successiva diversa determinazione, la conferenza procede alla votazione dell'iberando a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Per la determinazione della maggioranza si procede come di seguito indicato:

a) il numero dei voti esprimibili è rappresentato dal doppio del numero dei consiglieri dei comuni ove esercitano le funzioni i sindaci componenti la conferenza;

b) ad ogni sindaco è attribuito un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali del proprio consiglio, aumentato di un numero di voti uguale al prodotto del numero dei consiglieri dei comuni dell'ambito della unità sanitaria locale per l'incidenza della popolazione del proprio comune rispetto a quella generale della unità sanitaria locale;

c) il numero come sopra determinato è arrotondato all'unità più vicina.

## Art. 7.

## Collaborazione fra regione ed enti locali nella verifica di qualità delle prestazioni sanitarie

1. Il metodo della verifica della qualità delle prestazioni sanitarie è posto a base della collaborazione tra regione, enti locali e aziende nell'espletamento delle rispettive funzioni. A tale scopo, la regione:

a) definisce, nell'ambito del piano sanitario regionale, il sistema di indicatori generali di qualità, che le aziende sono tenute ad adottare e l'organizzazione del relativo sistema di rilevazioni e controlli;

b) provvede, con legge, ad una revisione del modello organizzativo delle strutture preposte alla gestione delle competenze regionali in materia di sanità e sicurezza sociale, al fine di un adeguamento delle stesse all'esercizio delle funzioni regionali in tali materie. Tale adeguamento deve essere effettuato, in particolare, al fine di garantire elevata qualificazione ed efficienza nell'espletamento delle funzioni connesse con:

- 1) l'analisi epidemiologica;
- 2) il controllo del funzionamento degli strumenti per la verifica di qualità in ogni singola unità sanitaria locale, anche attraverso attività di tipo ispettivo;
- 3) le analisi dei costi in ogni singola unità sanitaria locale e delle azioni poste in atto per il contenimento dei consumi superflui di farmaci;
- 4) gli indirizzi per l'organizzazione e l'interpretazione delle informazioni per il raccordo organico delle attività della medicina di base, della prevenzione e della assistenza sociale con gli altri servizi sanitari;

c) provvede, nell'ambito della revisione di cui alla lettera b), a precisare i modi ed i limiti entro i quali la funzione direzionale delle strutture regionali si realizza nei confronti delle funzioni gestionali delle unità sanitarie locali, nel rispetto dell'autonomia definita per esse dalla normativa vigente e, altresì, a precisare le forme dovute e ordinarie di collaborazione tra le strutture regionali e le conferenze dei sindaci.

2. La relazione annuale sull'attuazione sul piano sanitario regionale fornisce al consiglio regionale gli elementi di conoscenza necessari a valutare i livelli di efficacia e di efficienza raggiunti in relazione agli indicatori generali di cui al comma 1, lettera a).

#### Art. 8.

##### La provincia

1. La provincia, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, concorre alla formazione dei piani regionali, secondo la disciplina della legge regionale di programmazione sanitaria di cui all'art. 5, comma 1, ed è sentita in occasione delle variazioni degli ambiti territoriali sovramunicipali delle unità sanitarie locali.

2. La provincia, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è sentita dalla conferenza di cui all'art. 6, in sede di esame dei piani attuativi di cui all'art. 5, comma 1, ai fini del raccordo tra programmazione sanitaria e programmazione dell'assistenza sociale.

#### Art. 9.

##### Partecipazione dei cittadini e tutela dei diritti dell'utenza

1. La regione promuove la partecipazione dei cittadini, delle loro organizzazioni rappresentative nonché degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, iscritti all'albo regionale, alla programmazione delle attività delle unità sanitarie locali, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario ed agli obiettivi del piano sanitario regionale, in materia di verifica della funzionalità dei servizi, della personalizzazione e umanizzazione della assistenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto delegato, demandando alla conferenza dei sindaci di cui all'art. 6 la relativa regolamentazione.

2. La regione garantisce la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, anche determinando le modalità per consentire la presenza degli organismi, di cui al comma 1, nelle strutture delle aziende.

3. L'adeguamento ai principi di cui ai commi 1 e 2 è attuato con successiva legge di modifica ed integrazione della legge regionale 1º giugno 1983, n. 36 «Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle unità sanitarie locali».

4. La regione promuove lo sviluppo delle tematiche bioetiche, avvalendosi della commissione di cui alla legge regionale 13 agosto 1992, n. 37 «Istituzione della commissione regionale di bioetica».

#### Art. 10.

##### L'università

1. Le università toscane contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione degli atti della programmazione regionale tramite le facoltà interessate, secondo modalità individuate dalla legge regionale di programmazione sanitaria di cui all'art. 5, comma 1.

2. La regione, nell'ambito del piano sanitario vigente, elabora protocolli d'intesa con l'università, per regolamentare l'apporto delle facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e l'apporto dello stesso servizio alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie dell'università e del servizio sanitario nazionale. A tal fine è costituito il comitato per l'intesa formato dal presidente della giunta regionale e dai rettori delle università toscane.

3. Nell'individuazione della dislocazione delle strutture del servizio sanitario regionale, gli atti della programmazione regionale tengono conto delle strutture universitarie ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto delegato. L'attuazione dei protocolli d'intesa avviene tramite specifici accordi convenzionali tra l'università e le aziende ospedaliere e, relativamente alle attività formative, tra l'università e le aziende interessate.

4. Per la predisposizione dei protocolli d'intesa è costituita apposita commissione con funzioni di supporto tecnico per il comitato di cui al comma 2; la commissione è formata da rappresentanti della regione, delle università e delle aziende interessate. Le rappresentanze sono designate, per le parti di rispettiva competenza, dai membri del comitato e dai direttori generali delle aziende. Le rappresentanze delle aziende ospedaliere sono designate in maniera da assicurare la pariteticità tra la componente ospedaliera e quella universitaria all'interno della commissione. Alle attività della commissione partecipano, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del decreto delegato, rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali competenti.

5. I protocolli d'intesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del decreto delegato e dagli atti della programmazione regionale, nonché tenuto conto delle finalità istituzionali dei contraenti, indirizzano e vincolano, nelle aree di seguito indicate, gli accordi convenzionali tra le aziende e le università, attraverso l'individuazione:

a) relativamente alle attività assistenziali di:

1) criteri per la determinazione dei volumi reciproci delle prestazioni assistenziali erogabili dai contraenti, distinti tra attività di ricovero ed attività specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle esigenze istituzionali proprie dell'università e del servizio sanitario regionale;

2) criteri per la riconduzione di tali volumi a quelli di valorizzazione economica delle attività relative;

3) criteri per la riconduzione di tale valorizzazione economica alla consistenza ed alla tipologia delle strutture organizzative proprie dei contraenti;

4) criteri per l'individuazione di attività sanitarie finalizzate alla maggiore qualificazione dei servizi erogati, individuati dalle parti contraenti;

b) relativamente alle attività formative di:

1) criteri per la determinazione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo delle strutture del servizio sanitario regionale;

2) criteri per l'individuazione e l'organizzazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti, delle scuole e dei corsi di formazione;

3) criteri per la ripartizione degli oneri.

6. Per le aziende ospedaliere di cui all'art. 4, i protocolli d'intesa determinano, in coerenza con i principi di qualificazione minima dell'attività specialistica di cui all'art. 27, comma 3, criteri sulla base dei quali sono individuate le specifiche strutture organizzative. Gli accordi convenzionali di cui al comma 3, per le attività assistenziali determinano, in conformità ai protocolli d'intesa, i centri di responsabilità dell'azienda ospedaliera.

7. Le materie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto delegato, è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina, sono concordate nell'ambito dei protocolli d'intesa.

#### Art. 11.

##### *Gli enti di ricerca*

1. I rapporti convenzionali per le attività assistenziali tra il servizio sanitario regionale e gli enti di ricerca le cui attività istituzionali sono concorrenti con le finalità del servizio, sono instaurati tra la regione, le aziende regionali e gli enti medesimi sulla base di appositi protocolli d'intesa.

2. I protocolli di cui al comma 1 hanno i contenuti di cui all'art. 10, comma 5, e sono stipulati dal presidente della giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi. Per la predisposizione e per l'attuazione dei protocolli valgono, in quanto applicabili, le stesse disposizioni dell'art. 10.

3. Il comitato per l'intesa tra la regione ed il Consiglio nazionale delle ricerche è costituito, anche ai fini di dare attuazione al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1993 ed a quanto disposto dall'art. 4, comma 12, del decreto delegato, dal presidente della giunta regionale, dal presidente del C.N.R. e dal direttore dell'Istituto di fisiologia clinica - CREAS - di Pisa.

#### Art. 12.

##### *I rapporti con il volontariato, con l'associazionismo e con la cooperazione sociale*

1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale, ed il servizio sanitario medesimo, sono instaurati sulla base di apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

2. L'associazionismo e la cooperazione sociale concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalità del servizio sanitario regionale e alle attività di assistenza sociale.

#### Art. 13.

##### *Le attività di assistenza sociale delle unità sanitarie locali*

1. Le attività di assistenza sociale di cui all'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42, ove delegate alle unità sanitarie locali, sono esercitate sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall'articolazione zonale della conferenza di cui all'art. 6.

2. Le attività socio assistenziali di cui all'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42, sono gestite dalle unità sanitarie locali sulla base del piano attuativo locale, secondo moduli organizzativi articolati nelle zone di cui all'art. 3, comma 3. Il piano attuativo locale per tali attività è definito secondo gli indirizzi programmatici di cui al comma 1.

3. Le unità sanitarie locali sono tenute a gestire le attività di cui al comma 1 ad esse delegate dagli enti locali.

4. La conferenza di cui all'art. 6, tramite le proprie articolazioni zonali, esercita sulle attività di cui ai commi 1 e 2 funzioni di verifica e controllo, secondo le disposizioni degli atti della programmazione regionale in materia di assistenza sociale.

#### Art. 14.

##### *Le attività di prevenzione collettiva e di controllo ambientale*

1. Per l'esercizio delle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, già esercitate dalle unità sanitarie locali, sarà istituita, con legge regionale, l'agenzia prevista dall'art. 03 della stessa legge.

2. Con la legge regionale di cui al comma 1, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e le modalità gestionali dell'agenzia, le modalità di collegamento e di integrazione della stessa con i dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali, nonché le modalità per lo svolgimento coordinato delle attività di prevenzione collettiva e di protezione ambientale.

3. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1 ed all'effettiva costituzione dell'agenzia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 02, comma 3, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

#### TITOLO II

#### ORDINAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

#### Art. 15.

##### *Ordinamento delle aziende e funzioni consultive*

1. Gli organi delle aziende di cui all'art. 2 ed all'art. 4, sono:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio dei sanitari è organismo consultivo delle aziende e si esprime nelle materie individuate dal regolamento generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del decreto delegato. Il consiglio dei sanitari si esprime entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste di parere. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal consiglio dei sanitari. Le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate con la legge regionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera a).

#### Art. 16.

##### *Funzioni e competenze del direttore generale*

1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la rappresentanza delle aziende regionali. Il direttore generale è tenuto ad assicurare il regolare funzionamento dell'azienda; a tal fine adotta il regolamento generale.

2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole, al direttore amministrativo, al direttore sanitario, e, per le unità sanitarie locali, al coordinatore dei servizi sociali, di cui all'art. 19, ed ai responsabili delle zone di cui all'art. 3, comma 3, secondo quanto previsto dalla legge di cui all'art. 27, comma 1, lettera a).

3. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti:

- a) la nomina, la sospensione o la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, l'incarico, la sospensione e la sostituzione del coordinatore dei servizi sociali per le unità sanitarie locali;
- b) la nomina dei membri del collegio dei revisori, su designazione delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto delegato;
- c) la nomina dei direttori delle strutture organizzative ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità aziendali;
- d) il regolamento generale;
- e) gli atti di bilancio;
- f) la predisposizione dei piani attuativi;
- g) i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell'azienda.

#### Art. 17.

##### *La nomina ed il rapporto di lavoro del direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale di cui all'art. 3, comma 10, del decreto delegato. Il direttore generale delle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, è nominato d'intesa con il rettore dell'università interessata.

2. La nomina interviene previo specifico avviso, da pubblicare, a cura della giunta regionale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato, tra il presidente della giunta regionale ed il direttore generale nominato. La stipula del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina e, comunque, entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'azienda; sono altresì a carico del bilancio dell'azienda gli oneri di cui all'art. 3, comma 8, del decreto delegato. Non può gravare sul bilancio dell'azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente.

5. Decorso cinque anni dalla stipula del contratto, il rapporto di lavoro si risolve.

6. Il presidente della giunta regionale, prima della scadenza del termine di cui al comma 5, può, previa deliberazione della giunta medesima e valutato l'operato del direttore generale, procedere alla conferma dell'incarico ed alla stipula del nuovo contratto. Al rinnovo del contratto del direttore generale delle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, si procede previa intesa con il rettore dell'università interessata.

7. La nomina dei direttori generali è preceduta da un confronto nella sede consiliare competente e, quando costituita, con la conferenza sanitaria regionale di cui all'art. 5, comma 5.

#### Art. 18.

##### *Incompatibilità e cause di decadenza del direttore generale*

1. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale al momento della nomina, spetta al presidente della giunta regionale. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste per i consiglieri regionali dall'art. 11 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 «Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali». Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal presidente della giunta regionale al direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al presidente della giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.

2. La sussistenza o la sopravvivenza degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del decreto delegato, è sempre causa di decadenza del direttore generale dalla nomina.

3. La decadenza dalla nomina di direttore generale avviene, altresì, nei seguenti casi:

a) assenza o impedimento dall'ufficio per un periodo superiore a centottanta giorni;

b) superamento del settantesimo anno di età;

c) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

4. La decadenza del direttore generale può essere dichiarata, anche in caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla legge regionale di programmazione sanitaria di cui all'art. 5, comma 1, per gli adempimenti concernenti la predisposizione dei piani attuativi, degli atti di bilancio ed, in prima applicazione, per la mancata adozione del regolamento generale nel termine di centottanta giorni dalla immissione nelle funzioni.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, dichiara la decadenza. Al direttore generale subentra il direttore più anziano per età tra i direttori amministrativo e sanitario, fino alla nomina del nuovo direttore generale.

6. Nei casi di ritardata adozione degli adempimenti di cui al comma 4, il contratto di lavoro del direttore generale prevede che il compenso pattuito venga decurtato temporaneamente della metà per il periodo di durata del ritardo nell'attuazione degli adempimenti previsti; le quote trattute vengono reintegrate senza interessi al compimento degli atti. Nel caso in cui la giunta regionale adotti il provvedimento di decadenza, quanto trattenuto non viene restituito. Le medesime clausole di integrazione contrattuale sono previste anche nel contratto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario.

7. Nei casi di decadenza, in alternativa al subentro del direttore più anziano fino alla nomina del nuovo direttore generale, la giunta regionale può procedere al commissariamento dell'azienda, motivando il ricorso a tale procedura. In tali casi il presidente della giunta regionale provvede, su deliberazione della giunta medesima, alla nomina di un commissario che adotta gli atti urgenti ed indifferibili, previa sospensione dalle proprie funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.

8. Della decadenza del direttore generale della unità sanitaria locale, nonché dei casi di commissariamento della medesima, è data informazione alla conferenza di cui all'art. 6.

9. Per le aziende ospedaliere di cui all'art. 4, il presidente della giunta regionale informa il rettore dell'università interessata delle dichiarazioni di decadenza di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, lettere a) e b). Le dichiarazioni di decadenza di cui al comma 3, lettera c) ed al comma 4, sono effettuate dal presidente della giunta regionale previo parere del rettore dell'università interessata. Al commissariamento aziendale il presidente della giunta regionale provvede, informando preliminarmente il rettore dell'università.

10. La dichiarazione di decadenza dalla nomina è sempre motivo di risoluzione del contratto.

#### Art. 19.

##### *La direzione aziendale*

1. Il direttore generale nell'esercizio delle proprie funzioni è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario previsti dall'art. 3<sup>a</sup> comma 6, del decreto delegato, nonché dal coordinatore dei servizi sociali di cui al successivo comma 2.

2. L'incarico di coordinamento dei servizi sociali è conferito dal direttore generale secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42, ovvero a funzionario di altro profilo che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione dei servizi sociali nelle unità sanitarie locali.

3. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo e, per i provvedimenti relativi alle materie di cui, all'art. 2, comma 2, lettera b) ed, in caso di delega, a quelle di cui alla lettera c) dello stesso comma, dal parere del coordinatore dei servizi sociali.

#### Art. 20.

##### *Il collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori di cui all'art. 3, comma 13, del decreto delegato è l'organo preposto alla verifica del regolare andamento delle attività di gestione dell'azienda.

2. Al collegio dei revisori sono trasmessi tutti gli atti adottati dal direttore generale, o su delega del medesimo, secondo modalità e tempi stabiliti dalla legge di cui all'art. 27, comma 1, lettera c). Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il collegio dei revisori trasmette al direttore amministrativo gli eventuali rilievi. Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale al riscontro positivo.

3. La prima convocazione del collegio è effettuata, entro dieci giorni dall'immissione nelle funzioni, dal direttore generale. Nella prima seduta, il collegio procede alla elezione tra i propri componenti del presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di cessazione del presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal membro più anziano per età, fino alla nomina del nuovo presidente.

4. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della mancanza di uno o più componenti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione.

#### Art. 21.

##### *Il Consiglio dei sanitari delle unità sanitarie locali*

1. Il consiglio dei sanitari delle unità sanitarie locali è organismo elettivo e la sua composizione è così articolata:

a) la rappresentanza medica è costituita da diciotto membri; i componenti sono eletti, assicurando la presenza maggioritaria della componente ospedaliera. Tale rappresentanza è composta da dieci dirigenti medici ospedalieri, da tre medici dirigenti delle attività extra ospedaliere, da quattro medici convenzionati, di cui due medici generali, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale, da un medico veterinario eletto tra i dirigenti;

b) tre componenti in rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario, eletti tra i dirigenti, assicurando la rappresentatività sia delle attività ospedaliere che di quelle territoriali;

c) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico, eletti tra i dirigenti, assicurando la rappresentatività sia delle attività ospedaliere che di quelle territoriali;

d) tre componenti eletti tra il personale tecnico sanitario dirigente.

2. È membro di diritto del consiglio dei sanitari il direttore sanitario, che lo presiede; partecipa alle sedute, senza diritto di voto, il presidente della federazione regionale dell'ordine dei medici o suo delegato. La legge regionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), individua ulteriori membri di diritto, tenuto conto della struttura delle responsabilità aziendali.

#### Art. 22.

##### *Il consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere*

1. Il consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere è formato da una componente elettiva e da membri di diritto. La componente elettiva è costituita da venticinque membri.

2. Nelle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, i membri della rappresentanza medica sono in numero uguale per le componenti universitarie ed ospedaliere. A tal fine, il numero dei membri elettivi delle due componenti è determinato, tenendo conto dei membri di diritto, di cui al comma 4, ascrivibili a ciascuna componente.

3. La componente elettiva è così articolata:

a) dodici medici complessivi appartenenti alle componenti ospedaliere ed universitaria; i componenti ospedalieri sono eletti tra i dirigenti;

b) tre medici convenzionati, di cui un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale;

c) quattro componenti in rappresentanza degli altri laureati, di cui due eletti tra i dirigenti del ruolo sanitario, e due in rappresentanza dell'università;

d) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico, eletti tra i dirigenti;

e) tre componenti in rappresentanza dei tecnici sanitari, eletti tra i dirigenti.

4. Sono membri di diritto del consiglio dei sanitari il direttore sanitario, che lo presiede, e i direttori dei dipartimenti ospedalieri; partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, il presidente della federazione regionale dell'ordine dei medici o suo delegato. La legge regionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), individua ulteriori membri di diritto, tenuto conto della struttura delle responsabilità aziendali.

#### TITOLO III

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 23.

##### *La gestione transitoria*

1. Le unità sanitarie locali di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 2, operano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Ciascuna delle unità sanitarie locali di cui al comma 1, subentra, alla data del 1° gennaio 1995 alle unità sanitarie locali costituite ai sensi delle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 63, e 17 agosto 1979, n. 37, nel rispettivo ambito territoriale, delimitato ai sensi dell'allegato I alla presente legge; con l'avvenuto subentro, le unità sanitarie locali costituite, ai sensi delle predette leggi regionali, si intendono estinte.

3. Il subentro di cui al comma 2 opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi, del personale, del patrimonio, nonché ad ogni altro effetto, con esclusione dei rapporti di tesoreria e di quanto non compatibile con il nuovo ordinamento. Sono inoltre fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, e fino alla data di estinzione di cui al comma 2, le unità sanitarie locali costituite ai sensi delle LL.RR. n. 63/79 e n. 37/79 ed operanti per intero in un medesimo ambito territoriale, tra quelli delimitati ai sensi dell'allegato I alla presente legge, sono amministrate da un unico commissario straordinario nominato dalla giunta regionale entro il trentesimo giorno suddetto, con le modalità ed i requisiti previsti per la nomina dei direttori generali di cui all'art. 17.

5. Per il periodo precedente alle nomine, di cui ai commi 4 e 8, gli attuali amministratori straordinari assumono le veste di commissari straordinari nelle unità sanitarie locali costituite ai sensi delle LL.RR. n. 63/79 e n. 37/79.

6. I commissari nominati ai sensi del comma 4 esercitano gli stessi compiti attribuiti ai precedenti amministratori straordinari e predispongono, inoltre, tutti gli atti occorrenti per l'avvio delle nuove unità sanitarie locali. A tal fine, e per la soluzione degli eventuali problemi di carattere transitorio, i commissari si conformano alle direttive emanate dalla giunta regionale nell'ambito delle vigenti disposizioni.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1995, contestualmente all'avvio delle nuove unità sanitarie locali, i commissari di cui al comma 4, assumono la carica e le funzioni di direttore generale.

8. Per le unità sanitarie locali n. 17 e n. 32, di cui alla l.r. n. 37/79, non si applica la gestione unificata di cui al comma 4. Per tali unità sanitarie locali, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1994, è nominato dalla giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario; al medesimo sono attribuiti gli stessi compiti dell'amministratore straordinario in carica nonché il compito di predisporre un piano di riparto delle risorse tra le unità sanitarie locali di cui al comma 1, territorialmente interessate. Tale piano di riparto è predisposto entro il 31 ottobre 1994, sentiti i commissari straordinari interessati dalle operazioni di scorporo, delle unità sanitarie locali a gestione unificata ai sensi del comma 4. Il piano di riparto è deliberato dalla giunta regionale, entro il successivo mese di novembre ed acquista efficacia con il 1° gennaio 1995.

9. Le aziende ospedaliere, di cui all'art. 4, operano a decorrere dal 1° gennaio 1995. Ai fini dello scorporo delle risorse da destinarsi alle aziende suddette, per ciascuna di esse è predisposto un piano operativo, da un apposito commissario straordinario, nominato dalla giunta regionale nei termini, con le modalità ed i requisiti di cui al comma 4. Il piano è predisposto entro il 31 ottobre 1994, sentiti i commissari straordinari di cui al comma 4, interessati dalle operazioni di scorporo. Il piano operativo è deliberato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 1994 ed acquista efficacia il 1° gennaio 1995. A decorrere da quest'ultima data, contestualmente all'avvio dell'azienda ospedaliera, il commissario assume la carica e le funzioni di direttore generale dell'azienda stessa.

10. Ai commissari straordinari di cui ai commi 4, 5 e 9, spetta, dal momento della nomina e fino al 31 dicembre 1994, il trattamento giuridico economico già previsto per la carica di amministratore straordinario. Il medesimo trattamento spetta ai commissari straordinari, di cui al comma 8, fino al compimento dell'incarico, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Ai membri dei collegi straordinari dei revisori di cui all'art. 24, comma 6, spetta il trattamento giuridico ed economico previsto dalla normativa regionale vigente per i preesistenti collegi dei revisori delle unità sanitarie locali.

## Art. 24.

*Norme speciali per il periodo di gestione unificata*

1. Nel periodo di gestione unificata di cui all'art. 23, comma 4, il commissario straordinario, nel quadro delle direttive emanate dalla giunta regionale, ed al fine di favorire l'avvio delle nuove unità sanitarie locali, può attuare forme provvisorie di unificazione dei procedimenti e di progressiva razionalizzazione dei servizi.

2. In particolare il commissario può disporre:

a) l'unificazione, per l'esercizio di determinate funzioni, degli uffici di direzione, con facoltà di demandare ai coordinatori in carica funzioni di questi uffici di direzione, nei casi in cui la legge regionale prevede la possibilità di delega da parte di questi ultimi;

b) l'unificazione dei bilanci e, comunque, la utilizzabilità degli stanziamenti dei singoli bilanci per il complesso delle unità sanitarie locali comprese nella gestione unificata;

c) l'unificazione di determinati servizi e delle relative responsabilità, nonché la piena mobilità del personale tra le varie unità sanitarie locali suddette;

d) l'adozione di procedure concorsuali e per l'acquisto di beni riferite a tutte le unità sanitarie locali comprese nella gestione unificata.

Per l'espletamento delle loro funzioni, i commissari straordinari di cui all'art. 23, commi 4, 5, 8 e 9, possono avvalersi di specifiche consulenze.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), non costituisce variazione soggetta ad approvazione lo spostamento degli stanziamenti dall'uno all'altro bilancio, ove riferito ad uno stesso capitolo di spesa. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), è considerata mobilità interna del personale quella riguardante più unità sanitarie locali comprese nella stessa gestione unificata.

4. Il commissario straordinario, ove strettamente necessario, può inoltre, nel periodo di cui al comma 1, avviare le procedure e stipulare gli atti relativi a contratti e convenzioni aventi decorrenza con l'avvio della nuova unità sanitaria locale; gli atti sono impegnativi per quest'ultima se ratificati dal direttore generale, una volta entrato in carica ai sensi dell'art. 23, comma 7.

5. La giunta regionale, con propria direttiva, può disporre, ove possibile, forme di unificazione delle procedure di assunzione del personale già avviate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per più unità sanitarie locali comprese in una stessa gestione unificata. La giunta regionale può inoltre disporre, nelle stesse forme, l'utilizzazione per il complesso delle unità sanitarie locali suddette, delle graduatorie aperte presso ciascuna di esse, stabilendo i relativi criteri.

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali persistenti, assumono il ruolo di collegi straordinari dei revisori delle medesime unità sanitarie locali, con le stesse funzioni precedentemente esercitate. Il collegio straordinario dei revisori della unità sanitaria locale con il maggior volume di risorse finanziarie, tra quelle confluite negli ambiti di cui all'allegato 1, esercita le proprie funzioni anche in relazione agli atti unificati di cui al presente articolo.

7. Alla data di entrata in vigore della presente legge, alle conferenze dei sindaci operanti presso le unità sanitarie locali, subentra una conferenza composta dai sindaci dei comuni ricompresi nello stesso ambito territoriale di cui all'allegato 1. La conferenza è convocata, entro i trenta giorni successivi, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede. Il funzionamento della conferenza è disciplinato da uno dei regolamenti scelto dalla conferenza stessa fra quelli già approvati dal consiglio regionale nel rispettivo ambito territoriale di competenza. In mancanza, si applica il regolamento del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti. Per le unità sanitarie locali di cui all'art. 23, comma 8 continuano ad operare le conferenze dei sindaci ivi costituite.

## Art. 25.

*Prima verifica degli ambiti gestionali delle unità sanitarie locali*

Entro il termine previsto dal decreto delegato e, comunque, entro sette mesi dall'approvazione della presente legge, il consiglio regionale approva i nuovi indirizzi del piano sanitario regionale. In tale contesto, ed al fine di effettuare una prima verifica degli assetti territoriali delle unità sanitarie locali, deve essere tenuto conto dei seguenti criteri:

a) il dimensionamento delle unità sanitarie locali, di norma, deve essere coerente con il principio secondo il quale non vi può essere previsione di specialità ospedaliera — nell'ambito di uno stesso territorio

provinciale — che superi, quanto a numero di unità operative, quelle desumibili dalla definizione di soglie di operatività, sulla base di standard nazionali ed internazionali, e dalla dimensione dei rapporti tra strutture sanitarie e popolazione residente;

b) l'indirizzo di cui alla lettera a) è integrato, con riferimento ai territori montani ed in relazione alle specialità compatibili per tali dimensioni, da criteri di flessibilità nell'utilizzo delle soglie operative, allo scopo di garantire il mantenimento di tutti quei servizi che, ancorché caratterizzati da insufficiente equilibrio tra costi e ricavi, rispondano alle esigenze di tutela di condizioni di vita civile delle popolazioni montane ed al loro diritto di non sottostare a forme irragionevoli di mobilità;

c) le unità sanitarie locali caratterizzate da più poli ospedalieri e da modesta integrazione dei flussi di ricovero attorno al polo principale provinciale, dovranno essere confermate da indirizzi del piano sanitario che garantiscano per il futuro processi di integrazione effettiva. Ove questo non risulti realizzabile, anche allo scopo di favorire l'esercizio delle funzioni di programmazione e di controllo previste dalla presente legge per i comuni, potrà essere prevista la costituzione di nuove unità sanitarie locali. In ogni caso, le indicazioni di piano dovranno ispirarsi ai criteri di cui alla lettera a), ed escludere, nelle condizioni a regime di piano, la moltiplicazione, nell'ambito provinciale, di unità operative di specialità ospedaliera ad elevata soglia di operatività.

## Art. 26.

*Disposizioni per la provincia di Firenze*

1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali relativi alla provincia di Firenze, saranno definitivamente determinati con i provvedimenti di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 2 novembre 1993, n. 436, riguardanti l'area metropolitana.

2. Fino all'adozione di tali provvedimenti, gli ambiti di cui al comma 1 sono quelli definiti dall'allegato 1 alla presente legge.

## Art. 27.

*Norme di rinvio*

1. Con apposite leggi regionali sono disciplinati:

a) le linee dell'organizzazione e del funzionamento delle unità sanitarie locali di cui all'art. 2 e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto delegato;

b) la gestione finanziaria, patrimoniale e contabile ai sensi dell'art. 5 del decreto delegato;

c) le funzioni generali di controllo, ivi comprese quelle relative ai controlli di gestione ed ai controlli di qualità;

d) le attività di vigilanza e ispezione.

2. La formazione permanente del personale viene disciplinata in riferimento all'organizzazione delle nuove aziende con legge regionale, tramite modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 agosto 1991, n. 43.

3. La legge di cui al comma 1, lettera a), deve comunque prevedere che:

a) le strutture organizzative siano dimensionate sulla base di criteri che individuano livelli minimi di attività da svolgere;

b) le strutture aziendali siano organizzate sulla base di criteri che consentano la distinzione tra funzioni direzionali, relative al governo ed al controllo di gestione, e funzioni gestionali, tecniche e di erogazione delle prestazioni;

c) il direttore generale e la direzione aziendale di cui all'art. 19, si avvalgono per l'esercizio delle proprie funzioni di apposita struttura;

d) le strutture organizzative siano funzionalmente ordinate e responsabilizzate in forma dipartimentale;

e) per le attività infermieristiche sia individuata una specifica funzione di coordinamento con la direzione aziendale;

f) per le attività tecnico sanitarie sia individuata una specifica funzione unitaria di coordinamento con la direzione aziendale.

4. La legge di cui al comma 3, contiene la disciplina per l'erogazione delle prestazioni, ivi inclusa quella dei rapporti con il settore privato e quella delle prestazioni in forma indiretta.

5. La legge regionale di programmazione sanitaria di cui all'art. 5, comma 1, contiene i criteri di determinazione del fabbisogno, le modalità di finanziamento ed i criteri di riparto delle risorse alle aziende.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Firenze, 29 giugno 1994

FRATINI

(incaricato con D.P.G.R. 18 giugno 1993, n. 340)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 27-28 maggio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 giugno 1994.

(Omissis).

94R0643

## LEGGE REGIONALE 11 luglio 1994, n. 50.

Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 48 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

#### Finalità degli interventi

1. La Regione Toscana promuove e concorre a realizzare un programma organico di interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica di tutto il territorio regionale, con particolare riferimento a quelle situazioni che hanno mostrato maggiore criticità in occasione degli eventi alluvionali degli anni 1990-1993.

2. Gli interventi devono rispondere al criterio della organicità a livello di bacino e/o di sottobacino idrografico.

3. Gli interventi devono nel loro complesso perseguire l'obiettivo della messa in sicurezza dei siti ove vengono realizzati senza peraltro aggravare la situazione a valle degli stessi.

### Art. 2.

#### Proposte di programma

1. Per i bacini o sottobacini che ricadono nei territori di propria competenza, le Amministrazioni Provinciali provvedono alla predisposizione delle proposte che concorrono a formare il programma di cui all'art. 1, sentiti gli enti locali interessati e con la collaborazione degli uffici regionali del genio civile.

2. Nei bacini o sottobacini il cui territorio ricade sotto la competenza di più amministrazioni provinciali, queste procedono d'intesa tra loro.

3. Le amministrazioni provinciali stabiliscono le priorità d'intervento in ciascun bacino o sottobacino, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) vulnerabilità degli insediamenti abitativi e produttivi e delle infrastrutture essenziali esistenti;

b) interventi che configurino soluzioni strutturali.

4. Le amministrazioni provinciali sono tenute a specificare lo stato della progettazione delle diverse proposte di intervento, nonché il costo previsto.

### Art. 3.

#### Valutazione delle proposte di programma

1. Le amministrazioni provinciali presentano alla giunta regionale le proposte di programma di cui all'art. 2 entro il termine perentorio di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inadempienza delle amministrazioni provinciali, la giunta regionale con proprio atto incarica i geni civili territorialmente competenti di elaborare entro trenta giorni le proposte di programma mancanti, sentiti gli enti locali interessati.

3. La Giunta regionale sottopone le proposte di programma all'esame di un nucleo di valutazione avente l'incarico di giudicare in linea tecnica e sotto il profilo dei costi di massima le proposte presentate.

4. Il nucleo di valutazione è costituito dalla commissione regionale tecnico amministrativa - sezione lavori pubblici integrata da:

a) un dirigente o funzionario di profilo tecnico del dipartimento ambiente;

b) un dirigente o funzionario di profilo tecnico del dipartimento agricoltura e foreste;

c) un dirigente o funzionario di profilo tecnico del dipartimento urbanistica.

5. Alle funzioni del nucleo di valutazione partecipa anche un dirigente o funzionario di profilo tecnico dell'autorità del bacino di riferimento, limitatamente all'esame delle proposte che si riferiscono a quel bacino.

6. Alla nomina dei membri aggiunti componenti il nucleo di valutazione provvede la giunta regionale, su designazione delle autorità di bacino per quel che concerne i propri rappresentanti.

### Art. 4.

#### Approvazione del programma

1. La giunta regionale, previa acquisizione del parere espresso dal nucleo di valutazione di cui al precedente art. 3, elabora la proposta di programma complessivo e le relative priorità per i bacini e i sottobacini e li trasmette al consiglio regionale per la loro approvazione.

2. La giunta regionale è competente per l'attuazione del programma.

3. Il programma di interventi può essere modificato dal consiglio regionale su proposta della giunta per sopravvenute esigenze di sicurezza idraulica.

4. Nel programma sono comunque compresi i progetti esecutivi già approvati dalla giunta regionale e di cui all'allegato elenco, relativi ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica degli insediamenti abitativi e produttivi esistenti.

### Art. 5.

#### Accordi di programma

1. Per la realizzazione degli interventi prioritari compresi nel programma di cui al precedente art. 4 e finanziati con le disponibilità di cui alla presente legge, il presidente della giunta regionale conviene con gli enti locali territorialmente interessati per ciascun bacino o sottobacino la stipula di appositi accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Gli accordi devono quanto meno contenere:

a) l'individuazione del soggetto pubblico che provvede alla realizzazione dei lavori;

b) il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori;

c) il termine entro il quale ogni soggetto competente deve rilasciare eventuali provvedimenti autorizzativi e/o concessivi o altro;

d) l'importo del finanziamento regionale da attribuire a ciascun intervento;

e) l'importo del finanziamento garantito da ciascuno degli altri soggetti interessati.

### Art. 6.

#### Finanziamento regionale

1. La Regione provvede al finanziamento della spesa occorrente alla realizzazione degli accordi di programma di cui all'art. 4 con i fondi stanziati dalla presente legge, nonché con le risorse che potranno essere rese disponibili da ulteriori disposizioni di legge o provvedimenti.

2. Il finanziamento regionale degli interventi avverrà in misura non superiore al 50% dell'importo dei progetti relativi agli interventi medesimi.

3. Il finanziamento regionale potrà essere inoltre elevato al 75% per i comuni fino a 5.000 abitanti, nonché per quelli che si trovano in situazione di dichiarato dissesto finanziario.

4. Ai comuni che si trovino nell'accertata impossibilità di reperire le risorse per la partecipazione al cofinanziamento di cui al quinto comma, la Giunta regionale, previa apposita convenzione che disciplini termini e modalità di restituzione, può anticipare la somma occorrente in misura comunque non superiore al 25% dell'importo di progetto.

5. Al cofinanziamento dei progetti per la parte residuale provvedono gli enti interessati e sottoscrittori degli accordi di programma di cui all'art. 5 per ciascun bacino o sottobacino.

Art. 7.

*Stanziamiento per il biennio 1994-95*

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 50 miliardi, di cui L. 20 miliardi nel 1994 e L. 30 miliardi nel 1995.

Art. 8.

*Variazione di bilancio*

1. Alla autorizzazione della spesa di cui al precedente art. 7 si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1994 n. 14 recante «disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1994-1995» per complessivi L. 50 miliardi, di cui L. 20 miliardi nel 1994 e L. 30 miliardi nel 1995.

2. Al bilancio pluriennale 1994-1995 è apportata la seguente variazione:

(*Omissis*).

3. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al precedente art. 7 si provvede per l'anno 1994 con i fondi di cui al cap. 12263 del bilancio di previsione del corrente esercizio, che viene istituito con la variazione di cui al successivo comma.

4. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione del corrente esercizio è apportata la seguente variazione:

(*Omissis*).

5. Le somme anticipate ai sensi del precedente art. 6, commi 4 e 6, sono introitate in apposito capitolo del bilancio di previsione, parte entrata, che viene istituito, come competenza e cassa, con la seguente variazione:

(*Omissis*).

Art. 9.

*Autorizzazione alle obbligazioni*

Ai sensi dell'art. 162 della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28, la giunta regionale è autorizzata alla stipula dei contratti e, comunque, all'assunzione dell'obbligazione nei limiti dell'intera somma indicata per gli interventi previsti dalla presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 11 luglio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 31 maggio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 4 luglio 1994.

94R0644

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1994, n. 51.

**Modifiche alle leggi regionali 21 agosto 1989 n. 51 «Testo unico delle leggi sul personale» e 9 aprile 1990, n. 41 «Recepimento del 5° accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 48 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 84 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 è introdotto il seguente:

«Art. 84bis

*Retribuzione del primo giorno di congedo straordinario*

1. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario per:

contrarre matrimonio;

esami;

cure per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio;<sup>1</sup> gravi motivi;

malattia;

spettano al dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della Sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministero della Sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatorie ricorrenti».

Art. 2.

1. È abrogato il V comma dell'art. 76 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51.

Art. 3.

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 41 è introdotto il seguente:

«Art. 12bis

*Norme di rinvio*

1. Alle aspettative e ai permessi sindacali previsti dai precedenti artt. 9, 11 e 12 si applicano le disposizioni stabilite dai commi 31, 32, 33, 34, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 luglio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 giugno 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 4 luglio 1994.

94R0645

## REGIONE SICILIA

LEGGE 9 giugno 1994, n. 25.

Norme sull'agriturismo.

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 giugno 1994)*

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la presente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La Regione, in armonia con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, e della legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina le attività agrituristiche allo scopo di:

- a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il riequilibrio del territorio;
- b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali con particolare riferimento alle zone montane e particolarmente svantaggiate attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità della vita;
- c) valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale ed edilizio;
- d) concorrere alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- e) promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici, anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici;
- f) recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale;
- g) favorire il rapporto tra città e campagna.

## Art. 2.

## Attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che rimangono principali.

2. Sono attività agrituristiche:

- a) l'offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali;
- b) l'offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori;
- c) la somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche le bevande e i cibi ricavati da materie prime dell'azienda e sottoposti a prima lavorazione all'esterno;
- d) la somministrazione di pasti sul posto esercitata congiuntamente all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b);
- e) la vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa;
- f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina, mediante utilizzazione delle strutture aziendali ed in collegamento con l'attività produttiva svolta.

3. Le attività previste alle lettere e) ed f) del comma 2 devono essere esercitate congiuntamente ad una delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2.

4. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

## Art. 3.

## Operatori agrituristiche

1. L'esercizio delle attività agrituristiche è riservato:

- a) agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o riuniti in associazioni costituite nelle forme di cui all'articolo 2, primo comma, numero 2), della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonché in presenza di impresa familiare, ai familiari dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- b) alle cooperative agricole di conduzione;
- c) alle cooperative costituite esclusivamente da imprenditori agricoli di cui alla lettera a) per l'esercizio di attività di cui all'articolo 2, in rapporto di complementarità con l'attività agricola svolta dai soci e mediante utilizzazione delle aziende agricole dei medesimi.

## Art. 4.

## Nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario

1. Chi intende esercitare attività agrituristiche presenta richiesta di nulla osta all'Ispettorato provinciale agrario (I.P.A.) competente per territorio, corredata da una relazione contenente:

- a) la descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi esercitata;
- b) una descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono esercitare e delle loro modalità di esercizio;
- c) una relazione descrittiva degli eventuali interventi edilizi;
- d) le planimetrie dei locali da adibire all'attività con l'ubicazione dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto.

2. L'I.P.A., sulla base di accertamenti eseguiti direttamente, verifica la presenza dei requisiti prescritti e rilascia il nulla osta entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza l'I.P.A. entro i successivi trenta giorni, rilascia il nulla osta per decorrenza di termini.

3. In caso di diniego è ammesso ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide nei successivi novanta giorni.

4. Gli IPA tengono un elenco pubblico degli operatori agrituristiche autorizzati ai sensi dell'articolo 5 ed esercitano controlli sul mantenimento dei requisiti. I requisiti sono comunque soggetti a verifica triennale.

## Art. 5.

## Autorizzazione comunale

1. I soggetti di cui all'articolo 3, ricevuto il nulla osta, presentano al comune in cui ricade l'immobile aziendale destinato alle attività, richiesta di autorizzazione accompagnata da:

- a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- b) documentazione di data non anteriore a tre mesi ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730;
- c) copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività;

- d) copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;  
 e) nulla osta dell'IPA;  
 f) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività.

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel caso delle cooperative, vanno riferiti sia al legale rappresentante sia alla persona preposta all'esercizio dell'attività agrituristica; nel caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che chiede l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda.

#### Art. 6.

##### *Provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Sulle richieste di autorizzazione, il sindaco decide entro novanta giorni dalla presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza, entro i successivi trenta giorni, il sindaco rilascia comunque l'autorizzazione per decorrenza di termini.

2. In caso di accoglimento della richiesta il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita, in sostituzione di ogni altro provvedimento amministrativo, allo svolgimento dell'agriturismo con riferimento alle attività ivi indicate. L'autorizzazione dura nove anni.

3. Il comune comunica all'IPA, alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, all'autorità di pubblica sicurezza ed al Prefetto le autorizzazioni rilasciate.

#### Art. 7.

##### *Tariffe*

1. Agli operatori agrituristici è fatto obbligo di presentare al comune entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

2. Il comune trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1 alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico.

#### Art. 8.

##### *Definizione delle tariffe*

1. I criteri e le modalità per la definizione delle tariffe praticate presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono gli stessi utilizzati per le altre strutture ricettive.

#### Art. 9.

##### *Obblighi degli operatori agrituristiche*

1. Gli operatori agrituristiche hanno obbligo di:
- esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 5 e la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
  - rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe;
  - tenere il registro delle presenze;
  - comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la cessazione o sospensione dell'attività;
  - praticare l'offerta agrituristica per almeno novanta giorni all'anno.

#### Art. 10.

##### *Sospensione e revoca*

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, accertata dal comune, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco, per un periodo compreso tra i quindici e i sessanta giorni.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco quando si accerti che l'operatore agrituristico:

- non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno;
- abbia subito in un biennio sospensioni per violazione degli obblighi per un totale di oltre centoventi giorni;
- abbia subito la revoca del nulla osta.

3. Il sindaco comunica il provvedimento di revoca alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'IPA, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e all'autorità di pubblica sicurezza.

4. Qualora l'IPA accerti la perdita dei requisiti prescritti revoca il nulla osta, dandone comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda provinciale per l'incremento turistico.

5. La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comporta la revoca delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di recupero nei confronti dei beneficiari delle somme erogate, riportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione.

#### Art. 11.

##### *Modalità e limiti nell'esercizio delle attività agrituristiche*

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte in locali ubicati all'interno dell'azienda dell'imprenditore o, nel caso di cooperative, dell'azienda o delle aziende dei soci.

2. L'ospitalità può essere fornita in un massimo di dieci camere per una capacità ricettiva di non più di trenta posti letto.

3. Spazi aperti da destinare a campeggi possono essere previsti in aziende di superficie complessiva non inferiore a due ettari e per un massimo di cinque equipaggi e venti persone.

4. Nel caso di esercizio in forma associata ovvero di cooperative, i limiti di cui ai commi 2 e 3 sono elevati proporzionalmente al numero delle aziende associate, fino ad un massimo di trenta camere e di settanta posti letto ovvero di venti equipaggi e cinquanta persone, salvi i limiti previsti per ciascuna azienda.

5. All'esercizio delle attività sono addette prevalentemente persone operanti nell'ambito dell'azienda. Tra le qualifiche degli operai agricoli è aggiunta quella di collaboratore agrituristico.

#### Art. 12.

##### *Formazione professionale*

1. Alla formazione professionale degli imprenditori agrituristiche e dei loro collaboratori si provvede secondo le vigenti disposizioni di legge prescindendo dal requisito dell'età e dal titolo di studio.

#### Art. 13.

##### *Promozione dell'offerta agrituristica*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, coordina ed incentiva progetti di promozione dell'offerta agrituristica presentati dalle province regionali, dagli enti parco e dalle associazioni ed organizzazioni agrituristiche, nell'ambito e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ai sensi del comma 1, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, provvede alla promozione direttamente in ambito ultraregionale e in ambito regionale anche tramite le province regionali e gli altri soggetti di cui al comma 1.

## Art. 14.

*Sanzioni amministrative*

1. Solo l'imprenditore autorizzato può utilizzare terminologia che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attività. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 10.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.

2. L'operatore agrituristico che violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.500.000 a L. 3.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'emissione della ordinanza-ingiunzione e della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'esercizio dell'attività, che provvede anche su segnalazione dell'IPA.

## Art. 15.

*Requisiti degli interventi sulle aree e sul patrimonio edilizio*

1. Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi agrituristici devono essere sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1979, n. 118, in modo da rendere fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra.

2. Gli interventi per il recupero edilizio ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche sono definiti dall'articolo 20, lettere a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

3. Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio edilizio sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie anche mediante l'utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali della zona.

4. All'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 provvede il sindaco in sede di autorizzazione, fatte salve eventuali ulteriori diverse competenze.

## Art. 16.

*Commissione regionale per l'agriturismo*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione regionale per l'agriturismo, formata:

a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o da un dirigente superiore da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

c) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

d) da un docente esperto in materie agrituristiche e da un docente esperto in materie agrarie nominati all'interno di una rosa di docenti proposta dalle università di Catania, Palermo e Messina;

e) da un rappresentante delle organizzazioni agrituristiche su terre proposte dalle stesse;

f) da un sindaco designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.).

2. La Commissione è assistita da un'apposita segreteria, istituita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presso il settore competente.

3. La Commissione dura in carica tre anni.

4. La Commissione ha compiti di proposta e coordinamento. Essa:

a) predisporre lo schema del programma regionale agrituristico e dei relativi piani annuali, ed esprimere parere sulle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;

b) tiene l'elenco degli operatori agrituristici e degli aiuti da ciascuno ricevuti;

c) svolge ogni altra funzione demandata dalla presente legge o affidata dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

6. Ai componenti esterni all'Amministrazione spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione prevista per i dirigenti superiori regionali.

7. La Commissione è nominata ed insediata anche in caso di mancata effettuazione delle designazioni nel termine di sessanta giorni dalla richiesta delle medesime.

## Art. 17.

*Aiuti all'esercizio dell'attività agrituristica*

1. A coloro che esercitano attività agrituristica possono essere concessi contributi per:

a) il recupero di strutture insediative destinate all'esercizio delle attività, ivi compresi l'istallazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;

b) l'adattamento di spazi aperti da destinare alle attività agrituristiche;

c) l'istallazione nei fabbricati aziendali di strutture per la conservazione dei prodotti agricoli destinati alla somministrazione o alla vendita ai sensi dell'articolo 2;

d) la realizzazione e la sistemazione di strutture sportive e ricreative connesse e dimensionate all'esercizio di una delle attività.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è concesso un aiuto regionale equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al quaranta per cento della spesa ammessa, elevabile al cinquanta per cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

3. L'aiuto regionale è concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato per mutui di durata non superiore a quindici anni e commisurati all'intera spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di lire 300 milioni per azienda e a un massimo di lire 600 milioni per imprenditore; in alternativa e per iniziative di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU, elevato del 50 per cento nel caso di operatori agrituristici associati o riuniti in cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente alle aliquote di cui al comma 2.

4. Per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 2 e 3 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, all'articolo 6, all'articolo 26, escluso il comma primo, e all'articolo 27, commi quarto e quinto, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.

5. L'ammissione ai benefici è subordinata alla presentazione della documentazione che sarà prescritta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi aiuti pubblici per le medesime finalità se non espressamente consentiti.

## Art. 18.

*Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici*

1. I locali gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.

2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.

3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli, modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5.

#### Art. 19.

##### Programma regionale agrituristico

1. Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il programma regionale agrituristico.

2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorità. Il programma si articola in piani annuali.

3. Il programma contiene la formulazione di interventi organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico.

4. Il programma contiene i criteri di priorità delle iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie di attività agrituristica e alle loro caratteristiche.

#### Art. 20.

##### Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, sono ammessi con priorità ai benefici, sino alla concorrenza del cinquanta per cento degli stanziamenti previsti in bilancio per il triennio, gli imprenditori agricoli autorizzati che dimostrino di avere esercitato le attività di cui all'articolo 2 da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. La normativa di cui all'articolo 14 si applica con decorrenza 1° gennaio 1995.

#### Art. 21.

##### Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il triennio 1994-96 le seguenti spese (esprese in milioni di lire):

	1994	1995	1996
Articolo 17 contributo in conto capitale	800	12.000	15.000
Articolo 17 contributo in conto interessi.	200	3.000	5.000

2. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

#### Art. 22.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994

MARTINO

Assessore regionale per l'agricoltura  
e le foreste: SPOTO PULEO

Assessore regionale per il turismo, le  
comunicazioni e i trasporti: ERRORE

94R0551

#### LEGGE 9 giugno 1994, n. 26.

Provvedimenti per l'inserimento di personale tecnico nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e successive aggiunte e modificazioni. Utilizzazione di personale disponibile a seguito della cessazione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 giugno 1994)

#### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la presente legge:

#### Art. 1.

1. La tabella A, riguardante il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola, allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, modificata con la tabella E di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è sostituita dalla seguente:

#### RUOLO TECNICO PER L'ASSISTENZA TECNICA - E LA DIVULGAZIONE AGRICOLA

Qualifica

Dirigente tecnico superiore	30
Dirigente tecnico	263
Assistente tecnico	300
	593

#### Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, è sostituito dai seguenti:

«Sono collocati nel ruolo di cui al precedente articolo i partecipanti ai corsi di base previsti dal Piano Quadro della divulgazione agricola in attuazione del Regolamento CEE 270/79 del Consiglio e di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.

Sono altresì collocati nel ruolo di cui al precedente comma i partecipanti ai corsi svolti ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 relativo al Quadro comunitario di sostegno per l'Italia - obiettivo 1 - misura 4, ed organizzati dal C.I.F.D.A. Sicilia-Sardegna in collaborazione con il FORMEZ, purché all'atto della selezione abbiano assunto l'impegno ad esercitare la propria attività nei servizi di sviluppo agricolo della Regione siciliana.

L'ammissione in ruolo avverrà sulla base della domanda degli interessati in possesso dell'attestato di divulgatore agricolo e dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione regionale».

#### Art. 3.

1. L'Amministrazione regionale, gli enti, gli istituti e/o aziende pubbliche ad essa sottoposti o comunque vigilati, gli enti locali, gli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici possono avvalersi, per le loro esigenze degli uffici, della facoltà prevista dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive

modifiche, limitatamente al personale iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica (soppressa agenzia del Mezzogiorno, IASM, gestione separata per il terremoto), con sede di lavoro in Sicilia, secondo le modalità previste dal predetto decreto legislativo, e successive modifiche.

## Art. 4.

1. Alla spesa di lire 400 milioni valutata per l'anno finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 14001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

2. L'onere di lire 830 milioni valutato per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

## Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994

MARTINO

*Assessore regionale per l'agricoltura  
e le foreste: SPOTO PULEO*

94R0552

**LEGGE 9 giugno 1994, n. 27.**

Interventi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, recante: «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia».

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 30 del 14 giugno 1994)*

**L'ASSEMBLEA REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE REGIONALE**

PROMULGA

la presente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 58, comma primo, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), devono pervenire, a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che si intendono organizzare o cui si intenda partecipare. Tali domande sono corredate da una analitica previsione di spesa per ogni iniziativa da realizzarsi. Entro i dieci giorni successivi alla ricezione delle istanze, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla loro trasmissione alle competenti commissioni per l'artigianato, le quali rendono parere sulle istanze entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento della documentazione. Tale parere, da motivarsi espressamente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si intenderà favorevolmente reso ove non intervenga entro il termine perentorio prescritto e non pervenga, nei cinque giorni successivi a quello della sua adozione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca».

## Art. 2.

1. Possono essere ammesse a beneficiare dei contributi le domande di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, relative ad iniziative realizzate negli anni 1992 e 1993, ai sensi del medesimo articolo, e per le quali le commissioni provinciali dell'artigianato abbiano espresso il parere previsto dall'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, rispettivamente entro il 31 dicembre 1991 ed entro il 31 dicembre 1992.

2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che gli interessati abbiano fatto pervenire, alle commissioni provinciali dell'artigianato territorialmente competenti la richiesta di parere, entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del termine previsto dall'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

## Art. 3.

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a corrispondere al Consorzio delle regioni d'Italia per l'artigianato di qualità (QUARIT) i contributi annuali, determinati secondo le modalità previste nello statuto della medesima società consortile per azioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250 milioni. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

## Art. 4.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi, a titolo di concorso, sugli oneri contrattuali parametrati a quelli previsti dal contratto intercategoriale regionale e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate per l'assunzione di lavoratori apprendisti. Per contratto intercategoriale regionale s'intende quello stipulato tra le associazioni delle imprese artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto in età compresa tra quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti anni, fatta salva la possibilità di elevazione del limite di età, ove ciò sia previsto da leggi speciali o dai contratti nazionali del lavoro. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata».

2. Per provvedere all'erogazione dei contributi in favore dei titolari di imprese artigiane che abbiano avuto lavoratori apprendisti, le cui richieste non sono state soddisfatte al 31 dicembre 1993 per mancanza di disponibilità finanziaria, è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 133.750 milioni, di cui lire 3.750 milioni per il 1994 e lire 65.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996.

3. All'erogazione dei benefici di cui al comma 2, la cui concessione è subordinata all'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, provvedono i presidenti delle Camere di commercio a cui favore saranno disposte le relative aperture di credito, determinate, nel loro ammontare, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, adottato sulla base del fabbisogno segnalato dalle Camere di commercio.

## Art. 5.

1. L'articolo 13, primo comma, numero 2), lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non si applica agli interventi previsti dai titoli VII e VIII della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, rispettivamente in materia di contributi in favore dei consorzi costituiti fra imprese artigiane e fra queste e piccole imprese industriali ed in materia di mostre e fiere.

## Art. 6.

1. Per le finalità di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, correlate all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, costituiti dalle piccole e medie imprese artigiane o fra queste e le piccole e medie imprese commerciali della regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 800 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 75415 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## Art. 7.

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituita dalla seguente:

«b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può, comunque, superare la misura massima di lire 100 milioni per ciascuna impresa».

2. Il numero 1 del secondo comma dell'articolo 83, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito dal seguente:

«1) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca».

## Art. 8.

1. Ai consorzi di garanzia fidi, costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, ai sensi degli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, così come modificati dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, si applicano i benefici di cui agli articoli 9, 10 e 11 della medesima legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.

## Art. 9.

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, a favore delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi produttivi ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, contributi integrativi per le maggiori spese sostenute dalle stesse nella realizzazione degli interventi medesimi e risultanti in sede di consuntivo.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nelle forme o con i modi previsti dal decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 6 agosto 1981 e dal decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a favore delle imprese artigiane che, alla data del 21 agosto 1992, risultavano essere beneficiarie di provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 14 della legge 1º marzo 1986, n. 64.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1994 e lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995.

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Governo regionale presenterà una proposta di riforma delle misure degli interventi in conto capitale previste per le imprese artigiane e per le altre attività produttive.

## Art. 11.

1. All'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, aggiunto dall'articolo 55 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, le parole: «cooperativa venditrice» sono sostituite dalle parole: «cooperativa acquirente».

## Art. 12.

1. All'articolo 114 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ove richiesto dagli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze presterà garanzia sussidiaria limitatamente agli importi di cui al presente articolo».

## Art. 13.

1. All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 9 per l'esercizio finanziario 1994 si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1995 e 1996, valutati rispettivamente in lire 69.250 milioni e in lire 65.250 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996, codice 1001.

## Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994

MARTINO

*Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca: GRAZIANO*

94R0553

## LEGGE 9 giugno 1994, n. 28.

**Nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione siciliana.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 giugno 1994)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la presente legge:

## Art. 1.

*Disposizioni abrogate e modificate*

1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 del capo II della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, recante: «Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11», sono abrogati.

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Le aree di impianto degli edifici costruiti o da costruire, con il concorso o il contributo o a totale carico della Regione, da parte degli enti di cui al primo comma, vengono cedute in proprietà agli attuali proprietari ed agli assegnatari al momento del riscatto dell'alloggio».

## Art. 2.

*Modalità di cessione delle aree*

1. Le aree di sedime degli edifici comprendenti gli alloggi popolari e dei locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, vengono cedute a titolo gratuito *pro quota* agli assegnatari contestualmente all'atto di trasferimento dell'alloggio o dei locali, mentre sono offerte in cessione gratuita agli attuali proprietari.

2. Tutte le aree esterne vengono cedute a titolo oneroso, previa istanza degli interessati secondo le modalità appresso specificate:

a) le aree adiacenti agli alloggi di piano terra già recintate sono cedute ai soggetti già proprietari degli alloggi di piano terra o agli assegnatari degli stessi, contestualmente o successivamente al riscatto degli alloggi;

b) le aree adiacenti agli alloggi di piano terra non recintate sono cedute ai soggetti di cui alla lettera a) nel rispetto del criterio di equilibrata distribuzione delle aree in questione tra esigenze dei titolari degli alloggi di piano terra ed esigenze generali dell'intero condominio;

c) le rimanenti aree esterne sono vendute ai proprietari degli alloggi, indivisamente, *pro quota*. Le stesse aree, se comuni a più edifici, possono essere frazionate ed attribuite a ciascun condominio;

d) le aree occupate da opere abusive sanate, unitamente a queste ultime, sono cedute ai titolari delle stesse, purché proprietari o assegnatari degli alloggi. Gli assegnatari possono acquistare dette aree contestualmente o successivamente al riscatto dell'alloggio. Il prezzo è determinato ai sensi dell'articolo 5 con la maggiorazione del 100 per cento;

e) le aree su cui insistono opere abusive sanate a più elevazioni, ciascuna eseguita in adiacenza ed ampliamento degli alloggi dei vari piani, sono cedute *pro quota* ai titolari delle stesse opere. Ciascuna opera viene ceduta al prezzo determinato ai sensi dell'articolo 5 con la maggiorazione del 100 per cento;

f) le opere abusive sanate sottostanti l'edificio sono cedute al titolare dell'opera al prezzo determinato ai sensi dell'articolo 5 con la maggiorazione del 100 per cento.

3. Per opere abusive sanate si intendono quelle per le quali è stata rilasciata concessione o autorizzazione da parte dei comuni, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge e fino alla stipula dell'atto di trasferimento in proprietà, le aree adiacenti esterne sono concesse in uso, a titolo oneroso, sia agli assegnatari che ai proprietari degli alloggi.

5. Per il pagamento delle somme dovute dai proprietari ed assegnatari per l'uso pregresso di aree adiacenti o circostanti agli alloggi, è concessa una rateizzazione ventennale del debito maturato senza la corresponsione di ulteriori interessi. A tale beneficio gli interessati sono ammessi previa istanza da inoltrare entro il termine di centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

*Aree rimaste invendute*

1. Le aree adiacenti ed esterne agli edifici recintate o da recintare nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) dell'articolo 2, rimaste invendute, possono essere cedute a terzi al prezzo che sarà determinato sulla base del valore venale delle stesse.

2. L'Amministrazione regionale, su richiesta anche di un solo condominio, si riserva la facoltà di rettificare l'attuale attribuzione delle aree, nei casi in cui le stesse siano state occupate dai singoli assegnatari o proprietari degli alloggi in una misura non giustificata da reali esigenze abitative degli stessi e comunque in contrasto con le esigenze generali del condominio.

## Art. 4.

*Piano di ripartizione delle aree*

1. Alle procedure di frazionamento e di accatastamento, nonché alle opere di recinzione, provvedono gli aventi diritto, previa redazione di un piano di ripartizione delle aree da assegnare in proprietà, sottoscritto dagli stessi. Il piano di ripartizione è trasmesso, a cura degli aventi diritto, all'Amministrazione regionale per l'approvazione.

## Art. 5.

*Prezzo di cessione delle aree*

1. Il prezzo di cessione unitario al metro quadrato è determinato nella misura di L. 5.000 nei capoluoghi di provincia, L. 4.000 nei comuni oltre i ventimila abitanti e L. 3.000 nei rimanenti comuni. Tale prezzo di cessione è aggiornato, di anno in anno, in misura pari al 75 per cento dell'indice ISTAT di variazione del costo della vita.

## Art. 6.

*Riserva di proprietà*

1. È fatta riserva di proprietà di tutte quelle porzioni di aree rimaste libere a seguito di mancata edificazione o che per conformazione, estensione, ubicazione e per potenziale autonoma utilizzazione, possono essere destinate al perseguimento di pubbliche finalità.

## Art. 7.

*Competenza*

1. Per l'esecuzione della presente legge è competente la Presidenza della Regione, che può avvalersi, per l'attività istruttoria, degli uffici tecnici degli enti locali e degli istituti autonomi case popolari, nonché degli uffici del Genio civile.

## Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994

MARTINO

*Assessore regionale per i lavori pubblici: LO GIUDICE*

94R0554

## LEGGE 9 giugno 1994, n. 29.

**Contributi in favore delle aziende pubbliche e private ed agli enti locali e loro consorzi che esercitano servizi di trasporto pubblico locale.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 giugno 1994)*

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la presente legge:

## Art. 1.

*Misura e modalità di corresponsione dei contributi*

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 240.000 milioni.

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

4. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bus, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza annua le linee urbane di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi».

5. Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è abrogato.

#### Art. 2.

##### Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 240.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994

MARTINO

*Assessore regionale per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti:*  
ERRORE

94R0555

#### DECRETO PRESIDENZIALE, 23 maggio 1994, n. 30.

Regolamento per l'attuazione degli interventi della Regione siciliana in favore delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti creditizi pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, modificata dall'art. 28 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 9 luglio 1994)*

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1983, n. 400;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39;

Visto l'art. 28 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;

Visto l'art. 11 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, che prevede l'emancipazione da parte del Governo della Regione di un regolamento per l'esecuzione della stessa legge regionale;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 622, reso nell'adunanza del 16 novembre 1993;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 30 marzo 1994;

Su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Emana il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze eroga le somme indicate dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, per la partecipazione al capitale delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione del Banco di Sicilia e della Cassa Centrale di Risparmio V.E. ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

1. Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo sono effettuati in favore delle predette società per azioni che devono costituire a fronte dei versamenti apposite riserve denominate con riferimento alla legge 30 luglio 1990, n. 218, alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39 ed alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

2. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati secondo le direttive del Comitato regionale per il credito e risparmio, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.

#### Art. 3.

1. Le riserve costituite dalle società bancarie saranno utilizzate dalle stesse entro tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 per i relativi aumenti di capitale.

#### Art. 4.

1. Le azioni corrispondenti ai versamenti effettuati dalla Regione siciliana sono attribuite direttamente alla stessa in base alle direttive impartite dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio ispirate ai principi di immediatezza, efficacia ed economicità ed al criterio della comprovata congruità degli aumenti di capitale rispetto ai versamenti.

2. I diritti dell'azionista per la Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

#### Art. 5.

1. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, adotta le direttive relative alla partecipazione della Regione siciliana al capitale sociale delle società derivanti dalla ristrutturazione degli enti creditizi pubblici di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, su richiesta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed entro 60 giorni dalla richiesta stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 maggio 1994

MARTINO

*Assessore regionale per il bilancio e le finanze:* PELLEGRINO

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 giugno 1994*

*Registro n. 1, atti del Governo, foglio n. 225*

94R0634

## REGIONE TRENITINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12: Assegni di studio a favore di neo-laureati tirocinati.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 15 marzo 1994)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 5687 del 20 settembre 1993;

Visto il D.P.G.P. n. 25 dell'8 luglio 1993;

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Per la concessione degli assegni di studio mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, gli interessati devono presentare domanda in carta legale all'ufficio provinciale formazione del personale sanitario, allegando i seguenti documenti:

- originale o copia autentica del diploma o certificato di laurea rilasciato dalla competente università;
- nel caso di conseguimento all'estero, originale o copia autentica dell'attestato di riconoscimento o della richiesta di riconoscimento;
- certificato di residenza;
- attestato di frequenza del tirocinio pratico, rilasciato dal responsabile della struttura presso la quale viene svolto il tirocinio;
- copia autentica del libretto diario.

2. Ai tirocinanti che abbiano conseguito il diploma di laurea all'estero, qualora alla domanda sia stata allegata la richiesta di riconoscimento di cui al comma 1 lettera b), è fatto obbligo di integrare la domanda con la presentazione del relativo attestato di riconoscimento.

3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di non percepire altri emolumenti, assegni o borse di studio, comunicando immediatamente eventuali variazioni.

4. Gli assegni sono corrisposti per i giorni di effettiva frequenza del tirocinio.

5. Qualora il richiedente benefici di altri emolumenti, assegni o borse di studio, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'importo percepito e l'assegno previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 12 del 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 gennaio 1994

Il Presidente della Giunta Provinciale  
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1994  
Registro n. 3, foglio n. 10 - MARINARO

94R0663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 gennaio 1994, n. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 18 marzo 1980, n. 9 «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la disciplina del commercio».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 15 marzo 1994)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 8625 del 30 dicembre 1993;

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 73-bis del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 è aggiunto il comma 2-bis:

«2-bis - Fermo il rispetto delle norme vigenti in materia, non è soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 73-bis del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 sono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter:

«4-bis - In casi particolari l'Assessore provinciale competente in materia di commercio può concedere autorizzazioni temporanee per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante mobili del tipo autorizzato dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto. La capacità massima consentita è di m<sup>3</sup> nove.

Le autorizzazioni vengono concesse esclusivamente per motivi di emergenza a cantieri edili e stradali sulla base dell'effettiva necessità; a tal fine si terrà conto anche della consistenza del parco mezzi. Gli impianti devono corrispondere in ogni caso alle norme di sicurezza per la tutela delle acque e del suolo e delle norme di prevenzione incendi vigenti».

«4-ter - I nuovi impianti privati interni sono autorizzati solo per una capacità superiore a m<sup>2</sup> dieci.

I titolari di autorizzazioni per impianti aventi una capacità inferiore a m<sup>3</sup> dieci devono adeguarsi a quanto sopra entro la data di scadenza della propria autorizzazione. In difetto l'autorizzazione viene revocata».

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 73-bis del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 è aggiunto il comma 8-bis:

«8-bis - Ai fini della regolarizzazione degli impianti non soggetti ad autorizzazione anteriormente al 6 marzo 1991, deve essere inoltrata apposita domanda all'Assessorato provinciale al commercio entro il 30 giugno 1994.

In caso di inadempienza l'attività viene considerata abusiva ai sensi del presente regolamento».

## Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 sono inseriti i commi 3-bis e 3-ter:

«3-bis - Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche di impianto:

a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione o ad erogazione multiprodotto, o viceversa, limitatamente ai prodotti già autorizzati;

b) cambio di destinazione d'uso degli erogatori c/o dei serbatoi, limitatamente ai carburanti compresi nelle categorie già autorizzate per l'impianto esistente a condizione che non venga aggiunto o eliminato alcun prodotto;

c) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

d) installazione di dispositivi self-service a pagamento posticipato;

e) installazione di dispositivi ed impianti per il recupero dei vapori e/o per altri interventi finalizzati al risparmio di energia ed alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;

f) estensione del self-service a pagamento anticipato già autorizzato per l'impianto esistente all'erogazione di altri carburanti comunque compresi nelle categorie già autorizzate per il medesimo impianto».

«3-ter - Le variazioni di cui al comma 3-bis devono essere preventivamente comunicate all'Assessorato provinciale al commercio e realizzate nel rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza e di quelle fiscali.

Deve essere prodotta, inoltre, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, la dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico iscritto al collegio od ordine professionale, attestante che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

In caso di modifica strutturale dell'impianto, la conformità dei lavori dovrà essere attestata da verbale di collaudo eseguito da un tecnico iscritto al collegio od ordine professionale».

#### Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 è così sostituito:

«2. La commissione è composta da:

a) un funzionario della ripartizione provinciale competente in materia di commercio o un suo delegato appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale, che funge da presidente;

b) l'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.) o un suo delegato;

c) il direttore dell'Ufficio prevenzione incendi o un suo delegato;

d) il Comandante del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano o un suo delegato».

2. Il comma 6 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 è così sostituito:

«6. Il collaudo deve essere effettuato anche ogni qualvolta all'impianto vengano apportate modifiche di carattere strutturale.

Non sono soggette a collaudo della Commissione:

a) il cambio di destinazione dei serbatoi nell'ambito della stessa categoria da benzina super a benzina super senza piombo o viceversa o il declassamento dello stesso da benzina a gasolio;

b) la sostituzione o la trasformazione di distributori ad erogazione singola in distributori a doppia erogazione;

c) l'installazione di dispositivi self-service a pagamento anticipato e posticipato».

#### Art. 4.

1. Il comma 6 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 è così sostituito:

«6. Salvo casi particolari, possono essere rinnovate solo le autorizzazioni relative ad impianti il cui erogato di vendita sia stato superiore negli ultimi due anni a litri 300.000. Detto limite deve essere modificato con deliberazione della Giunta Provinciale su proposta della commissione provinciale consultiva per i distributori di carburante, sentito il parere delle associazioni di categoria».

#### Art. 5.

1. Nel comma 2 dell'articolo 73, nel comma 1 dell'articolo 73-bis e nel comma 4 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 viene stralciata la voce «dell'Ispettorato provinciale antincendi».

#### Art. 6.

1. In tutto il capo IV del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 la denominazione «Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione (UTIF)» viene sostituita da «Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)».

#### Art. 7.

1. Il comma 8 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9 del 1980 è così sostituito:

«8. Per determinare l'erogato di ciascun impianto sono presi in considerazione il gas propano liquido (g.p.l.) per autotrazione la benzina super, la benzina super senza piombo, il gasolio per autotrazione ed il gas metano per autotrazione, per i reali quantitativi erogati».

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 gennaio 1994

Il presidente della Giunta Provinciale  
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1994  
Registro n. 3, foglio n. 17 - MARINARO

94R0664

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 1994, n. 4.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, concernente «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani» in provincia di Bolzano, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 5 aprile 1994)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 7568 del 6 dicembre 1993 e n. 8611 del 30 dicembre 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17 è così sostituito:

«1. Si intendono autosufficienti coloro, che sia pure con ausili tecnici, hanno sufficiente autonomia di movimento e si trovano in condizioni psicofisiche che non richiedano continua assistenza del personale né continue cure medico infermieristiche».

2. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, è inserito il seguente articolo 8-bis:

#### «Art. 8-bis.

*Criteri per la valutazione dell'autosufficienza totale o parziale o per la non autosufficienza*

1. L'autosufficienza totale, l'autosufficienza parziale e la non autosufficienza degli ospiti delle case di riposo è accertata da un collegio composto da un'infermiera e da un'assistente geriatrica operanti nella casa di riposo, in base al questionario allegato al presente decreto.

2. Sussiste lo stato di:

a) totale autosufficienza, se le singole voci di cui al questionario danno una somma inferiore a quaranta punti;

b) parziale autosufficienza, se le singole voci di cui al questionario danno una somma rispettivamente uguale o superiore a quaranta e inferiore a sessanta punti;

c) non autosufficienza se le singole voci di cui al questionario allegato diano una somma rispettivamente uguale o superiore a sessanta».

3. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, sono inseriti i seguenti articoli 9-bis e 9-ter.

«Art. 9-bis.

*Personale*

1. La casa di riposo è dotata del seguente personale:

a) un addetto all'amministrazione ogni quaranta posti letto in caso di casa di riposo autonoma;

b) da un minimo di uno ad un massimo di due addetti ai servizi generali ed ausiliari ogni dieci posti letto;

c) assistenti geriatrici e familiari:

- 1) uno ogni dieci persone autosufficienti;
- 2) uno ogni cinque persone parzialmente autosufficienti;
- 3) uno ogni 2,5 persone non autosufficienti;

d) operatori per il tempo libero:

1) uno ogni cinquanta posti letto per persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti;

2) uno ogni venticinque posti letto per persone non autosufficienti;

e) infermieri professionali o generici:

1) uno ogni venti posti letto per persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti;

2) uno ogni dieci posti letto per persone non autosufficienti. Questo rapporto può essere portato fino ad un rapporto massimo di uno a quattro. In tal caso il rapporto del personale di cui alla lettera c) deve essere proporzionalmente ridotto;

f) un operatore addetto alla riabilitazione quale fisioterapista o massaggiatore ogni venticinque posti-letto per persone non autosufficienti ogni cinquanta posti letto per persone parzialmente autosufficienti e autosufficienti;

g) un ergoterapista e/o logopedista in misura adeguata alle esigenze degli ospiti anche attraverso l'utilizzo di un operatore presso più di una struttura.

2. L'assistenza medica è garantita in misura adeguata alle esigenze degli ospiti.

3. I posti in organico di cui al comma 1, lettera c), possono essere coperti fino al cinquanta per cento mediante personale non in possesso del diploma di assistente geriatrico e familiare.

4. Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione si può prescindere dalla copertura dei posti di cui al comma 1, lettere f) e g).

5. Gli standards minimi di personale di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) devono essere attuati entro il 31 dicembre 1995. Fino a questa data la dotazione minima di personale è fissata con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 9-ter.

*Personale socio assistenziale e sanitario*

1. L'assistenza sociale, la cura della persona, l'assistenza alberghiera e l'animazione sono garantite da personale dipendente dalla casa di riposo.

2. L'assistenza medica è garantita da medici propri della casa di riposo o da uno o più medici di base del distretto sede della casa di riposo o da medici ospedalieri.

3. L'assistenza infermieristica e riabilitativa è garantita da personale della casa di riposo ed in caso di impossibilità di reperimento di detto personale da parte della casa di riposo lo stesso viene messo a disposizione dall'unità sanitaria locale.

4. L'unità sanitaria locale garantisce un'adeguata assistenza dietologica.

5. Per l'assistenza sanitaria a tutti gli ospiti delle case di riposo l'unità sanitaria locale mette a disposizione il materiale sanitario necessario rispettivamente i presidi sanitari. Per le persone non autosufficienti fornisce pure i medicinali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 febbraio 1994

*Il presidente della Giunta Provinciale*  
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1994  
Registro n. 4, foglio n. 103 - MARINARO

(Omissis).

94R0665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 febbraio 1994, n. 5.

Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, concernente l'incentivazione dell'assistenza scolastica ed il vincolo di destinazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige n. 14 del 5 aprile 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 102 del 17 gennaio 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, gli enti e le associazioni devono presentare una domanda alla competente ripartizione provinciale Scuola e Cultura.

2. La domanda debitamente motivata e sottoscritta dal legale rappresentante degli enti deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia del progetto approvato dagli organi competenti con i disegni in scala 1:100, con l'indicazione grafica degli interventi costruttivi e completi di relazione tecnica dei relativi elementi di costo;

b) il piano di finanziamento;

c) una copia autentica della concessione edilizia, se prescritta;

d) una copia del parere della ripartizione provinciale Beni culturali, se prescritto;

e) la documentazione circa il vincolo di destinazione dei relativi immobili;

f) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti che non sono stati richiesti altri contributi per lo stesso fine.

3. L'amministrazione provinciale può richiedere ulteriore documentazione, qualora fosse necessaria per l'istruttoria della domanda.

Art. 2.

1. Prima dell'erogazione del contributo, deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo ed economico dall'organo consultivo competente ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38. L'organo consultivo competente esamina la conformità del progetto dei lavori, per i quali è stato richiesto il finanziamento, alle disposizioni di legge vigenti, soprattutto quelle vigenti in materia di sicurezza nonché quelle vigenti in materia di ordinamento urbanistico di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e di tutela del paesaggio.

Detto organo consultivo verifica inoltre la necessità degli interventi, l'adeguatezza delle perizie e dei preventivi di spesa presentati e se le spese preventive e il relativo ammontare possono essere riconosciuti ammissibili.

#### Art. 3.

1. La Giunta provinciale approva il progetto e può concedere un contributo nella misura massima in conformità ai criteri fissati da essa, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, del novanta per cento della spesa ammissibile, come previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. Il contributo concesso viene liquidato in una o più soluzioni, sulla base di rendiconti documentati, saldati e controfirmati dal legale rappresentante nonché dietro presentazione della documentazione comprovante l'annotazione del vincolo di destinazione.

#### Art. 4.

1. La durata del vincolo di destinazione è fissata dalla Giunta provinciale all'atto dell'erogazione del relativo contributo, in rapporto all'entità del contributo di cui all'allegato elenco A).

#### Art. 5.

1. La Giunta provinciale può autorizzare lo svincolo di destinazione dell'edificio, di cui al precedente articolo 4 su domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere inoltrata alla competente ripartizione provinciale Scuola e Cultura.

2. Le spese per la cancellazione del vincolo presso il libro fondiario sono a carico del proprietario del relativo immobile.

3. L'obbligo di restituzione del contributo sussiste anche in caso di alienazione, locazione o cessione in uso a qualsiasi titolo dei rispettivi beni a terzi.

#### Art. 6.

1. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e dell'articolo 7, comma 5, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, la Giunta provinciale può concedere a favore degli enti di cui al precedente articolo 1 anche contributi per la gestione e per l'amministrazione ordinaria degli immobili destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesso, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

2. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e all'articolo 7, comma 5, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, gli enti e le associazioni devono presentare una domanda alle competenti ripartizioni provinciali Scuola e Cultura.

3. La domanda debitamente motivata e sottoscritta dal legale rappresentante degli enti deve essere corredata della seguente documentazione:

a) di una relazione descrittiva dei relativi elementi di costo e contenuti tutti i dati necessari per il conteggio della misura del contributo da concedere;

b) il piano di finanziamento;

c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che non sono stati richiesti altri contributi per lo stesso fine.

4. L'amministrazione provinciale può richiedere ulteriore documentazione, qualora fosse necessaria per l'istruzione della domanda.

5. L'entità dei contributi è conteggiata in base criteri fissati annualmente dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e tenuto conto del disavanzo annuale dimostrato dal rispettivo ente richiedente e riconosciuto dall'amministrazione in proporzione alle spese fisse e a quelle variabili, al

numero dei posti letto a disposizione nonché al numero degli/delle allievi/e ospitati/e nel corrispondente anno scolastico e alla retta mensile da pagare da questi ultimi. Un eventuale disavanzo dovuto ad ulteriori particolari situazioni di necessità deve essere dimostrato con apposita documentazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Il Presidente della Giunta Provinciale*  
DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1994*  
*Registro n. 4, foglio n. 58 - MARINARO.*

(Omissis).

94R0666

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1º marzo 1994, n. 6.

**Regolamento riguardante i criteri e le modalità per l'accertamento degli stati di non autosufficienza, ai fini della corresponsione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto-Adige n. 15 del 12 aprile 1994)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 31 gennaio 1994;

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. L'assegno giornaliero provinciale per l'assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, di cui all'art. 21 della legge provinciale del 18 agosto 1988, n. 33, si colloca nel contesto delle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone bisognose di cure ed assistenza, aiutandole a permanere il più a lungo possibile nel loro abituale ambiente familiare e sociale. Tale provvidenza funge altresì da incentivo per l'assistenza domiciliare e familiare, in alternativa a quella residenziale, e mira ad aumentare le potenzialità assistenziali nella popolazione.

#### Art. 2.

##### Destinatari

1. Hanno diritto all'assegno giornaliero:

a) il familiare, coniuge o parente o affine entro il quarto grado, che assiste a domicilio, anche con l'ausilio di terzi, in modo adeguato, una persona dichiarata non autosufficiente;

b) la persona che convive con la persona dichiarata non autosufficiente e si assume i relativi obblighi di assistenza.

2. Lo stato di convivenza di cui al comma 1, lettera b), deve risultare dallo stato di famiglia o essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3. Si considerano non autosufficienti, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale n. 33 del 1988, le persone di età superiore ai tre anni, iscritte al servizio sanitario provinciale, residenti e domiciliati in provincia di Bolzano, le quali a causa di situazioni morbose cronizzate o comunque a lungo decorso evidenziano una grave perdita di autonomia e necessitano dell'aiuto e dell'assistenza continuativa da parte di terzi.

4. Per domicilio, ai sensi del comma 1, si intende di norma l'abitazione del richiedente o dell'assistito; se il richiedente è un familiare dell'assistito, l'abitazione dell'assistito può essere anche diversa da quella del richiedente purché l'assistenza venga garantita in modo adeguato e continuativo.

#### Art. 3.

##### *Presentazione della domanda*

1. Il richiedente l'assegno giornaliero deve presentare all'unità sanitaria locale (U.S.L.), presso la quale è iscritta la persona assistita, apposita domanda conforme all'allegato A al presente regolamento, corredata da un certificato medico, redatto dal medico di base od ospedaliero curante, sulle condizioni psicofisiche della persona assistita.

#### Art. 4.

##### *Rilevazione del grado di non autosufficienza*

1. A seguito della domanda, l'area funzionale ed organizzativa Territorio e servizi zonali dell'U.S.L. provvede sollecitamente, tramite proprio personale infermieristico, alla rilevazione del grado di non autosufficienza della persona assistita e dell'adeguatezza dell'assistenza garantita.

2. L'infermiere o l'assistente sanitario incaricati, si recano al domicilio della persona assistita e dopo una rilevazione delle sue condizioni generali e dell'ambiente in cui vive, nonché un colloquio personale con essa, compilano il questionario di cui all'allegato B al presente regolamento.

3. Il questionario, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'infermiere o assistente sanitario, viene consegnato all'area funzionale ed organizzativa Territorio e servizi zonali dell'U.S.L., che provvede all'elaborazione dei dati in esso contenuti.

#### Art. 5.

##### *Criteri di attribuzione*

1. L'elaborazione dei dati contenuti nel questionario di cui all'art. 4, è svolta in base ad un apposito sistema di punteggi messo a disposizione dell'Assessorato provinciale alla sanità.

2. Le persone che conseguono un punteggio non inferiore a sessanta punti sono dichiarate dal responsabile dell'area funzionale ed organizzativa Territorio e servizi zonali persone non autosufficienti.

3. Qualora il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa Territorio e servizi zonali dell'U.S.L. riscontri delle sostanziali discordanze tra le indicazioni contenute nel questionario e quelle contenute nell'attestato medico di cui all'art. 3, dispone un riesame del grado di autosufficienza.

4. Le persone dichiarate non autosufficienti danno diritto all'assegno giornaliero di cui all'art. 21 della legge provinciale n. 33 del 1988.

5. L'assegno giornaliero è erogato a tempo determinato se il grado di non autosufficienza è ritenuto stabile nel tempo e la qualità dell'assistenza è adeguata.

6. L'assegno giornaliero è erogato a tempo determinato se il grado di non autosufficienza della persona assistita è ritenuto soggetto a mutamenti nel tempo tali da far rientrare la persona in una classe di punteggio inferiore, o se la qualità dell'assistenza non è presentemente adeguata, ma si prevedono miglioramenti in futuro. In tali casi il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa Territorio e servizi zonali dell'U.S.L. dispone una visita di controllo alla fine del periodo indicato nel provvedimento di assegnazione.

7. L'assegno giornaliero non può essere riconosciuto se il grado di non autosufficienza della persona assistita consegue un punteggio inferiore a sessanta punti, oppure se la persona non autosufficiente non può essere adeguatamente assistita a domicilio.

#### Art. 6.

##### *Criteri di erogazione*

1. Accertata la sussistenza di requisiti, il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa Territorio e servizi zonali dell'U.S.L. dispone in favore del richiedente l'erogazione mensile dell'assegno giornaliero, a decorrere dalla data di presentazione della domanda oppure da una data posteriore appostamente indicata nella domanda.

2. La corresponsione dell'assegno giornaliero cessa:

- a) con il decesso della persona assistita;
- b) con il riacquisto dell'autosufficienza da parte della persona assistita;
- c) quando la qualità dell'assistenza prestata a domicilio non è più adeguata.

3. Il titolare dell'assegno giornaliero è obbligato a comunicare tempestivamente all'U.S.L. competente il verificarsi di una delle situazioni elencate al comma 2, nonché l'eventuale cambiamento di domicilio della persona assistita.

4. Qualora la persona non autosufficiente venga ricoverata in ospedale, in un centro di degenza, in una casa di riposo o in altra struttura pubblica o privata, la corresponsione dell'assegno giornaliero viene sospesa per l'intera durata del ricovero. A tal fine il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare tempestivamente sia la data del ricovero che quella della dimissione, tramite idonea certificazione rilasciata dalla struttura di ricovero.

5. L'ammontare dell'assegno giornaliero è ridotto alla metà, qualora la persona non autosufficiente sia ospitata di giorno, per più di quattro ore, in una delle strutture di cui al comma 4. In questo caso il titolare dell'assegno deve comunicare mensilmente all'U.S.L. competente, mediante certificazione della rispettiva struttura, i giorni nei quali la persona è ospitata di giorno in detta struttura.

#### Art. 7.

##### *Controlli e aggiornamenti*

1. L'interessato può chiedere all'U.S.L. competente un aggiornamento della rilevazione del grado di non autosufficienza della persona assistita, qualora ritenga nettamente peggiorato tale grado rispetto alla rilevazione precedentemente effettuata.

2. Il responsabile della competente area funzionale ed organizzativa dell'U.S.L. può disporre in qualsiasi momento controlli sulle condizioni di non autosufficienza della persona assistita, nonché sulla qualità dell'assistenza prestata, ed effettuare una nuova valutazione del caso.

3. Qualora siano riscontrate delle omissioni di cui all'art. 6 da parte del titolare dell'assegno, l'U.S.L. adotta i provvedimenti del caso e dispone il recupero degli assegni liquidati e indebitamente percepiti.

#### Art. 8.

##### *Ricorso*

1. Contro la decisione del responsabile della competente area funzionale ed organizzativa dell'U.S.L. l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione ad una commissione appostamente istituita dall'U.S.L., per un riesame della pratica. Dopo una visita di controllo da parte della commissione o di un suo membro, la commissione decide in via definitiva sul ricorso.

2. La commissione di cui al comma 1. è composta:

- a) dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. o suo delegato;
- b) da un medico geriatra o internista dipendente o suo sostituto;
- c) da un infermiere o assistente sanitario dipendente e operante sul territorio o suo sostituto.

3. Funge da segretario della commissione un dipendente amministrativo dell'U.S.L.

4. Ai componenti della commissione ed al segretario sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi e il trattamento economico di missione, secondo la vigente normativa provinciale.

## Art. 9.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1994 e con la stessa decorrenza è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale del 29 agosto 1989, n. 21, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 15 maggio 1990, n. 11 e con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 20 febbraio 1992, n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Bolzano, 1º marzo 1994

*Il Presidente della Giunta Provinciale*  
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994  
Registro n. 4, foglio n. 181 - MARINARO

(Omissis).

94R0667

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1994, n. 7.

Regolamento concernente le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico all'interno di strutture ricettive.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto-Adige n. 26 del 7 giugno 1994)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 362 del 31 gennaio 1994;

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

#### Prestazioni negli esercizi ricettivi

1. Le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici e affini, a scopo non terapeutico, possono essere liberamente eseguiti negli esercizi ricettivi salvo l'obbligo di preventiva licenza di pubblica sicurezza qualora non siano riservati esclusivamente alla clientela alloggiata.

2. Le attività ed i trattamenti di cui al comma 1 comprendono:

a) i «bagni rustici» non terapeutici effettuati a scopo rilassante secondo la tradizione locale;

b) qualsiasi tipo di bagno, doccia o abluzione effettuato con acqua comune, purché quest'ultima abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente;

c) il bagno turco;

d) gli impacchi caldi e freddi;

e) la sauna;

f) il massaggio sportivo;

g) il solarium;

h) le applicazioni di aromi e profumi;

i) gli oli eterici;

l) la fitobalneoterapia;

m) il trattamento con ossigeno ionizzato;

n) la chinesiaterapia;

o) l'eutonia;

p) il rolling;

q) il massaggio estetico;

r) la manicure e la pedicure;

s) le cure estetiche del viso;

t) il peeling;

u) il massaggio riflessogeno del piede;

v) i trattamenti affini a quelli sopraelencati. L'affinità va dichiarata per iscritto dal responsabile del servizio igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

## Art. 2.

#### Locali e attrezzature

1. Per le attività ed i trattamenti di cui all'articolo 1, gli esercizi ricettivi devono disporre di locali e attrezzature idonee dal punto di vista igienico sanitario.

## Art. 3.

#### Personale

1. Durante lo svolgimento delle attività organizzate e per tutto il tempo necessario all'effettuazione del trattamento, i clienti devono essere assistiti da personale opportunamente istruito e, nei casi previsti dalla normativa vigente, in possesso delle relative qualifiche professionali.

2. Il personale di assistenza deve essere in possesso del certificato medico attestante l'assenza di malattie contagiose.

## Art. 4.

#### Accesso alle prestazioni

1. I clienti svolgono le attività organizzate e si sottopongono ai trattamenti sotto la propria responsabilità. Il responsabile dell'esercizio ricettivo non è tenuto ad effettuare alcun accertamento sulle condizioni di salute dei clienti.

2. Il responsabile dell'esercizio ricettivo espone nei locali in cui si svolgono le attività organizzate e si effettuano i trattamenti, una tabella con l'elenco delle prestazioni offerte. L'elenco è trasmesso al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

## Art. 5.

#### Pubblicità

1. La pubblicità delle attività e delle prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 non può contenere riferimenti a benefici terapeutici.

## Art. 6.

#### Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività di cui al presente regolamento è esercitata dal medico igienista di distretto e dal personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16º marzo 1994

*Il Presidente della Giunta Provinciale*  
DURNWALDER

94R0668

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 marzo 1994, n. 8.**

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 39.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto-Adige n. 16 del 19 aprile 1994)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1144 del 7 marzo 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Nell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 39, le parole «entro un anno» sono sostituite dalle parole «entro due anni».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 marzo 1994

*Il Presidente della Giunta Provinciale*  
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1994  
Registro n. 5, foglio n. 125 - MARINARO

94R0669

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1994, n. 10.**

Modifica dell'art. 56 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, recante provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto-Adige n. 23 del 24 maggio 1994)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1818 del 5 aprile 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, è così sostituito:

«Tutte le aziende che intendono esercitare attività comprese nell'elenco di cui all'art. 55 hanno l'obbligo di presentare i progetti».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 aprile 1994

*Il Presidente della Giunta Provinciale*  
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994  
Registro n. 6, foglio n. 111 - MARINARO

94R0670

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 aprile 1994, n. 12.**

Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 21 luglio 1992, n. 29.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto-Adige n. 23 del 24 maggio 1994)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

L'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, è sostituito come segue:

**«Art. 2.**

1. I contrassegni per la circolazione sulle strade chiuse ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge sono rilasciati dagli ispettorati forestali competenti per territorio, d'ufficio, sentiti i proprietari delle strade, con validità:

a) indeterminata, ai residenti, ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali serviti da strade chiuse, agli affittuari, locatari ed amministratori di beni immobili che abbiano denunciato all'ispettorato forestale competente, previa esibizione dei relativi contratti, all'affitto, la locazione o l'amministrazione di un bene immobile di superficie superiore ad un ettaro, se a coltura intensiva, o di dieci ettari, se a coltura estensiva, ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, agli operai agricolo-forestali denunciati come stabilmente alle dipendenze o in servizio presso i soggetti predetti, ai presidenti degli organi di gestione unitaria di comproprietà divise o indivise o di coaffittanza, come le interessenze o le vicinie, ed ai soggetti da loro designati, ai comproprietari di interessenze, di vicinie e simili per quote superiori all'ettaro, ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, ai fornitori di beni di consumo ed ai prestatori di servizi che esercitano la loro attività per l'intero arco dell'anno;

b) stagionale, agli apicoltori che abbiano denunciato all'ispettorato forestale competente l'assenso del proprietario del fondo servito da strada chiusa per la collocazione di almeno 5 arnie in loro possesso, agli itticultori e ai rettori delle riserve di caccia che abbiano denunciato di avere avviato un'itticoltura o assunto un rettorato di caccia, ai guardiapescia volontari segnalati agli ispettorati forestali da parte degli itticultori, alle persone addette alla cura e custodia delle malghe e del bestiame, nonché ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, ai fornitori di beni di consumo e ai prestatori di servizi che svolgono la loro attività stagionalmente, ai locatari, affittuari o amministratori stagionali di beni immobili dalle caratteristiche di cui alla lett. a), sempreché i relativi contratti abbiano una durata di almeno sei mesi, compresi i rispettivi familiari attivi ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, ed il loro personale; qualora i contratti di affitto, di locazione o di amministrazione abbiano durata annuale, le relative autorizzazioni hanno durata annuale;

c) plurigiornaliera o giornaliera, agli accompagnatori alla caccia al camoscio segnalati agli ispettorati forestali dai rettori di riserve di caccia secondo i parametri contenuti nell'allegato A) al presente regolamento, nonché agli agenti venatori volontari segnalati agli ispettorati dall'Associazione cacciatori dell'Alto Adige o da riserve private di caccia secondo i parametri contenuti nell'allegato B) al presente regolamento, ai cacciatori segnalati all'ispettorato forestale

dell'Associazione cacciatori dell'Alto Adige o da riserve private quali incaricati dell'abbattimento di ungulati al fine della prevenzione di possibili danni da selvaggina secondo i parametri contenuti nell'allegato B) al presente regolamento, alla clientela soggiornante in esercizi ricettivi serviti da strade chiuse regolarmente autorizzati segnalata dagli stessi agli ispettori forestali, agli addetti al foraggiamento di selvaggina, al trasporto di cervi abbattuti, alla semina litica e in genere all'esecuzione di altri servizi o prestazioni necessari segnalati agli ispettori forestali dai soggetti autorizzati.

2. I contrassegni di cui al comma 1 indicano i percorsi su cui si riferiscono le autorizzazioni, le generalità dell'interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, e possono contenere, ferma restando la loro durata indeterminata o determinata, limitazioni sul numero dei permessi di circolazione mediante l'indicazione di specifici giorni o di fasce orarie in cui è ammesso il transito, secondo i parametri e le direttive da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. La durata della stagione è commisurata alle caratteristiche climatiche del territorio e all'attività cui l'autorizzazione è riferita.

3. L'assenso al transito da parte dei proprietari delle strade o dei fondi al transito si intende espresso, qualora gli stessi, nel primo mese dell'anno, non abbiano comunicato all'ispettorato forestale competente il loro motivato dissenso. In tal caso i contrassegni di cui al comma 1, salvo che per gli aventi diritti legali di passaggio, non sono rilasciati o sono revocati. Qualora le strade chiuse alla circolazione appartengano a più proprietari, il dissenso alla circolazione deve essere espresso dalla maggioranza qualificata dei proprietari.

4. Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 aprile 1994

*Il presidente della giunta Provinciale*  
DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994*  
Registro n. 6, foglio n. 112 - MARINARO

94R0671

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1994, n. 13.

Modifiche al regolamento tipo per le scuole infermieri professionali approvato con D.P.G.P. 18 aprile 1980, n. 18.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale*  
*della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 24 maggio 1994)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 2063 del 18 aprile 1994;

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

L'art. 11 del regolamento tipo delle scuole infermieri professionali, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1980, n. 18/VIII/SAN, modificato con decreto presidenziale 23 gennaio 1985, n. 69/VIII/SAN, è così sostituito:

#### Scrutini finali

1. Per il passaggio dal primo al secondo corso e dal secondo al terzo corso della scuola infermieri professionali si applicano le seguenti disposizioni.

2. Alla fine dell'anno scolastico si tengono gli scrutini finali.

3. Agli scrutini finali partecipano tutti i docenti.

4. Durante l'anno scolastico ogni allievo deve aver riportato almeno due voti in ciascuna materia.

5. Gli allievi che hanno raggiunto una valutazione positiva in ogni materia sono promossi al corso successivo.

6. L'allievo che abbia conseguito in non più di tre materie una valutazione negativa è ammesso agli esami di riparazione che si tengono in autunno. Qualora il candidato non superi l'esame di riparazione anche in una sola materia, deve ripetere l'anno.

7. Qualora negli scrutini finali l'allievo riporti in quattro o più materie valutazioni negative, deve ripetere l'anno. Rispinto per la seconda volta allo stesso anno di corso, deve abbandonare la scuola.

8. Gli allievi che non hanno frequentato un terzo delle lezioni teoriche o del tirocinio pratico, devono ripetere l'anno.

9. La commissione per gli esami di riparazione è composta da:

a) il direttore della scuola in qualità di presidente;

b) il dirigente della scuola;

c) i docenti delle materie da riparare;

d) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, designato dall'Assessore competente in materia di Sanità.

10. La valutazione finale è espressa in sessantesimi.

11. Le ore di tirocinio pratico ospedaliero e extra ospedaliero non svolte per qualunque ragione, devono essere recuperate alla fine del terzo anno di corso per poter essere ammessi all'esame di diploma.

12. Per l'esame di diploma della scuola infermieri professionali si applicano le disposizioni del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 9 del regolamento tipo delle scuole infermieri professionali è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 aprile 1994

*Il presidente della Giunta Provinciale*  
DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994*  
registro n. 9, foglio n. 2 - MARINARO

94R0672

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE** 2 maggio 1994, n. 14.

Modifiche del regolamento di esecuzione dell'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 28 giugno 1994)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1620 del 28 marzo 1994;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Le cifre 8), 11) e 15) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione dell'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 40 agosto 1976, n. 43 di seguito denominato regolamento di esecuzione sono così sostituite:

«8) completare o modificare, se necessario, e sentite le ditte costruttrici, le istruzioni per la manutenzione e comunicare al capo servizio, se del caso anche per iscritto, le modalità relative alla loro attuazione;

11) depositare, nella sede dell'impianto ed inviare contestualmente all'Ufficio trasporti funiviari, copia del verbale delle prove annuali, di riapertura e straordinarie effettuate sull'impianto, contenente in particolare le prescrizioni impartite al concessionario ed al capo servizio relative ai lavori da effettuare e le disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ed accertare infine l'ottemperanza a quanto prescritto;

15) accertare la regolare esecuzione dell'impalmatura delle funi e quella delle teste fuse all'estremità delle funi e controfirmare gli appositi verbali delle relative operazioni».

**Art. 2.**

1. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione è così sostituito:

**«Art. 3.**

*Operazioni per le quali è richiesta la presenza del tecnico responsabile*

Il tecnico responsabile dirige personalmente le seguenti operazioni:

- a) verifiche e prove annuali per gli impianti con servizio continuo;
- b) verifiche e prove per la riapertura stagionale;
- c) verifiche e prove straordinarie;
- d) verifica dei collegamenti di estremità delle funi e dei punti delle stesse, indicati dal capo servizio o risultanti dagli esami magnetodontivi, che diano luogo a dubbi circa la loro efficienza;

e) verifica di tutti quegli organi che su indicazione del capo servizio diano luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

f) per le funivie bifune e monofune a movimento unidirezionale ad ammortamento automatico in occasione delle verifiche e prove stagionali, ma, comunque almeno due volte all'anno, deve essere accertato il corretto funzionamento dell'intero sistema di accoppiamento o disaccoppiamento morsa fune, nonché i relativi dispositivi di sicurezza;

g) per tutti gli impianti verifica dei sistemi con i quali il personale controlla periodicamente l'efficienza dei dispositivi di attacco dei veicoli alla fune portante-trainte».

**Art. 3.**

1. Le cifre 1) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione sono così sostituite:

«1) durante l'esercizio dell'impianto deve trovarsi nell'ambito degli impianti per i quali egli è responsabile ed essere reperibile in ogni momento;

4) deve provvedere alla manutenzione degli impianti ed all'effettuazione delle verifiche e prove regolamentari, compilando i relativi verbali, e controllare la regolare tenuta del libro giornale».

**Art. 4.**

1. Le cifre 1) e 2) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione sono così sostituite:

«1) provvedere alla manovra dell'impianto occupandosi anche dell'efficienza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto, comprese quelle della linea della stazione di rinvio e di quella intermedia, delle apparecchiature di tensione e dei veicoli;

2) eseguire le prescritte prove e verifiche giornaliere con l'aiuto degli agenti e curare la regolare tenuta del libro giornale per le parti di sua competenza».

**Art. 5.**

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione, modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57 è così sostituito:

«3) Gli esami sono svolti da un impiegato esperto nel campo funiviario dell'Ufficio trasporti funiviari di qualifica funzionale non inferiore alla VI.»

2. Il comma 10 dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione, modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57, è così sostituito:

«10) I certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a fune in servizio pubblico rilasciati dalla Provincia Autonoma di Trento sono validi nel territorio della Provincia di Bolzano a condizione che essi anche per quanto riguarda i limiti temporali, siano validi nella Provincia di Trento.»

**Art. 6.**

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione è così sostituito:

«1) Il certificato di abilitazione ha una validità di cinque anni; se esso viene rilasciato a persone che, al momento della domanda di rilascio, hanno compiuto il 60° anno di età, il periodo di validità ha durata fino al compimento, da parte del richiedente, del 65° anno di età; per chi ha superato il 65° anno di età il periodo di validità è di un anno. In ogni caso esso non è più valido al compimento, da parte del titolare,

del 70° anno di età. Il certificato di abilitazione può essere rinnovato, su istanza del titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all'articolo 12 del presente regolamento. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro cinque anni dalla scadenza dello stesso, l'idoneità deve essere nuovamente accertata secondo le modalità di cui all'articolo 9.».

#### Art. 7.

1. Il comma 8 dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione è così sostituito: -

«8) Per gli agenti degli impianti monofase o delle scivole sono richiesti i requisiti psicofisici richiesti per la patente della categoria B, coloro che sono già in possesso di valida patente automobilistica di categoria B sono esentati dalla visita di accertamento.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 maggio 1994

*Il presidente della giunta Provinciale  
DURNWALDER*

*Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1994  
Registro n. 9, foglio n. 78 - MARINARO*

94R0673

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 maggio 1994, n. 15.

**Nuove procedure per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o acquisti ammessi a contributo.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 30 del 5 luglio 1994)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2375 del 2 maggio 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. La regolare esecuzione di lavori o acquisti, ammessi a contributo, può essere accertata, oltre che nei modi di cui all'art. 33 della l.p. 10 novembre 1993, n. 20, anche da parte dell'ufficio responsabile del procedimento:

a) per i lavori e gli acquisti di valore fino ad un miliardo di lire, sulla base delle fatture e della dichiarazione del richiedente il contributo, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'effettuazione dell'investimento;

b) per i lavori e gli acquisti di importo superiore ad un miliardo di lire, sulla base delle fatture e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sull'effettuazione dell'investimento, nonché della dichiarazione del richiedente al contributo di cui al comma 2.

2. Le fatture di cui al comma 1 possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da un elenco, firmato da chi le rilascia, delle singole voci e dei relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale. Le

dichiarazioni dei richiedenti il contributo devono indicare la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività, nonché gli uffici presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per l'investimento cui si riferiscono. Le dichiarazioni asseverate dei direttori dei lavori devono basare sugli stati di avanzamento e finali dei lavori.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia regolare o completa, l'ufficio responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

4. Ciascun ufficio responsabile della liquidazione del contributo effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate, valendosi degli uffici della ripartizione 11 - edilizia e servizio tecnico - o dei tecnici qualificati assegnati alla ripartizione di cui è inserito.

5. Decorso il termine di due anni dalla data della entrata in vigore del presente regolamento, gli uffici di cui al comma 2 sono tenuti a presentare una relazione alla Giunta provinciale in ordine alle conseguenze dell'applicazione della presente procedura amministrativa semplificata.

6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure per la concessione di contributi previste dalla legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, dalla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34, dalla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, dalla legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, dalla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, dalla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e dalla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 maggio 1994

*Il presidente della giunta Provinciale  
DURNWALDER*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1994  
Registro n. 10, foglio n. 35 - POLITO*

94R0674

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 17.

**Correzione del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 2 maggio 1994, n. 14, recante «Modifiche del regolamento di esecuzione dell'articolo 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 29 del 28 giugno 1994)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1620 del 28 marzo 1994, visto il proprio decreto del 2 maggio 1994, n. 14;

Considerato che si è incorsi in un errore materiale di scritturazione del testo in lingua italiana del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43, sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1994, n. 14;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo in lingua italiana del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43, sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1994, n. 14, è così corretto:

«Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione è così sostituito:

1) Il certificato di abilitazione ha una validità di cinque anni; se esso viene rilasciato a persone che, al momento della domanda di rilascio, hanno compiuto il 60° anno di età, il periodo di validità ha durata fino al compimento, da parte del richiedente, del 65° anno di età; per chi ha superato il 65° anno di età il periodo di validità è di un anno. In ogni caso esso non è più valido al compimento, da parte del titolare, del 70° anno di età. Il certificato di abilitazione può essere rinnovato, su istanza del titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all'articolo 12 del presente regolamento. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro cinque anni dalla scadenza dello stesso, l'idoneità deve essere nuovamente accertata secondo le modalità di cui all'articolo 9».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 maggio 1994

Il Presidente della giunta Provinciale  
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1994  
Registro n. 9, foglio n. 79 - MARINARO

94R0675

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 giugno 1994, n. 18.

Regolamento di esecuzione sulle modalità di accesso all'impiego provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 28 del 21 giugno 1994)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti i propri decreti del 21 gennaio 1992, n. 4, e del 25 gennaio 1993, n. 3, nonché le deliberazioni della giunta provinciale del 9 maggio 1994, n. 2634, e del 6 giugno 1994, n. 3227,

REVOCA

Il proprio decreto del 17 maggio 1994, n. 16, ed

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove di esame e determina i criteri generali di valutazione dei titoli per l'accesso all'impiego provinciale.

2. Il presente regolamento non si applica al personale insegnante ed assistente della formazione professionale e dell'addestramento professionale agricolo forestale.

CAPO I

## ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

Art. 2.

Contenuto del bando di concorso

1. Nel bando di concorso sono da indicare:

- i posti messi a concorso ed il relativo profilo professionale;
- il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso;
- la documentazione da presentare per l'ammissione al concorso;
- il programma ed il tipo delle prove di esame nonché gli eventuali testi su cui vertono gli esami.

Art. 3.

Numero e tipo delle prove di esame

1. Nei concorsi per l'accesso alla sesta, settima, ottava e nona qualifica funzionale i candidati ammessi sono sottoposti, oltreché ad una prova orale, ad una o due prove, di norma scritte, o pratiche, che vertono su più argomenti, compiti o discipline attinenti alle materie di esame.

2. Nei concorsi per l'accesso alla quarta e quinta qualifica funzionale i candidati ammessi sono sottoposti, oltreché ad una prova orale, ad una prova scritta o pratica.

3. Nei concorsi per l'accesso alla prima, seconda e terza qualifica funzionale i candidati ammessi sono sottoposti ad un esame colloquio o ad un test attitudinale, eventualmente integrati con una prova pratica.

4. La prova scritta o pratica può svolgersi anche sulla base di questionari o tests attitudinali.

Art. 4.

Modalità di svolgimento degli esami

1. La durata massima della prova scritta, anche se a contenuto pratico, per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione di esame in non più di sei ore, eleggibili per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico ad otto ore.

2. La durata massima della prova scritta o pratica nonché dei tests attitudinali per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione di esame in non più di quattro ore.

3. La verifica dei risultati dei questionari e dei tests attitudinali può essere fatta a mezzo di idonea strumentazione automatizzata.

4. Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione di esame ovvero di un membro e del segretario.

5. Tra la data delle prove di esame e l'invito scritto alle medesime deve intercorrere un periodo non inferiore a quindici giorni. L'invito avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario, vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento quella apposta sull'avviso dall'agente postale.

6. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 le prove di esame si svolgono secondo la normativa statale.

CAPO II  
CORSO CONCORSO

## Art. 5.

*Assunzione mediante corso concorso*

1. Per l'accesso a profili professionali le cui mansioni richiedono una preparazione specifica, può essere bandito un concorso pubblico consistente in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti determinati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

2. Il numero dei candidati ammessi al corso concorso non può superare dei venti per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso concorso i candidati sono sottoposti ad una selezione sulla base della valutazione dei titoli e ad una prova d'esame, da indicarsi nel bando e da sostenersi davanti alla commissione esaminatrice. Al termine del corso i candidati sono sottoposti alle prove di esame previste dagli articoli 3 e 4.

3. I criteri e le ulteriori modalità di svolgimento del corso concorso sono stabilite nel relativo bando.

4. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per determinate categorie di personale.

CAPO III  
RECLUTAMENTO MEDIANTE PROVE SELETTIVE

## Art. 6.

*Graduatorie*

1. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale può avvenire mediante superamento di test: attitudinale o prova pratica e prova orale secondo l'ordine di apposita graduatoria permanente per ogni profilo e gruppo linguistico.

2. Nel bando di cui all'articolo 7 può essere prevista la formazione di apposite graduatorie per uffici o servizi o zone territoriali delimitate.

3. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria permanente vengono prese in considerazione le domande pervenute alla Ripartizione Amministrazione del personale entro le ore 12 dell'ultimo giorno del mese antecedente quello di scadenza della graduatoria. Si considerano comunque prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine stabilito a mezzo lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La graduatoria è formata sulla base della valutazione di titoli ai sensi dell'articolo 10. La valutazione dei titoli di servizio avviene a cadenza semestrale il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Non si tiene conto del servizio maturato nel semestre antecedente le suddette date.

5. La graduatoria permanente è resa immediatamente esecutiva con l'approvazione da parte del direttore della Ripartizione Amministrazione del personale. La graduatoria è depositata nell'ufficio competente per la sua gestione e pubblicata all'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'ufficio medesimo.

6. Le domande per l'inserimento nella graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, entro il biennio a decorrere dall'approvazione della graduatoria, qualora l'aspirante entro tale biennio non abbia instaurato un rapporto di servizio presso l'amministrazione provinciale. La conferma della domanda implica l'aggiornamento, da parte dell'aspirante, della sua posizione relativamente a disoccupazione, sussidio di minimo vitale, figli minori a carico; in mancanza il relativo punteggio già attribuito è azzerato.

7. Il personale di ruolo, in possesso dei requisiti richiesti per la mobilità verticale, può chiedere di essere inserito nella relativa graduatoria.

8. Il personale di ruolo di cui al comma 7 nonché il personale non di ruolo in servizio assunto nel rispetto di una graduatoria, hanno titolo di precedenza, tenuto conto dell'anzianità di servizio, nella graduatoria permanente.

9. I candidati in possesso dei requisiti per la nomina in ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 8 hanno, nel rispetto dell'elenco di idoneità di cui all'articolo medesimo, titolo di precedenza nella graduatoria permanente ai fini dell'assunzione in via provvisoria o supplente.

10. I concorrenti che, senza giustificato motivo, non si sottopongono alla prova selettiva o non superano la prova vengono cancellati dalla graduatoria e possono rappresentare la domanda di ammissione, decorsi sei mesi dalla cancellazione. Tali concorrenti perdono comunque il diritto di precedenza di cui al comma 8.

11. Il personale non di ruolo in servizio, in caso di non superamento della prova selettiva o di assenza alla medesima, senza giustificato motivo, rimane in servizio fino alla fine dell'incarico in atto. Per il personale nel cui provvedimento di assunzione non sia indicata una data precisa di fine servizio, il rapporto di servizio non potrà protrarsi oltre i sei mesi dalla pubblicazione dei risultati della selezione.

## Art. 7.

*Prove selettive*

1. Nel bando con cui si indice il reclutamento mediante prove selettive sono da indicare:

- il profilo professionale;
- il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla prova selettiva;
- le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla prova selettiva;
- la documentazione da presentare per l'ammissione alla prova selettiva;
- il programma di esame nonché gli eventuali testi su cui verte la prova selettiva;
- le modalità di espletamento della prova selettiva.

2. Le prove selettive di cui al comma 1 devono garantire la parità di trattamento dei concorrenti sulla base di fattori di valutazione identici o comunque equivalenti.

3. La convocazione alle prove selettive è disposta da parte del direttore dell'ufficio competente sulla base delle richieste dei singoli servizi, nel rispetto dei posti disponibili e dei posti da occupare con personale appartenente alle categorie protette, seguendo la graduatoria di cui all'articolo 6.

4. La convocazione alle prove selettive è ammessa anche nel caso in cui si voglia coprire posti di supplenza oppure, in via provvisoria, i posti riservati alle categorie protette.

5. Il numero di candidati convocati non può superare il quintuplo dei posti da coprire o di cui si prevede la copertura entro i dodici mesi successivi.

6. Al termine di ogni selezione i candidati sono inseriti in apposito elenco, nel rispetto della graduatoria di cui all'articolo 6, con indicazione dell'idoneità conseguita o meno. L'elenco, datato e firmato dai membri della commissione e dal segretario, è affisso per almeno giorni sette nel luogo di svolgimento delle prove selettive e nell'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'ufficio competente.

7. Nel bando con cui si indice il reclutamento mediante prove selettive si può prevedere, in alternativa al comma 6, la formazione della graduatoria in base ai risultati conseguiti nelle prove selettive. In quest'ultimo caso il numero dei candidati da convocare non può essere inferiore al quintuplo dei posti da coprire.

8. Qualora alle prove selettive risultasse idoneo un numero di candidati superiore ai posti da coprire, i candidati in soprannumero sono nominati in prova al verificarsi di ulteriori vacanze entro due anni dalla selezione effettuata o dalla successiva cessazione dal servizio, seguendo la graduatoria di cui ai commi 6 o 7.

9. Qualora le prove selettive consistano in più di una, il candidato acquisisce l'idoneità, se supera ciascuna di esse.

## Art. 8.

*Nomina*

1. I candidati utilmente selezionati sono nominati in prova con decreto dell'assessore provinciale del personale man mano che si liberano i relativi posti in organico.

## CAPO IV

## CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

## Art. 9.

*Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi*

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso concorso pubblico valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami:

a) valutazione complessiva dell'esame di concorso: ottanta punti;

b) valutazione del titolo di studio per l'accesso: dieci punti, di cui nel bando possono essere riservati fino a tre punti a titoli di specializzazione non richiesti per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando medesimo;

c) esperienza professionale:

1) nel caso dell'esercizio di mansioni attinenti, un punto per ogni periodo quadrimestrale fino ad un massimo di dieci punti;

2) nel caso dell'esercizio di mansioni affini, compresa l'esperienza affine esercitata in profili professionali oppure qualifiche inferiori o superiori, mezzo punto per ogni periodo quadrimestrale fino ad un massimo di cinque punti.

2. La valutazione dei titoli è effettuata per coloro che abbiano superato le prove d'esame.

## Art. 10.

*Valutazione dei titoli per il reclutamento mediante prove selettive*

1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6 vengono attribuiti i seguenti punteggi:

a) punti dieci per la valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri:

1) per ogni decimo di media superiore al voto sei è attribuito un quarto di punto; in caso di voto espresso in trentesimi o sessantesimi si procede per analogia;

2) in mancanza dell'indicazione di voti, il titolo di studio non viene valutato;

3) in caso di titolo di studio con giudizio complessivo, si applica la seguente tabella di corrispondenza:

Giudizio complessivo	Voto numerico
ottimo . . . . .	dieci
distinto . . . . .	nove
buono . . . . .	otto
soddisfacente . . . . .	sette
sufficiente . . . . .	sei

4) in caso di presentazione di più titoli di studio viene valutato il titolo di studio richiesto per l'accesso o, in mancanza di quest'ultimo, il titolo di studio immediatamente superiore;

5) per i profili professionali ascritti alla I e II qualifica funzionale il punteggio è dimezzato;

b) punti dieci per l'esperienza professionale, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri:

1) la professione esercitata oppure il servizio prestato con mansioni corrispondenti oppure equiparabili sono valutati in ragione di punti due per anno (un punto per ogni periodo semestrale); per i profili professionali che prevedono il titolo di studio minimo ai fini dell'accesso al servizio provinciale, viene valutata qualsiasi attività lavorativa;

2) nel caso di profili professionali che prevedono l'equiparazione tra anni scolastici e anni di esperienza professionale, per coloro che sostituiscono l'assolvimento della scuola con l'esperienza professionale, si procede alla riduzione del numero degli anni di esperienza professionale valutabili per un numero di anni scolastici corrispondenti;

c) punti quattro per la disoccupazione limitatamente ai periodi d'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento oppure d'iscrizione negli appositi elenchi previsti per le categorie protette, in ragione di mezzo punto per ogni periodo trimestrale; il punteggio è attribuito per la disoccupazione nei due anni antecedenti alla presentazione della richiesta;

d) punti dieci in caso di percezione da parte della famiglia dell'aspirante del sussidio di minimo vitale, sempreché tale sussidio venga percepito in modo continuativo per almeno sei mesi;

e) punti tre per ogni figlio minore a carico.

## CAPO V

## NORME FINALI

## Art. 11.

*Presentazione della documentazione*

1. Il personale già in servizio provinciale al momento della nomina in ruolo è esonerato dalla presentazione dei documenti già consegnati all'amministrazione in sede di assunzione in servizio.

2. La documentazione necessaria per l'assunzione in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto al posto, all'atto dell'assunzione e comunque entro e non oltre trenta giorni dall'inizio del servizio.

## Art. 12.

*Processo verbale*

1. Di tutte le operazioni della commissione di esame viene redatto per ogni seduta un processo verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione di esame. Il processo verbale contenente il risultato finale del concorso, del corso concorso e del reclutamento è sottoscritto da tutti i membri della commissione d'esame e dal segretario.

## Art. 13.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 6 gli appartenenti al profilo professionale di bidello/a che esercitano mansioni connesse ad attività extrascolastiche assunti per chiamata diretta hanno titolo di precedenza nella relativa graduatoria permanente, purché alla data di pubblicazione del relativo bando risultino in servizio ininterrottamente da almeno un triennio.

2. Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento modificato ed integrato siano titolari di un rapporto di servizio senza data di fine servizio predeterminata e non abbiano conseguito l'idoneità nelle prove selettive di un reclutamento già svoltosi, oppure non si siano presentati alle stesse senza giustificato motivo, devono lasciare il servizio entro un periodo massimo di tre mesi a partire dalla pubblicazione del presente regolamento, salvo, se più favorevole, quanto stabilito all'articolo 6, comma 11.

3. Le modifiche apportate alla valutazione dei titoli di cui all'articolo 10 trovano la loro prima applicazione nelle graduatorie con effetto a partire dal 10 novembre 1994.

## Art. 14.

*Titoli equipollenti*

1. Nei singoli bandi di concorso le possibilità d'accesso possono essere estese a titoli di studio o professionali dichiarati equipollenti dagli organi competenti.

## Art. 15.

*Copertura di posti a tempo pieno ed a tempo parziale*

1. Nei concorsi, corsi concorsi e nei reclutamenti mediante prove selettive finalizzati alla copertura di posti a tempo pieno ed a tempo parziale i vincitori possono scegliere, nel rispetto della graduatoria, il tipo di posto che intendono coprire.

## Art. 16.

*Abrogazione*

1. Sono abrogati i decreti del Presidente della giunta provinciale 21 gennaio 1992, n. 4, e 25 gennaio 1993, n. 3. L'articolo 10 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 gennaio 1992, n. 4, trova applicazione fino al 31 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 giugno 1994

Il Presidente  
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1994

Registro n. 9, foglio n. 134 - POLITO

94R0676

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20.

Regolamento per la disciplina delle modalità di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di agevolazioni economiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 19 luglio 1994)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2932 del 30 maggio 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di agevolazioni economiche*

1. Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione gli elenchi nominativi dei beneficiari di contributi, sussidi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ed ogni altra forma di agevolazione o vantaggio economico, comunque denominati, erogati dalla Provincia anche tramite i propri enti strumentali o altri enti delegati, con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei seguenti:

a) rimborsi per spese attinenti all'assistenza sanitaria; farmaceutica ed ospedaliera; e relative esenzioni o riduzioni, in favore degli assistiti dal servizio sanitario provinciale;

b) contributi, sussidi, sovvenzioni e rimborsi spese per l'acquisto e manutenzione di protesi, o per interventi formativi, educativi e lavorativi in favore di persone portatrici di handicap;

c) assegni, pensioni e qualsiasi altra provvidenza economica in favore di invalidi civili, ciechi, sordomuti, o altre categorie di persone portatrici di handicap, in relazione o a causa della loro minorazione, anche se corrisposti a loro familiari, accompagnatori o assistenti;

d) assegni di minimo vitale e altri interventi attinenti all'assistenza economica sociale;

e) assegni e altre provvidenze di natura previdenziale.

2. Tra i beneficiari di agevolazioni di cui al comma 1, sono compresi anche gli assegnatari di aree in zone produttive, di interesse provinciale o comunale.

3. Negli elenchi di cui al comma 1 sono indicate le generalità dei beneficiari (nome, cognome, data di nascita e comune di residenza nonché, eventualmente, denominazione del maso; o ragione sociale e sede delle imprese o istituzioni), gli estremi del provvedimento di concessione, lo scopo e l'importo globale dell'intervento finanziario o il prezzo agevolato corrisposto e l'estensione e ubicazione dell'area assegnata, nonché l'indicazione della fonte normativa in base alla quale viene disposto l'intervento economico.

4. La pubblicazione degli elenchi nominativi dei beneficiari, suddivisi per settori, ha periodicità semestrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 giugno 1994

Il Presidente della giunta Provinciale  
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1994

Registro n. 10, foglio n. 91 - POLITO

94R0677

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 21.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi e esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 19 luglio 1994)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3084 del 6 giugno 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 25, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dal direttore della ripartizione che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente in originale.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

4. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento amministrativo, anche durante il corso dello stesso, purché esecutivi ed efficaci, nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Il diritto di accesso agli atti adottati dalla Giunta provinciale è autorizzato dal direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali.

5. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

6. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, anche locali.

#### Art. 2.

##### *Accesso informale*

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, per estrarne appunti, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

#### Art. 3.

##### *Accesso formale*

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio, su richiesta dell'interessato, è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta formale presentata ad organo o struttura organizzativa diversi da quelli nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dai medesimi immediatamente trasmessa a quelli competenti. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'organo o struttura organizzativa competenti, o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

7. Responsabile del procedimento di accesso è il direttore o, su delega di questi, altro dipendente addetto alla struttura organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento di accesso è, parimenti il direttore, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente, fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 4.

#### Art. 4.

##### *Accoglimento della richiesta e modalità di accesso*

1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'articolo 1, comma 2, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.

2. L'esame dei documenti avviene presso la competente struttura organizzativa, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

3. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona le cui generalità vanno registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento dell'eventuale costo di riproduzione stabilito dalla Giunta provinciale. Su richiesta dell'interessato, le copie devono essere autenticate, previo assolvimento dell'imposta di bollo.

#### Art. 5.

##### *Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole strutture*

1. Le misure organizzative di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di prestampati;

b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare e semplificare tecniche di ricerca di documenti, in particolare con la predisposizione di indici e l'indicazione dei luoghi di consultazione;

c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copia di documenti di cui sia stata fatta richiesta;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata.

2. La Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti, istituiscono un servizio per le relazioni con il pubblico.

#### Art. 6.

##### *Non accoglimento della richiesta*

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale, sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di cui all'articolo 25, commi 2, 4, 5 e 7 della legge provinciale n. 17 del 1993 e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 1993, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

#### Art. 7.

##### *Disciplina dei casi di esclusione*

1. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi di cui all'articolo 6, comma 2. I documenti contenenti informazioni connessi a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le ripartizioni provinciali, le aziende e gli enti dipendenti dalla Provincia fissano, per ogni singola categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

2. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 17 del 1993, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, e alla correttezza delle relazioni internazionali;

b) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

#### Art. 8.

##### *Esercizio delle funzioni consiliari*

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di accesso alle deliberazioni della Giunta provinciale, in sede ordinaria o di vigilanza e tutela, ed ai decreti assessorili, da esercitarsi mediante richiesta, anche verbale, alla struttura organizzativa competente a detenerli in originale.

2. In base alle vigenti disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale, i consiglieri provinciali possono richiedere, nell'esercizio della loro funzione di controllo, informazioni o dati su provvedimenti adottati da altri organi della Provincia o delle aziende o enti da essa dipendenti, direttamente al Presidente della giunta provinciale o all'assessore provinciale competente per materia.

#### Art. 9.

##### *Tariffe*

1. L'esame dei documenti, con facoltà di ricopiarne in tutto o in parte il contenuto, è gratuito.

2. Per il rilascio di copia fotostatica o di copia autentica di qualsiasi documento, di formato non superiore ad un foglio uso bollo, em 42 x 30, è dovuto per ogni facciata l'importo di lire 200. Se dovuti, il rilascio di copia autentica è soggetto anche al pagamento dell'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

3. Per il rilascio di copia di disegni ed altri elaborati tecnici o supporti magnetici, il direttore della competente ripartizione fissa la tariffa in base agli effettivi, costi di riproduzione, e comunque in misura non inferiore a lire 300 e superiore a lire 50.000.

4. All'atto del pagamento delle spese per la riproduzione è rilasciata all'interessato una ricevuta. Le somme introitate a tale titolo sono depositate mensilmente, unitamente ad una figlia delle singole ricevute, all'ufficio economato che provvede al versamento al tesoriere provinciale con le modalità di cui all'articolo 43 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

5. Il rilascio di pubblicazioni edite dall'amministrazione, messe a disposizione del pubblico, è gratuito.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 giugno 1994

*Il Presidente della giunta Provinciale*  
DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1994*  
Registro n. 10, foglio n. 92 - POLITO

94R0678

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

